

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

517.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PUBLIO FIORI**E DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-101

	PAG.		PAG.
Missioni	1	(Ripresa esame articolo 35 – A.C. 4862 ed abbinate)	2
		Presidente	2
Disegno di legge costituzionale: Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Se- nato) (A.C. 4862) ed abbinato (A.C. 72-113- 260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162- 1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805- 1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568- 2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572- 3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393- 4451-4805-5044) (Seguito della discussione).	1	Preavviso di votazioni elettroniche	2
		(La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,10)	2
		Ripresa discussione – A.C. 4862 ed abbinato .	2
		(Ripresa esame articolo 35 – A.C. 4862 ed abbinate)	2
		Presidente	2

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR.

	PAG.		PAG.
Bianco Gerardo (MARGH-U)	10	<i>(Iniziativa per superare la crisi occupazionale in Sicilia – n. 3-03756)</i>	43
Blasi Gianfranco (FI)	22	Burtone Giovanni Mario Salvino (MARGH-U)	43, 44
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	7, 12	Maroni Roberto, <i>Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	43
Boccia Antonio (MARGH-U)	23	<i>(Questioni connesse alla rivalutazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche – n. 3-03763)</i>	44
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	4, 6, 17	Blasi Gianfranco (FI)	45
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	15, 16	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	45
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	10, 12	Leone Antonio (FI)	44
D'Alia Giampiero (UDC)	23	<i>(Ipotesi di trasferire a Venezia la sede della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato – n. 3-03757)</i>	46
Gianni Alfonso (RC)	9	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	46
Lo Presti Antonino (AN)	16	Zanella Luana (Misto-Verdi-U)	46, 47
Mantini Pierluigi (MARGH-U)	14, 19	<i>(Iniziativa per garantire che gli oneri di manutenzione e sostituzione degli apparecchi acustici siano a carico del Servizio sanitario nazionale – n. 3-03758)</i>	47
Maran Alessandro (DS-U)	3, 7, 20	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	47
Mascia Graziella (RC)	2, 5, 12, 21	Leone Anna Maria (UDC)	47, 48
Olivieri Luigi (DS-U)	13, 15, 22	<i>(Ipotesi di esclusione degli ordini professionali dalla partecipazione attiva all'Educazione Continua in Medicina (ECM) – n. 3-03759)</i> .	48
Perrotta Aldo (FI)	5	Battaglia Augusto (DS-U)	49
Raffaldini Franco (DS-U)	8	Galeazzi Renato (DS-U)	48
Rizzi Cesare (LNFP)	11	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	49
Volontè Luca (UDC)	18	<i>(Modifica del regime di fornitura della somatostatina – n. 3-03760)</i>	50
<i>(Esame articolo 36 – A.C. 4862 ed abbinate)</i> ..	24	Conti Giulio (AN)	51
Presidente	24	Delmastro Delle Vedove Sandro (AN)	50
Bianco Gerardo (MARGH-U)	42	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	50
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	32, 39	<i>(Deposito di armi nei pressi di Roma – n. 3-03761)</i>	51
Boccia Antonio (MARGH-U)	28	Deiana Elettra (RC)	52
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	31, 40	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	52
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	27	<i>(Posizione del Governo sulla domanda d'ingresso della Turchia nell'Unione europea – n. 3-03762)</i>	53
Cabras Antonello (DS-U)	24	Gibelli Andrea (LNFP)	53, 54
Calderoli Roberto, <i>Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	27	Giovanardi Carlo, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	53
Carrara Nuccio (AN)	33		
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	36		
D'Alia Giampiero (UDC)	28, 35		
Leoni Carlo (DS-U)	29, 39		
Mantini Pierluigi (MARGH-U)	36		
Maran Alessandro (DS-U)	38		
Mascia Graziella (RC)	30		
Olivieri Luigi (DS-U)	37		
Soda Antonio (DS-U)	35		
Soro Antonello (MARGH-U)	25		
Ventura Giacomo Angelo Rosario (FI)	40		
Vertone Saverio (Misto-Com.it)	42		
Violante Luciano (DS-U)	34, 41		
<i>(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14,30)</i>	43		
Interrogazioni a risposta immediata (Svolgimento)	43		

	PAG.		PAG.
<i>(La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 16,15)</i>	54	Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	82
Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	55	Maran Alessandro (DS-U)	80
Ripresa discussione – A.C. 4862 ed abbinate .	55	Mascia Graziella (RC)	83
<i>(Ripresa esame articolo 36 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	55	Ruzzante Piero (DS-U)	83
Presidente	55	<i>(Esame articolo 39 – A.C. 4862 ed abbinate)</i> ..	84
Bellillo Katia (Misto-Com.it)	59	Presidente	84
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	59, 61, 64	Amici Sesa (DS-U)	88
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	56, 62	Boccia Antonio (MARGH-U)	94
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	59, 60	Cabras Antonello (DS-U)	90
Buontempo Teodoro (AN)	58, 62	Ceremigna Enzo (Misto-SDI)	89
Cabras Antonello (DS-U)	60	Cossutta Maura (Misto-Com.it)	91
Carrara Nuccio (AN)	57, 59	Mantini Pierluigi (MARGH-U)	86
Cristaldi Nicolò (AN)	55	Montecchi Elena (DS-U)	84
D'Alia Giampiero (UDC)	63	Olivieri Luigi (DS-U)	92
Maran Alessandro (DS-U)	60, 63	Russo Spena Giovanni (RC)	85
Volontè Luca (UDC)	58	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea	97
<i>(Esame articolo 37 – A.C. 4862 ed abbinate)</i> ..	64	Proposta di legge (Rimessione all'Assemblea) .	97
Presidente	64	Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione in sede referente)	98
Brancher Aldo, <i>Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	67	Sull'ordine dei lavori	98
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	70, 74, 76, 78	Presidente	98
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	67, 71, 76	Volontè Luca (UDC)	98
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	70	Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo	98
Grandi Alfiero (DS-U)	67, 79	Presidente	99
Intini Ugo (Misto-SDI)	66	Costa Raffaele (FI)	99
Landi di Chiavenna Gian Paolo (AN)	72	Perrotta Aldo (FI)	99
Leoni Carlo (DS-U)	73, 74	Quartiani Erminio Angelo (DS-U)	98
Mantini Pierluigi (MARGH-U)	66	Ordine del giorno della seduta di domani .	99
Mantovani Ramon (RC)	73	Considerazioni integrative dell'intervento del deputato Luca Volontè relativo all'articolo aggiuntivo Carrara 36.05 ed all'emendamento Elio Vito 36.200 (A.C. 4862 ed abbinate)	100
Maran Alessandro (DS-U)	77	Votazioni elettroniche (Schema) . <i>Votazioni I-XVIII</i>	
Mascia Graziella (RC)	69, 78		
Olivieri Luigi (DS-U)	64, 79		
Volontè Luca (UDC)	71, 75		
<i>(Esame articolo 38 – A.C. 4862 ed abbinate)</i> ..	80		
Presidente	80, 83		
Boccia Antonio (MARGH-U)	81		
Brancher Aldo, <i>Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	83		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,35.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono ottantaquattro.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale S. 2544: Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862 ed abbinate).

PRESIDENTE avverte che il subemendamento Mascia 0.35.200.5 e l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02 sono stati ritirati prima dell'inizio della seduta.

Riprende quindi l'esame dell'articolo 35 del disegno di legge costituzionale e delle proposte emendative ad esso riferite.

Avverte altresì che è stata chiesta la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,10.

Si riprende la discussione.

GRAZIELLA MASCIA richiama le ragioni che la inducono a sostenere la necessità di sopprimere l'articolo 35 del disegno di legge costituzionale in esame, come proposto dagli identici emendamenti Bressa 35.1 e Perrotta 35.70.

ALESSANDRO MARAN, richiamate le finalità dell'emendamento Bressa 35.1, osserva che le modifiche dell'articolo 118 della Costituzione proposte dalla maggioranza non recepiscono le istanze provenienti dalle autonomie locali.

GIANCLAUDIO BRESSA, giudicate ultronee le modifiche che si intendono apportare all'articolo 118 della Costituzione, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 35.1.

ALDO PERROTTA ritira il suo emendamento 35.70.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 35.1.

ALDO PERROTTA ritira il suo subemendamento 0.35.200.4.

GRAZIELLA MASCIA giudica inopportuno il riconoscimento nella Costituzione del ruolo della Conferenza Stato-regioni.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta un orientamento contrario al subemendamento 0.35.200.9 della Commissione che, a suo giudizio, costituzionalizza un modello di Conferenza Stato-regioni più debole rispetto a quello attualmente vigente.

MARCO BOATO dichiara l'astensione sul subemendamento 0.35.200.9 della Commissione, del quale giudica inadeguata la formulazione, pur condividendo l'obiettivo di costituzionalizzare la Conferenza Stato-regioni.

ALESSANDRO MARAN, nel manifestare un orientamento contrario al subemendamento 0.35.200.9 della Commissione, sottolinea, in particolare, che il modello di Senato federale proposto dalla riforma costituzionale in esame non può assolvere a funzioni di coordinamento con le regioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.35.200.9 della Commissione.

FRANCO RAFFALDINI ritiene che la modifica proposta con il subemendamento 0.35.200.10 della Commissione rappresenti un arretramento rispetto alla legislazione vigente.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.35.200.10 della Commissione.

ALFONSO GIANNI richiama le finalità del subemendamento Mascia 0.35.200.6, soppressivo del sesto comma dell'emendamento Elio Vito 35.200.

MAURA COSSUTTA dichiara voto favorevole sul subemendamento Mascia 0.35.200.6.

GERARDO BIANCO riterrebbe necessario consultare il popolo italiano per ricevere il mandato ad operare una revisione costituzionale.

CESARE RIZZI giudica contraddittorie le affermazioni del deputato Gerardo Bianco, alla luce di quanto operato dal centrosinistra nella scorsa legislatura in tema di riforme costituzionali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il subemendamento Mascia 0.35.200.6.

GRAZIELLA MASCIA dichiara l'astensione sul subemendamento 0.35.200.11 della Commissione.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.35.200.11 della Commissione.

MAURA COSSUTTA dichiara il voto contrario dei deputati della componente politica Comunisti italiani del gruppo Misto sul subemendamento in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.35.200.11 della Commissione.

LUIGI OLIVIERI illustra le finalità del suo subemendamento 0.35.200.1.

PIERLUIGI MANTINI, giudicata opportuna la prospettata ipotesi di favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni, dichiara di condividere le finalità sottese al subemendamento Olivieri 0.35.200.1.

DONATO BRUNO, *Relatore*, invita i presentatori a ritirare il subemendamento Olivieri 0.35.200.1, alla luce della formulazione del subemendamento 0.35.200.250 della Commissione.

LUIGI OLIVIERI ritira i suoi subemendamenti 0.35.200.1 e 0.35.200.2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva gli identici subemendamenti Olivieri 0.35.200.3 e Bressa 0.35.200.8.

DONATO BRUNO, *Relatore*, precisa che l'eventuale approvazione dell'emendamento Elio Vito 35.200, interamente sostitutivo dell'articolo 35, non determinerà effetti preclusivi sulle votazioni relative all'articolo 13 del disegno di legge costituzionale in esame, concernente il proce-

dimento legislativo. Ritiene, pertanto, che eventuali antinomie potranno essere risolte in sede di coordinamento del testo.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.35.200.250 della Commissione.

ANTONINO LO PRESTI manifesta un orientamento favorevole alla introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevista dall'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato.

GIANCLAUDIO BRESSA osserva che, pur contenendo taluni elementi di novità, la formulazione dell'articolo 118 della Costituzione proposta con l'emendamento Elio Vito 35.200 non appare sufficientemente chiara ed efficace; dichiara pertanto voto contrario sull'emendamento in esame, interamente sostitutivo dell'articolo 35.

LUCA VOLONTÈ, sottolineata l'importanza della norma che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, anche mediante misure di carattere fiscale, giudica condivisibile, tra l'altro, il prospettato esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni. Riterrebbe peraltro opportuno procedere a distinte votazioni sui singoli commi dell'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

PIERLUIGI MANTINI giudica condivisibile il principio di sussidiarietà orizzontale, pur esprimendo talune perplessità sulle modalità prospettate per il suo recepimento nel testo costituzionale.

ALESSANDRO MARAN dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato, sebbene in esso siano state recepite talune istanze rappresentate dall'opposizione.

GRAZIELLA MASCIA dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato.

LUIGI OLIVIERI, nel dare atto alla maggioranza di avere recepito talune istanze rappresentate dall'opposizione, lamenta tuttavia il mancato pieno riconoscimento costituzionale dei piccoli comuni, segnatamente di quelli ubicati nelle zone montane.

GIANFRANCO BLASI sottolinea il carattere innovativo dell'emendamento Elio Vito 35.200, che introduce nella Carta costituzionale il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

ANTONIO BOCCIA giudica inadeguate le modalità attuative del condivisibile principio di sussidiarietà previste dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, come modificato dall'emendamento Elio Vito 35.200, nel testo subemendato.

GIAMPIERO D'ALIA invita l'opposizione ad esprimere voto favorevole sull'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato, del quale richiama gli aspetti più innovativi.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 35.

PRESIDENTE ricorda che, a seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le tematiche relative alle modifiche dell'articolo 119 della Costituzione saranno affrontate in una fase successiva dell'*iter* del disegno di legge.

Avverte pertanto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame degli articoli aggiuntivi Nuvoli 35.03 e Perrotta 35.02.

Passa quindi all'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ANTONELLO CABRAS richiama l'opportunità di demandare alla legge ordina-

ria la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, al quale si potrebbe ricorrere in maniera impropria, determinando un incremento dei conflitti di attribuzione sollevati innanzi alla Corte costituzionale.

ANTONELLO SORO, nel sottolineare la validità della revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione varata al termine della scorsa legislatura e confermata da un *referendum* popolare, manifesta un orientamento contrario all'articolo 36 del disegno di legge in esame, che riconosce inopinatamente al Governo poteri sostitutivi su materie di competenza esclusiva delle regioni.

DONATO BRUNO, *Relatore*, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.36.200.250 della Commissione, nel testo corretto; esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 36.200 ed invita al ritiro dell'emendamento Landolfi 36.70, nonché dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

ANTONIO BOCCIA chiede chiarimenti sulla formulazione del subemendamento 0.36.200.250 della Commissione e dell'emendamento Elio Vito 36.200.

GIAMPIERO D'ALIA precisa che con le modifiche proposte all'articolo 120 della Costituzione si intendono recepire pronunzie della Corte costituzionale in tema di potere sostitutivo dello Stato.

CARLO LEONI auspica la soppressione dell'articolo 36 del disegno di legge in esame, come proposto nel suo emendamento 36.2, ritenendo che la formulazione del vigente articolo 120 della Costituzione sia maggiormente rispettosa delle prero-

gative regionali, anche perché reca una rigorosa disciplina dei poteri sostitutivi del Governo.

GRAZIELLA MASCIA richiama le ragioni per le quali ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 36 del disegno di legge costituzionale in esame.

GIANCLAUDIO BRESSA, nell'evidenziare l'opportunità di introdurre la cosiddetta clausola di flessibilità — intesa come una serie di procedure volte a tutelare l'interesse della Repubblica — all'interno dell'articolo 117, richiama le finalità dell'emendamento Leoni 36.2, soppressivo dell'articolo 36, nel testo della Commissione.

MARCO BOATO, nel dichiarare di condividere le argomentazioni svolte dai deputati Leoni e Bressa, precisa che l'emendamento Leoni 36.2 è volto a sopprimere l'ennesima modifica proposta all'articolo 120 della Costituzione, che peraltro appare incongruente rispetto al testo votato dal Senato.

NUCCIO CARRARA precisa che la formulazione proposta dell'articolo 120 attribuisce i poteri sostitutivi alla legge dello Stato e non solo al Governo, fornendo quindi maggiori garanzie.

LUCIANO VIOLANTE, nel paventare il rischio che, ove attuate, le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione consentirebbero alle maggioranze parlamentari di modificare leggi regionali, senza fare salva la garanzia dell'intervento di un soggetto terzo, ovvero la Corte costituzionale, invita il Comitato dei nove a fornire chiarimenti in merito.

ANTONIO SODA osserva che la formulazione proposta dell'articolo 120 stabilisce la sovrapposizione del potere legislativo statale ogni qualvolta una maggioranza di Governo giudichi una legge regionale in contrasto con i principi genericamente previsti nel testo in esame.

GIAMPIERO D'ALIA precisa che l'articolo 36 del disegno di legge in esame è conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di potere sostitutivo nei confronti delle regioni.

PIERLUIGI MANTINI si associa alla richiesta di chiarimenti formulata del deputato Violante.

MAURA COSSUTTA richiama le ragioni per le quali giudica opportuna la soppressione dell'articolo 36.

LUIGI OLIVIERI invita il relatore a fornire i chiarimenti auspicati, in particolare, dal deputato Mantini, in ordine alla portata normativa dell'articolo 36 in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Leoni 36.2 e Zeller 36.6.

ALESSANDRO MARAN osserva che la formulazione del subemendamento 0.36.200.250 della Commissione appare in contraddizione con la conclamata *devolution*.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.36.200.250 della Commissione, nel testo corretto.

MARCO BOATO prospetta l'opportunità che il subemendamento Leoni 0.36.200.2, altrimenti precluso dalla votazione testé effettuata, sia riferito alla lettera a) dell'emendamento Elio Vito 36.200, come modificato dal subemendamento 0.36.200.250 della Commissione, testé approvato.

CARLO LEONI, osservato che dalla lettura dell'articolo 120 della Costituzione, nella formulazione proposta dal disegno di legge in esame, non si evince la garanzia che il potere sostitutivo dello Stato è esercitato in caso di inerzia legislativa della regione, invita l'Assemblea ad approvare il subemendamento Bressa 0.36.200.3.

PRESIDENTE ritiene di non poter accedere alla richiesta precedentemente formulata dal deputato Boato.

MARCO BOATO prende atto della determinazione assunta dalla Presidenza, pur rilevando l'importanza del tema evocato nel subemendamento Leoni 0.36.200.2.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo subemendamento 0.36.200.3 e ne raccomanda l'approvazione.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, giudicate infondate le preoccupazioni espresse in ordine all'applicazione del principio di supremazia, dichiara voto contrario sul subemendamento Bressa 0.36.200.3.

LUCIANO VIOLANTE ritiene che le modifiche proposte all'articolo 120 della Costituzione in tema di potere sostitutivo siano incompatibili con i principi di uno Stato federale.

GERARDO BIANCO sottolinea le difficoltà interpretative che connotano la normativa costituzionale in esame.

SAVERIO VERTONE sottolinea la necessità di evitare che l'esercizio del potere sostitutivo possa tradursi in una lesione delle prerogative regionali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il subemendamento Bressa 0.36.200.3.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta, che sospende fino alle 14,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

**Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.**

Il deputato GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE illustra la sua interrogazione n. 3-3756, sulle iniziative per superare la crisi occupazionale in Sicilia, alla quale risponde il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ROBERTO MARONI (vedi resoconto stenografico pag. 43).

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE si dichiara profondamente insoddisfatto della generica risposta, in considerazione del fatto che il Governo sembra non rendersi conto dell'eccezionale gravità della crisi occupazionale in Sicilia: invita pertanto l'Esecutivo a ripristinare gli interventi economici posti in essere dai Governi di centrosinistra, che avevano contribuito al rilancio produttivo ed occupazionale del Mezzogiorno.

Il deputato ANTONIO LEONE illustra la sua interrogazione n. 3-3763, sulle questioni connesse alla rivalutazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 45).

GIANFRANCO BLASI, nel dichiararsi soddisfatto per la puntualità della risposta, sottolinea la necessità di evitare un indiscriminato ed iniquo incremento dei canoni demaniali marittimi nell'intero territorio nazionale.

Il deputato LUANA ZANELLA illustra la sua interrogazione n. 3-3757, sull'ipotesi di trasferire a Venezia la sede della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 46).

LUANA ZANELLA esprime apprezzamento per la risposta fornita dal ministro, auspicando che entro il mese di novembre la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato proceda effettivamente al disbrigo di tutte le pratiche relative alle richieste di asilo.

Il deputato ANNA MARIA LEONE illustra la sua interrogazione n. 3-3758, sulle iniziative per garantire che gli oneri di manutenzione e sostituzione degli apparecchi acustici siano a carico del Servizio sanitario nazionale, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 47).

ANNA MARIA LEONE, nel dichiararsi soddisfatta, auspica la sollecita soluzione del problema evocato nell'atto di sindacato ispettivo.

Il deputato RENATO GALEAZZI illustra l'interrogazione Battaglia n. 3-3759, sull'ipotesi di esclusione degli ordini professionali dalla partecipazione attiva all'Educazione continua in medicina (ECM), alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 49).

AUGUSTO BATTAGLIA, osservato che nella risposta non è stato chiarito come la FISM, fondata dal ministro della salute, ha impiegato i finanziamenti statali, ritiene che il decreto ministeriale richiamato nell'atto ispettivo persegua interessi di parte, a scapito dei diritti dei cittadini.

Il deputato SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE illustra la sua interrogazione n. 3-3760, sulla modifica del regime di fornitura della somatostatina, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 50).

GIULIO CONTI auspica che il contraddittorio provvedimento paventato nell'atto di sindacato ispettivo, che non è stato ancora adottato in virtù delle iniziative

assunte da rappresentanti di Alleanza nazionale, non sia mai emanato, ponendosi in contrasto con il diritto alla libertà terapeutica.

Il deputato ELETTRA DEIANA illustra la sua interrogazione n. 3-3761, su un deposito di armi nei pressi di Roma, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 52).

ELETTRA DEIANA, nel giudicare la risposta assolutamente insoddisfacente, lamenta, in particolare, che è stato eluso il quesito relativo agli altri depositi di armi abbandonati e non custoditi presenti sul territorio nazionale.

Il deputato ANDREA GIBELLI illustra l'interrogazione Cè n. 3-3762, concernente la posizione del Governo sulla domanda d'ingresso della Turchia nell'Unione europea, alla quale risponde il ministro per i rapporti con il Parlamento, CARLO GIOVANARDI (vedi resoconto stenografico pag. 53).

ANDREA GIBELLI, manifestata netta contrarietà, a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana, alla posizione espressa dal rappresentante del Governo, preannunzia l'assunzione di iniziative – anche di carattere referendario – volte ad evitare che si dia seguito all'eventuale accoglimento della domanda di adesione della Turchia all'Unione europea.

PRESIDENTE sospende la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 16,15.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono ottantuno.

Si riprende la discussione.

NICOLÒ CRISTALDI, precisato che l'emendamento Elio Vito 36.200 reca disposizioni che fanno salve le competenze della Corte costituzionale, dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale.

GIANCLAUDIO BRESSA osserva che l'esplicito riconoscimento del potere sostitutivo statale riferito all'autorità legislativa delle regioni denota le perplessità che la stessa maggioranza nutre sull'assetto e sulle competenze del prospettato Senato federale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Elio Vito 36.200, come subemendato.

NUCCIO CARRARA insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 36.05, volto a prevedere un criterio cui le regioni dovranno attenersi nei propri statuti ai fini della composizione dei consigli regionali.

TEODORO BUONTEMPO, a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, dichiara di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

LUCA VOLONTÈ prospetta l'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

NUCCIO CARRARA dichiara la propria disponibilità ad accedere alla richiesta di accantonamento proposta dal deputato Volontè.

DONATO BRUNO, *Relatore*, concorda anch'egli sull'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

MARCO BOATO ricorda che l'attuale testo dell'articolo 122 della Costituzione fu approvato da una larga maggioranza parlamentare.

KATIA BELLILLO dichiara di condividere l'opportunità di riflettere ulteriormente sulla questione posta con l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

PRESIDENTE avverte che, non essendovi obiezioni, deve intendersi pertanto accantonato l'esame dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

ANTONELLO CABRAS ritira il suo articolo aggiuntivo 36.02, osservando che il tema da esso evocato potrà più opportunamente essere affrontato con riferimento ad altra parte del testo.

ALESSANDRO MARAN ritira il suo articolo aggiuntivo 36.03, del quale richiama le finalità.

MARCO BOATO illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 36.04, del quale raccomanda l'approvazione, che fissa un principio già previsto dalla legislazione ordinaria vigente in materia.

GIANCLAUDIO BRESSA sottolinea l'opportunità di conferire rilevanza costituzionale ad un principio già previsto dalla legislazione vigente.

TEODORO BUONTEMPO, giudicato condivisibile l'articolo aggiuntivo Boato 36.04, riterrebbe opportuno introdurre nella Carta fondamentale anche gli altri criteri generali che le singole regioni dovranno rispettare nel disciplinare l'elezione di consiglieri e presidente della giunta regionale.

ALESSANDRO MARAN condivide l'opportunità di costituzionalizzare il principio dell'ineleggibilità dopo il secondo mandato per i presidenti delle regioni.

GIAMPIERO D'ALIA prospetta l'opportunità di accantonare anche l'esame dell'articolo aggiuntivo Boato 36.04, al fine di consentire una più compiuta e complessiva riflessione sul sistema di elezione di consiglieri e presidente della giunta regionale.

MARCO BOATO accede alla proposta di accantonamento del suo articolo aggiuntivo 36.04.

PRESIDENTE, acquisito l'assenso del relatore, avverte che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'articolo aggiuntivo Boato 36.04.

Passa quindi all'esame dell'articolo 37 e delle proposte emendative ad esso riferite.

LUIGI OLIVIERI, sottolineata l'opportunità di riconoscere il diritto di voto agli stranieri residenti in Italia, almeno con riferimento alle elezioni per i consigli regionali, riterrebbe altresì essenziale consentire all'istituendo Consiglio delle autonomie locali la potestà di partecipare al procedimento legislativo regionale relativamente alle materie riguardanti le competenze degli enti locali.

PIERLUIGI MANTINI, pur condividendo le argomentazioni del deputato Olivieri, dichiara che non voterà l'emendamento Bressa 37.71, non ritenendo opportuno attribuire alle regioni la competenza in materia di riconoscimento del diritto di voto agli stranieri.

UGO INTINI manifesta un orientamento favorevole agli emendamenti presentati, ispirati alla logica della riduzione del danno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

UGO INTINI ritiene inoltre che l'attuazione delle norme previste dal provvedimento in esame determinerà gravi rischi per l'assetto unitario del Paese.

DONATO BRUNO, *Relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 37.200, nonché sulla parte consequenziale dell'emendamento Pacini 37.73, ove sia posto in votazione per parti separate; esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

ALFIERO GRANDI, ricorda la recente sentenza del Consiglio di Stato favorevole al riconoscimento del diritto di voto — segnatamente con riferimento alla elezione dei consigli circoscrizionali — agli stranieri residenti in Italia, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 37.74, identico all'emendamento Bressa 37.71; auspica, comunque, che in materia si instauri un costruttivo dialogo tra maggioranza ed opposizione.

GRAZIELLA MASCIA condivide pienamente l'inserimento nella Costituzione della possibilità per le regioni di concedere il diritto di voto agli stranieri residenti sul territorio nazionale.

GIANCLAUDIO BRESSA, sottolinea la rilevanza politica della materia oggetto dell'articolo 123 della Costituzione, esprime rammarico per il fatto che il Parlamento ha perso un'occasione per svolgere, al riguardo, una riflessione seria e costruttiva.

MAURA COSSUTTA evidenzia l'impossibilità di individuare punti di convergenza con le forze politiche di maggioranza sul riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti in Italia.

DONATO BRUNO, *Relatore*, chiarisce le ragioni del parere contrario espresso sugli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74.

LUCA VOLONTÈ sottolinea che, a differenza di quanto accaduto nella scorsa legislatura, presso la I Commissione si è svolto un intenso lavoro istruttorio su provvedimenti finalizzati all'integrazione degli stranieri residenti sul territorio nazionale.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA osserva che anche Alleanza nazionale partecipa con attenzione e spirito costruttivo

al dibattito sulle tematiche connesse alla concessione del diritto di voto, nelle consultazioni amministrative, agli extracomunitari residenti in Italia.

RAMON MANTOVANI giudica pretestuose le considerazioni svolte dal deputato Volontè, che ritiene siano volte unicamente ad escludere dal dibattito in corso la questione relativa al diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio nazionale.

CARLO LEONI auspica una tempestiva e positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento concernente il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri che risiedono in Italia.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74.

PRESIDENTE prende atto che l'emendamento Pacini 37.73 è stato ritirato dal presentatore.

GIANCLAUDIO BRESSA rileva che il suo emendamento 37.72 è volto a prevedere la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo regionale nelle materie riguardanti le competenze degli enti locali.

CARLO LEONI sottolinea che l'emendamento Bressa 37.72 è ispirato all'esigenza di conciliare le istanze di realtà storiche diverse ma non contrapposte, quali le regioni e le autonomie locali.

LUCA VOLONTÈ prospetta l'opportunità che l'emendamento Bressa 37.72 sia posto in votazione per parti separate.

DONATO BRUNO, *Relatore*, osserva che a tal fine si renderebbe necessaria una riformulazione della prima parte dell'emendamento Bressa 37.72, nel senso di renderla identica alla prima parte dell'emendamento Elio Vito 37.200.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene di non poter accedere alla riformulazione prospettata dal relatore.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 37.72 ed il subemendamento Boato 0.37.200.1; approva quindi l'emendamento Elio Vito 37.200.

ALESSANDRO MARAN dichiara voto contrario sull'articolo 37 del disegno di legge costituzionale in esame.

GRAZIELLA MASCIA, nel paventare il rischio di un'eventuale ripristino dell'istituto dell'apposizione del visto da parte del commissario del Governo sugli statuti regionali, dichiara voto contrario sull'articolo 37.

GIANCLAUDIO BRESSA dichiara con convinzione voto contrario sull'articolo 37, ritenendo particolarmente grave il fatto che la maggioranza ed il Governo non abbiano inteso recepire le proposte emendative dell'opposizione, finalizzate ad introdurre elementi di garanzia nel testo dell'articolo 123 della Costituzione.

LUIGI OLIVIERI manifesta un orientamento contrario all'articolo 37, alla luce dell'indisponibilità della maggioranza ad affrontare la questione relativa al riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale.

ALFIERO GRANDI dichiara voto contrario sull'articolo 37 del disegno di legge in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 37, nel testo emendato.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ALESSANDRO MARAN richiama le ragioni che lo inducono ad esprimere un orientamento contrario all'articolo 38.

ANTONIO BOCCIA invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere, in relazione all'istituto della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, una disciplina analoga a quella prospettata in ordine alla sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio; ritiene inoltre necessario prevedere più ampie garanzie relativamente alla fattispecie dello scioglimento di un consiglio regionale con decreto motivato del Presidente della Repubblica.

DONATO BRUNO, *Relatore*, riterrebbe opportuno accantonare la votazione dell'articolo 38, al fine di consentire al Comitato dei nove un'attenta valutazione delle questioni evocate dal deputato Boccia. Esprime comunque parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200 e parere contrario sull'emendamento Leoni 38.10.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

PIERO RUZZANTE chiede che sia accantonato anche l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE ritiene si possa procedere alla votazione dell'emendamento Leoni 38.10, interamente soppressivo dell'articolo 38, ed accantonare successivamente l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200, nonché la votazione dell'articolo 38.

GRAZIELLA MASCIA richiama le ragioni che la inducono a sostenere l'opportunità di sopprimere l'articolo 38 del disegno di legge in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Leoni 38.10.

PRESIDENTE avverte che, non essendosi obiettate obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200, nonché la votazione dell'articolo 38.

Passa pertanto all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ELENA MONTECCHI sottolinea l'inefficacia del sistema di regolamentazione dei rapporti tra Stato e regioni risultante dal combinato disposto degli articoli 120 e 127 della Costituzione, come modificati dal disegno di legge in esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

GIOVANNI RUSSO SPENA, rilevato il carattere confuso e contraddittorio della riforma costituzionale in esame, che rischia di alimentare i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, osserva che attraverso l'introduzione del principio dell'interesse nazionale si cerca di porre surrettiziamente rimedio alla inevitabile frammentazione normativa in ambito regionale.

PIERLUIGI MANTINI, nell'esprimere forti perplessità sulla procedura delineata — peraltro in modo generico ed inadeguato — dall'articolo 39 del provvedimento in esame per l'esercizio del potere statale di annullamento di leggi regionali che risultino in contrasto con l'interesse nazionale, lamenta l'assoluta indeterminazione di tale concetto; giudica inoltre irragionevole, più in generale, il prospettato assetto istituzionale.

SESA AMICI manifesta un orientamento fermamente contrario all'articolo 39, ritenendo, in particolare, che il previsto limite dell'interesse nazionale sia surrettiziamente volto ad ostacolare l'esercizio della potestà legislativa regionale.

ENZO CEREMIGNA, nel ritenere che le norme recate dall'articolo 39 introducano ulteriori elementi di confusione nel sistema istituzionale delineato dal provvedimento in esame, giudica ineludibile l'ipotesi del ricorso al *referendum* confermativo previsto dall'articolo 138 della Co-

stituzione; auspica pertanto, a nome dei deputati della componente politica Socialisti democratici italiani del gruppo Misto, l'approvazione degli identici emendamenti interamente soppressivi del predetto articolo 39.

ANTONELLO CABRAS, nel manifestare un orientamento contrario all'articolo 39, giudica, in particolare, eccessiva la proposta di sottoporre addirittura al Parlamento in seduta comune le leggi regionali ritenute contrarie all'interesse nazionale.

MAURA COSSUTTA, espressa netta contrarietà, per ragioni di carattere politico e culturale, all'articolo 39 del disegno di legge costituzionale in esame, che ritiene ispirato ad una logica di stampo eversivo, lamenta l'eccessiva indeterminazione del concetto di interesse nazionale.

LUIGI OLIVIERI ritiene che la modifica proposta all'articolo 127 della Costituzione penalizzi gravemente la potestà legislativa delle regioni, prevedendo un giudizio politico di merito sui provvedimenti da esse approvati.

Sottolinea altresì che il prospettato assetto costituzionale appare lesivo dei principi propri di un ordinamento federale.

ANTONIO BOCCIA ritiene che le disposizioni recate dell'emendamento Elio Vito 39.200 siano gravemente lesive dell'autonomia legislativa delle regioni; giudica inoltre di stampo autoritario la proposta di demandare ad una maggioranza politica il giudizio relativo alla conformità delle leggi regionali all'interesse nazionale.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE comunica la modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea predisposta a seguito della

odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo (*vedi resoconto stenografico pag. 97*).

**Rimessione all'Assemblea
di una proposta di legge.**

(Vedi resoconto stenografico pag. 97).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge n. 5302, di conversione del decreto-legge n. 234 del 2004.

Il disegno di legge è assegnato alla II Commissione in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

LUCA VOLONTÈ invita la Presidenza della Camera e la presidenza della III Commissione ad intervenire presso il Parlamento del Mozambico per acquisire informazioni sulla drammatica vicenda relativa al sequestro, verificatosi in quel paese, di circa centocinquanta bambini e adolescenti.

PRESIDENTE assicura che riferirà la richiesta formulata dal deputato Volontè al Presidente della Camera ed al presidente della III Commissione.

**Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo.**

EMILIO ANGELO QUARTIANI, RAFFAELE COSTA e ALDO PERROTTA sollecitano la risposta ad atti di sindacato ispettivo da loro rispettivamente presentati.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo; precisa peraltro che l'Esecutivo è stato reiteratamente invitato a fornire una sollecita risposta all'atto ispettivo richiamato dal deputato Costa.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 30 settembre 2004, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 99).

La seduta termina alle 20,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,35.

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armosino, Ballaman, Boato, Buemi, Carboni, Cicu, Cola, Dozzo, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Iannuccilli, La Malfa, Martusciello, Mazzocchi, Mazzoni, Molgora, Palumbo, Pisapia, Sgobio, Siniscalchi, Stucchi, Valducci e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: S. 2544 – Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862) e delle abbinate proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Cle-

rici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccheo; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Piscichio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; Consiglio regionale della Puglia; Consiglio regionale della Puglia; Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044) (ore 9,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato in prima deliberazione dal Senato: Modificazione di articoli della parte II della Costituzione, e delle abbinate proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Clerici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccheo; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Piscichio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; del Consiglio regionale della Puglia; del Consiglio regionale della Puglia; e dei deputati Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori.

Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati il subemendamento Mascia 0.35.200.5 e l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore e il Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 35.

***(Ripresa esame dell'articolo 35
- A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 35 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinata sezione 1*).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bressa 35.1 e Perrotta 35.70.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,42).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,10.

Si riprende la discussione.

***(Ripresa esame dell'articolo 35
- A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, l'articolo 35 concerne le modifiche all'articolo 118 della Costituzione. Nella prima parte dell'articolo 35, il Governo e la maggioranza intervengono sul terzo comma dell'articolo 118, modificando la forma di intesa e coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali. A mio avviso, questa prima parte, in realtà, tradisce semplicemente la debolezza dell'impianto che avete proposto e che non viene risolta con la previsione del Senato federale (permangono tutti i problemi e le contraddizioni sulle quali torneremo a discutere). Ribadisco, pertanto, che la necessità di articolare ulteriormente questa prima parte tradisca, in realtà, una debolezza che non viene risolta dal punto di vista ordinamentale, nemmeno con la costituzione del cosiddetto Senato federale.

Nella seconda parte dell'articolo - a noi sta più a cuore ed è la vera la ragione per cui chiediamo la soppressione dell'articolo in esame - si introduce la sussidiarietà orizzontale, che, come sappiamo, ha comportato, nel corso di questi mesi, di questi ultimi anni, la delega da parte del pubblico alle varie forme privatistiche. Già nell'articolo 118 attualmente in vigore si parla di iniziativa autonoma o associata dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In particolare, le regioni (lo hanno persino introdotto nei loro statuti) hanno delegato alle associazioni (molto spesso si è trattato di cooperative) la soddisfazione dei bisogni primari.

La materia sanitaria e socio-assistenziale è stata assegnata attraverso lo strumento dell'appalto, naturalmente a ribasso. Ciò ha provocato, in particolare, una discrepanza di situazioni tra regioni e comuni, una riduzione dei livelli di qualità, nonché il tradimento (sotto forme diverse ed, in particolare, mi riferisco alle pseudo cooperative) dei diritti contrattuali dei lavoratori.

Questa parte era già presente nell'articolo 118 attualmente in vigore; le modifiche, introdotte dalla maggioranza e dal Governo, vanno a peggiorare ulterior-

mente questa situazione, poiché non solo si prevede di favorire i soggetti singoli ed associati che dovranno sostituire, anzi che già si sostituiscono al pubblico nella soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini (quelli previsti dalla I parte della Costituzione), ma addirittura di riconoscerli. Viene, pertanto, riconosciuta e favorita la costituzione di soggetti in forma autonoma ed associata.

Si fa, inoltre, riferimento all'autonoma iniziativa di enti di autonomia funzionale per le medesime attività. In questo caso, si parla chiaramente di enti privati e di tutta la materia delle privatizzazioni che fino adesso è stata poco sperimentata. In qualche comune, anche in quelli importanti come quello di Roma, si cerca di regolamentare la materia, quanto meno stabilendo forme di accreditamento che fissino alcuni principi di salvaguardia, in modo che non ci si affidi totalmente al mercato.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, — com'è previsto, ad esempio, nello statuto della regione Lazio —, questa logica del mercato, della privatizzazione e addirittura della concorrenza al ribasso sul piano dei costi viene introdotta a scapito della qualità del servizio e dei diritti fondamentali dei cittadini.

Queste sono le principali ragioni per le quali chiediamo la soppressione dell'articolo 35, ritenendo che l'attuale articolo 118 della Costituzione — da noi comunque criticato — rappresenti un punto di riferimento migliore rispetto alle modifiche che si intendono introdurre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, le modifiche che la maggioranza propone di introdurre all'articolo 118 della Costituzione in realtà raccolgono buona parte delle richieste da noi avanzate nel corso della discussione e sollecitate anche dal mondo delle autonomie. Si tratta di richieste volte a stabilire canali operativi e comunicativi, per far fronte alle esigenze proprie di un ordinamento

federale e per coinvolgere le istituzioni del governo territoriale.

Nei giorni scorsi abbiamo discusso del rigido riparto proposto con l'articolo 117, tanto che sono state introdotte competenze esclusive nonché, per dichiarazione esplicita da parte della Lega Nord, un modello di federalismo estraneo alle evoluzioni in senso cooperativo dei rapporti tra centro e autonomie già in corso nei più grandi paesi europei e del mondo: un'idea di federalismo nel quale le regioni e il centro si incontrano il meno possibile.

Tuttavia, il vero problema non è quello di riscrivere i rapporti tra i diversi livelli di governo, come se la questione fosse quella di separare le funzioni, le competenze e gli enti. Il problema è quello di individuare le istituzioni della cooperazione, come la Corte costituzionale ci ha ripetuto fino alla noia.

Dunque, l'articolo 118 disciplina diverse forme cooperative: si prevede la costituzionalizzazione delle conferenze (sia della Conferenza Stato-regioni, sia delle forme di collaborazione tra Stato ed enti locali); si stabiliscono forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni, che intervengono proprio nella separazione che l'articolo 117 ha in qualche modo proposto e rimodulato; si riconoscono le autonomie funzionali nonché l'iniziativa autonoma dei cittadini, riproponendo il cosiddetto *empowerment*, sistema tipico degli ordinamenti federali; si introducono inoltre forme associate di piccoli comuni.

Tuttavia, il quadro di rapporti proposto rischia di aggirare la questione di fondo, che rimane quella del Senato, cioè della mancata organizzazione di una sede destinata permanentemente ad assorbire e a negoziare le tensioni tra il centro e la periferia.

Inoltre, rimane irrisolto tanto il problema della composizione del Senato, che non rappresenta compiutamente un modello partecipativo da parte delle realtà territoriali, quanto quello delle competenze. Infatti, il Senato, pur rimanendo svincolato dal rapporto fiduciario, mantiene l'ultima parola su diverse materie.

Si è concesso più del dovuto, quindi, alle comprensibili resistenze dei senatori, ma per accontentare tutti si mantiene in piedi un ginepraio, vero punto debole della riforma e origine di disordine istituzionale, in quanto rende impossibile la definizione armonica delle necessità collaborative e comunicative, oggi proposte con le modifiche all'articolo 118.

Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento Bressa 35.1 soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'articolo 118, che potrebbe essere soprannominato « vorrei ma non posso », è in qualche modo la fotografia dell'azione riformatrice che state mettendo in atto. Esistono problemi evidenti che devono essere affrontati con chiarezza e linearità.

L'onorevole Maran, in proposito, ha appena ricordato la questione del Senato federale, ovvero il luogo dove avviene la collaborazione interistituzionale e la cooperazione legislativa tra ambito regionale e nazionale. Ne esistono però anche altre, che sono state in qualche modo riassunte nella riformulazione di questo articolo.

Innanzitutto, vorrei far notare al relatore, onorevole Bruno, che rispetto alla discussione e ai voti espressi in quest'aula, successivi alla formulazione di questo testo e del relativo subemendamento, esistono alcune incongruenze. Infatti, avevate cercato di inserire in questo articolo il principio della « leale collaborazione ». Con l'approvazione dell'emendamento e con il conseguente inserimento del principio « leale collaborazione e sussidiarietà » all'articolo 114, il principio stesso è stato reso in qualche modo informatore di tutto il Titolo V; la sua collocazione nell'articolo in oggetto appare, quindi, se non incongrua, almeno ultronea.

La dimostrazione che la riscrittura è faticosa e tradisce il tentativo di metter mano all'articolo sbagliato, palesando al-

cune incongruenze sulla riforma del Titolo V, è data da una serie di questioni. Ad esempio, nella riformulazione dell'articolo 118 modificate ed estendete le materie per cui è previsto che la legge dello Stato disciplini forme di coordinamento con le regioni. Il testo attualmente vigente, riformato dal Titolo V, si riferisce a materie di competenza esclusiva dello Stato, quali l'immigrazione, l'ordine pubblico nonché la tutela di beni culturali. La norma allora fu pensata proprio per preparare il ruolo delle regioni nelle suddette materie.

Nella vostra riforma aggiungete alcune materie concorrenti, su cui già la legge dello Stato ha il compito di stabilire alcuni principi e le adeguate forme di coordinamento. Cosa si pensa di cambiare, introducendo in maniera un po' casuale ulteriori materie? Qual è la filosofia alla base di tale modifica?

Onestamente è difficile capirlo e diventa ancora più difficile farlo dopo che all'articolo 114 è stato inserito il principio di « leale collaborazione », che invece dovrebbe illuminare ed ispirare tutto il Titolo V. Esistono poi altre questioni che, però, mi riservo di analizzare più compiutamente nel corso dei successivi interventi e che riguardano le forme di coordinamento, in particolare la costituzionalizzazione delle conferenze, aspetto importante ma non sufficiente, se messo in relazione con le modalità con cui viene effettuato.

Tutto questo dovrebbe farci riflettere sulla reale necessità di modificare l'articolo 118, secondo la riformulazione così organica da voi effettuata, oppure occorre chiedersi se sia preferibile intervenire con singole modifiche puntuali come, ad esempio, quelle in relazione alle forme di collaborazione per i piccoli comuni e quelli di area montana, o relativamente alla costituzionalizzazione delle conferenze e così via.

La riscrittura da voi fatta è stata sorpassata dal successivo lavoro dell'Assemblea e risulta sostanzialmente incongrua. Da queste ragioni trae origine il voto favorevole alla soppressione dell'articolo

118, evidentemente diverse rispetto a quelle da cui scaturiva la nostra contrarietà all'articolo 117.

Le modifiche all'articolo 117 sono profondamente sbagliate, per i motivi che abbiamo ricordato nel corso del dibattito.

Quanto all'articolo 118, riteniamo che le modifiche proposte, anziché agevolare una migliore comprensione delle norme introdotte con la riforma del Titolo V, possano aumentare le difficoltà interpretative.

Da ciò discende il nostro voto favorevole sugli identici emendamenti soppressivi in esame.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, quando ho presentato il mio emendamento 35.70 avevo alcuni dubbi. Tuttavia, avendone parlato ampiamente poco fa con il presidente della Commissione, mi sono convinto dell'opportunità di ritirarlo. Annuncio pertanto il ritiro dell'emendamento 35.70 a mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta comunque l'emendamento soppressivo Bressa 35.1

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 35.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	398
<i>Votanti</i>	396
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	173
<i>Hanno votato no</i> ..	223).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Bruno non ha funzionato.

Passiamo al subemendamento Perrotta 0.35.200.4.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, ho presentato il subemendamento in esame in modo strumentale, al fine di richiamare l'attenzione sulla costituzione delle città metropolitane, non di eliminare le province. Auspico infatti che le città metropolitane, che sono state finalmente inserite anche nella Costituzione e di cui si parla dal 1970, possano effettivamente essere istituite. Annuncio pertanto il ritiro del mio subemendamento 0.35.200.4.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo al subemendamento 0.35.200.9 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che non condividiamo la costituzionalizzazione di organismi come la Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di una conferenza costituita da rappresentanti degli esecutivi delle regioni, che nel corso dell'attività svolta finora hanno cercato di contrattare per trovare soluzioni nell'ambito di una trattativa con i governi. Generalmente, in tali trattative la parte del leone spetta alle regioni più forti. Rispetto a tale soluzione, preferiamo altre forme di rappresentanza: nella nostra proposta, si prevede la partecipazione diretta al Senato delle regioni di rappresentanti eletti su base regionale. Proponiamo dunque un modello che consentirebbe l'istituzione di un'effettiva sede di confronto e di concertazione, in cui si possano trovare le soluzioni migliori relativamente ai problemi del territorio. Nella proposta in esame, si ipotizza invece una conferenza che coinvolge esclusivamente gli esecutivi.

Vi è tuttavia un'ulteriore ragione di contrarietà rispetto al subemendamento in esame, relativa alla seconda parte del

subemendamento stesso, laddove, accanto all'istituzione della Conferenza Stato-Regioni, si prevede, in presenza di una richiesta della Conferenza Stato-autonomie locali, soltanto la possibilità di istituire ulteriori organismi.

Dunque, se lo spirito fosse quello di andare comunque a prevedere una sede di confronto — seppure con i rappresentanti degli esecutivi, che a noi paiono non esaustivi delle necessità di questo tipo di rapporto di collaborazione tra istituzioni diverse — quanto meno sarebbe opportuno prevedere lo stesso trattamento. Invece, da una parte abbiamo l'istituzionalizzazione certa e dall'altra abbiamo la « possibilità » di istituire queste conferenze.

Pertanto, a nostro avviso non vi sarebbe la necessità di costituzionalizzare e bisognerebbe invece trovare altre forme per questi livelli di confronto istituzionale. Tuttavia, se si sceglie la strada — come questo subemendamento propone — di andare verso una costituzionalizzazione, quanto meno si preveda lo stesso trattamento anche per la Conferenza Stato-regioni. Su questo subemendamento, quindi, il nostro voto sarà un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, partendo dalle ultime considerazioni espresse dalla collega Mascia, che condividiamo — e cioè che non vi possono essere due pesi e due misure nel momento in cui si decide di costituzionalizzare uno strumento come quello delle conferenze —, io però vorrei svolgere una riflessione ulteriore, richiamando l'emendamento Leoni 35.4 da noi presentato, che recita: « I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato ». Assumono le conseguenti determinazioni: vorrei che riflettessimo sulla forza di questa definizione.

Perché siamo arrivati ad una siffatta formulazione e non siamo favorevoli alla formulazione proposta dal subemendamento della Commissione, che recita: « per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese »? Perché qui non si tratta solo di promuovere accordi ed intese, si tratta di definire in maniera compiuta precise attività amministrative!

Cito a caso da uno dei molteplici ordini del giorno di una seduta della Conferenza Stato-regioni: la fissazione dei livelli essenziali delle cure termali, la determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse derivanti dal pagamento degli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera agli enti proprietari di strade, il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse previste per gli interventi di prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale e via dicendo. Sono tutte questioni che affollano gli ordini del giorno della Conferenza Stato-regioni e che abbisognano di determinazioni precise e puntuali! Non si tratta, quindi, solo di promuovere accordi ed intese, ma si tratta di definire in maniera compiuta ambiti di gestione amministrativa.

Il luogo corretto ove questo avvenga è sicuramente la conferenza. Ma allora, se abbiamo la determinazione di voler costituzionalizzare le conferenze, almeno facciamolo nel modo dovuto, prevedendo che queste possano assumere le determinazioni del caso. Altrimenti, con la formulazione che voi proponete — per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese — si rischia di costituzionalizzare un modello di Conferenza Stato-regioni addirittura più debole di quella che è la realtà odierna ed è un pericolo estremamente serio! Non vorrei che qualcuno a pensar male facesse peccato, ma ci indovinasse. Questa forma di costituzionalizzazione della Conferenza Stato-regioni è un rischio per le regioni ed è per questo che noi non possiamo votare questo subemendamento della Commissione.

Noi siamo favorevoli alla costituzionalizzazione delle conferenze, però, se questo deve avvenire, deve avvenire nel modo che noi riteniamo più corretto. L'emendamento che abbiamo presentato assolveva, a nostro avviso, questa funzione; il subemendamento della Commissione non solo non assolve la funzione, ma rischia di essere pericoloso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, già quando discutemmo in prima lettura la cosiddetta *devolution*, quella in forma ristretta imposta all'epoca dalla Lega, noi proponemmo, sia in sede referente nella Commissione sia in aula, una ipotesi di copertura costituzionale delle Conferenze. Sappiamo che oggi vi sono la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-autonomie locali e la cosiddetta Conferenza unificata.

Il problema che si pone, oltre quello di un rafforzamento nel cuore del sistema di ciò che dovrebbe essere l'effettivo Senato federale e che nel testo del disegno di legge attuale di 'federale' ha solo il nome, è quello di assicurare nel cuore del sistema una rappresentanza del sistema delle autonomie regionali e locali e un più stretto raccordo tra gli esecutivi, a livello statale, rappresentato dal Governo, e a livello delle regioni e delle autonomie locali, rappresentato dalle rispettive giunte.

Questa è la ragione per cui anche in questa sede, oltreché nella precedente ipotesi di revisione costituzionale, noi abbiamo presentato l'emendamento 35.4, che il collega Bressa ha poco fa letto testualmente, e che quindi io non rileggerò.

Da parte nostra c'è dunque la piena condivisione della ipotesi di costituzionalizzazione delle Conferenze, ma vi è una forte riserva sulla formulazione del subemendamento 0.35.200.9, presentato dalla maggioranza della Commissione e che ci stiamo accingendo a votare, perché lo riteniamo assai meno rigoroso e stringente rispetto al testo da noi proposto.

Questo è il motivo per cui, condividendo il principio della costituzionalizzazione, ma non condividendone la formulazione proposta, noi ci asterremo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, riprendo alcune considerazioni formulate dai colleghi poco fa.

L'emendamento della Commissione accoglie una nostra richiesta ed il senso del nostro emendamento 35.4. ed accoglie anche una delle richieste che da tempo vengono dal mondo delle autonomie e dalle regioni.

In questi anni, infatti, il ruolo delle Conferenze è stato centrale, anche perché — come diceva il collega Bressa — non tutto si definisce per legge, e quindi un ruolo essenziale è quello appunto di definire gli ambiti di gestione amministrativa e assumere determinazioni che vadano in quella direzione. In maniera non molto diversa si comporta il *Bundesrat* tedesco, dove vi è una partecipazione alla formazione delle leggi, ma dove il ruolo essenziale rimane quello affidato alla stessa burocrazia regionale ed alle intese che possono maturare in quell'ambito.

Questo ci rimanda, però, alla questione di fondo: questa previsione non fa che sottolineare il fatto che la Camera delle autonomie, il Senato federale, che noi andremo a comporre, non assolverà a questo compito; non fa che rendere evidente che quel Senato federale che viene proposto non potrà assolvere al coordinamento tra i livelli degli esecutivi regionali di quei territori, che invece sarebbe auspicabile che svolgesse.

Questo ci porta al paradosso: questa formulazione o è troppo ampia o è troppo restrittiva; o le Conferenze così indicate vengono ad individuare una terza Camera, dove si va a comporre quello che non si può comporre al Senato, o costituiscono semplicemente una formulazione che viene ad accogliere una esigenza che le

regioni e gli enti locali ritengono tuttora insoddisfatta.

Questo impianto disegna di nuovo un limite di coerenza di fondo, che costituisce forse il vizio di fondo della riforma che abbiamo al nostro esame. Per questo motivo noi non possiamo votare la formulazione così come viene proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.35.200.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	248
<i>Astenuti</i>	181
<i>Maggioranza</i>	125
<i>Hanno votato sì</i>	246
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Prendo atto che l'onorevole Pistone non è riuscita ad esprimere il voto ed avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.35.200.10 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Grazie Presidente, in questo subemendamento si tratta il tema, già affrontato nel corso del dibattito sull'articolo 117 della Costituzione, riguardante la potestà legislativa sulle grandi opere. Ora, le ragioni che ci hanno portato ad essere contrari alle modifiche apportate all'articolo 117 rimangono ancora in piedi. Vige, infatti, tuttora un articolo della Costituzione, il 117, il quale prevede che le grandi reti strategiche siano materie a legislazione concorrente e ciò, ricordo, in seguito a tre fatti innovativi: innanzitutto fu modificata la dizione precedente che parlava di viabilità regionale o di trasporti fluviali

e lacuali; in secondo luogo si correlarono le grandi reti di trasporto con le competenze a legislazione concorrente che avevano le regioni rispetto al governo del territorio; infine, la maggiore innovazione era costituita dal fatto che, esaltando le competenze delle regioni in concorrenza con lo Stato, veniva contemporaneamente esaltato il ruolo nazionale.

Ciò significa che, quando concorrono le regioni, l'interesse nazionale non viene sminuito bensì esaltato. Questa posizione fu poi ribadita dalla Corte costituzionale. Tale presa di posizione viene citata come se si trattasse di un'intervista ad un quotidiano di una personalità qualsiasi, seppure importante, mentre invece si tratta di un pronunciamento dell'Alta Corte, quindi di un fatto importantissimo. È perciò sbagliata una modifica che comporta un arretramento rispetto alla norma vigente; norma che, quando si è raggiunta la leale collaborazione da parte dello Stato, ha ben funzionato rendendo possibile l'avvio delle opere. Non è colpa delle regioni se alcune opere non partono, bensì del ministro Lunardi, che mette i pali nelle ruote, e del Governo nel suo complesso, che lesina le risorse, non facendo corrispondere alle promesse e alle intese con le regioni i soldi necessari alle realizzazioni. Certo, dopo le intese con le regioni, queste vengono messe fuori dalla porta, ciò non accettabile. Perché poi disciplinare questa materia con legge statale insieme ad altre tre, come prevede l'emendamento invece che disciplinarle tutte?

Infine, quali sono le opere di interesse nazionale? In altri paesi esiste una codificazione, quasi un elenco, in Italia, invece, si è messo da parte il piano generale dei trasporti e della logistica e l'elenco è diventato quello di una delibera CIPE del 2001, che contiene oltre 270 opere. Se noi percorressimo la strada da voi proposta, arriveremmo addirittura a rendere di interesse nazionale anche la Modena-Lucca *(Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.35.200.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Presidente, la postazione di Bondi!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	436
Votanti	433
Astenuti	3
Maggioranza	217
Hanno votato sì	238
Hanno votato no ..	195).

PIERO RUZZANTE. Bondi ha votato...

PRESIDENTE. Colleghi ci sono troppi doppi voti! Non c'è comunque problema per quanto riguarda il numero legale. Inoltre ricordo che stiamo discutendo della Costituzione e, pertanto, evitiamo contese incresciose...!

Passiamo alla votazione del subemendamento Mascia 0.35.200.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Presidente, più che la Costituzione poté la retribuzione! Forse questo è il problema per cui esistono i pianisti in quest'aula: quando modificheremo questa norma forse mancherà qualche volta il numero legale, ma si riuscirà ad eliminare questo malvezzo.

Con il subemendamento Mascia 0.35.200.6 chiediamo di sopprimere il sesto comma all'emendamento 35.200 della maggioranza. Le ragioni sono abbastanza evidenti, tuttavia, essendo questo un punto, a nostro avviso, essenziale, mi permetto di riassumerle.

Nel comma 6 si stabilisce il principio della sussidiarietà orizzontale e, dunque, il *passerpartout* per ogni operazione di privatizzazione dei sistemi riguardanti la

cura della vita, i servizi, l'esercizio e il godimento dei diritti dei cittadini. È una maniera furbesca e un po' surrettizia attraverso cui costituzionalizzare l'abbattimento di una conquista degli Stati nella seconda metà del Novecento. Quella che stabilisce l'obbligo da parte dello Stato di garantire i servizi essenziali e l'obbligo a considerare quello dell'essenzialità come un limite in movimento verso l'alto, poiché, migliorando la vita dell'umanità, almeno così ci auguriamo, barbarie permettendo, migliora la qualità dei bisogni. È un principio fondamentale della parte migliore della storia del Novecento, non è un principio socialista, né tantomeno comunista.

Se i colleghi avessero seguito l'interessante dibattito pubblicato sul supplemento domenicale del quotidiano *Il Sole 24 Ore* dedicato a Von Hayek, ricorderebbero come quest'ultimo, massimo teorico ottocentesco del libero mercato, fosse assolutamente favorevole addirittura a forme di reddito di cittadinanza, considerando un compito delle istituzioni pubbliche, proprio in virtù della necessità, secondo il suo punto di vista, di garantire la totale libertà di intrapresa economica, garantire almeno un livello essenziale di soddisfazione dei bisogni. Siamo, quindi, di fronte ad un principio liberale. D'altro canto, l'inventore dello Stato sociale, o meglio il perfezionatore in un sistema organico e storicamente attuabile, in effetti, attuato, fu addirittura un *lord*, Lord Beveridge. Questo principio si connetteva a quello della piena occupazione (ma adesso non vorrei esagerare).

Con il comma 6, che l'emendamento Elio Vito (ed altri, purtroppo) 35.200 è volto ad introdurre, si vogliono cancellare settant'anni di pensiero, di storia, di lotte sociali che hanno stratificato un pensiero giuridico ed un'idea di organizzazione statale che hanno creato la modernità. Siamo di fronte ad una modernizzazione senza modernità; si tratta di un ritorno indietro, di una logica del gambero che vogliamo rispedire al mittente.

Ecco le ragioni del nostro subemendamento soppressivo (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sul subemendamento in esame (ne abbiamo proposto un altro assolutamente simile), perché riteniamo questo un punto decisivo.

Si smaschera in questo caso l'obiettivo vero, secondo noi, di questo testo di controriforma costituzionale. Non c'entra nulla il sistema delle autonomie e, quindi, è anche di poco conto l'ostinazione che si ha nel dire « siete diventati troppo centralistici » e il tentativo di metterla su questo piano. In realtà, voi — centralisti-secessionisti — fate un pasticcio istituzionale per far saltare un modello (lo avevamo detto).

Ma l'obiettivo vero sta in questo articolo. Voi introducete in Costituzione la sussidiarietà orizzontale, cioè introducete in Costituzione un altro soggetto; a fianco dei soggetti costituzionalmente predisposti a rispondere ai bisogni primari dettati dai principi costituzionali, voi introducete in Costituzione gli enti autonomi di interesse generale; i cittadini e gli enti autonomi! Qui vi è una devastazione, non soltanto dal punto di vista del modello istituzionale, ma anche rispetto alla sostanza della prima parte della Costituzione.

Voi non sottolineate, come pure i costituzionalisti avevano detto nella prima parte, che ci vuole il riconoscimento, la promozione dell'attività dei cittadini e della società che si autorganizza; questo è un valore, un principio costituzionale! Voi traducete ipocritamente e strumentalmente questo principio ispiratore di una concezione della partecipazione, della democrazia, della responsabilità individuale e collettiva, in quello della sussidiarietà orizzontale.

Allora, questo è un punto delicatissimo. Io credo che vi sia stato un grande dibat-

tito sulla natura del *no profit*, sulla sussidiarietà, anche, purtroppo, nella scorsa legislatura, anche e purtroppo nel centro-sinistra. Noi, per esempio, eravamo contro il comma 4 dell'articolo 118, nel quale si introduceva esattamente il concetto della sussidiarietà, e sono convinta che, nel momento in cui si socchiudono delle porte, senza coerenza, senza chiarezza, senza lungimiranza, ma con grande ambivalenza, c'è sempre qualcuno un domani che queste porte socchiuse le può spalancare. Io credo che il dibattito sulla sussidiarietà, sul *no profit* avesse delle ambivalenze. Il *no profit* è una realtà complessissima, nel *no profit*, ricordiamoci, c'è il volontariato...

PRESIDENTE. Onorevole, la prego di concludere.

MAURA COSSUTTA. ...la gratuità. Concludo, Presidente. Ma il *no profit*, come lo intende la nostra cultura di centrosinistra, non può essere inteso né come *for profit*, né soprattutto come sostitutivo della responsabilità pubblica statale per i bisogni ed i diritti sociali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, lei poco fa ha richiamato l'Assemblea ad una severità di comportamento, lamentando, come purtroppo sta accadendo, quella prassi certo non positiva per il Parlamento di votare anche per conto degli altri.

Credo che questo sia il sintomo di un clima che non è certo quello costituente, quale dovrebbe essere un clima politico e giuridico parlamentare per fare nientemeno che la revisione di gran parte della nostra Costituzione.

Voi me lo consentirete, io continuo ad insistere su questo concetto, onorevoli colleghi. Una volta Pasolini usò una espressione che a noi democristiani non piaceva; egli parlava di « Palazzo » per sottolineare la distanza tra quelle che erano le istituzioni ed il popolo. A noi non piaceva

perché ci sembrava impropria ed ingiusta, ma io credo che questa volta il termine rischi di essere quanto mai reale, perché tutto sta avvenendo sulla testa del popolo italiano. Noi stiamo scrivendo, onorevoli colleghi, una revisione costituzionale « esoterica », cioè rivolta soltanto a noi stessi, con un tentativo di risolvere problemi tra gruppi politici, peraltro « sminuzzando » - come sta avvenendo - quella che dovrebbe essere una Costituzione scritta per grandi principi, per grandi orientamenti, per grandi indirizzi, con una serie di piccoli emendamenti correttivi - lo dico ai colleghi dell'opposizione - che non cambieranno nulla.

Io credo che bisognerebbe prendere atto che forse la Lega ha ottenuto la devoluzione (uso il termine italiano); ritengo che sia stato introdotto perfino qualche elemento correttivo della modifica costituzionale approvata nella scorsa legislatura.

Fermiamoci qui, allora, e chiediamo al popolo italiano di conferirci un mandato per riscrivere la Costituzione, altrimenti non usciremo fuori da questa situazione! Il referendum sarà allora inevitabile, proprio perché non abbiamo il diritto di compiere una revisione fondamentale della Costituzione, che incide anche sulla sua prima parte, senza aver prima interpellato il popolo italiano, così come tutti quanti i maggiori costituzionalisti, nonché le persone avvedute, stanno ormai sostenendo.

È questo il motivo per cui dobbiamo chiedere un mandato, e sulla base di tale mandato, con posizioni diverse, dobbiamo chiedere al popolo italiano di esprimersi per poter finalmente scrivere...

CESARE RIZZI. Voi non lo avete consultato, il popolo!

GERARDO BIANCO. ...una Costituzione che sia, in qualche maniera, almeno all'altezza di ciò che hanno elaborato i nostri Costituenti. Essi venivano da lunghe esperienze e dalla tragedia immane che aveva colpito nostro paese, ma seppero scrivere fondamenti, che oggi rischiamo di

« scalzare » determinando una grande confusione, e forse corriamo anche il rischio di non avere più tra di noi quella convivenza civile fissata nelle regole delle nostre istituzioni (*Applausi di deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, lei pone una colossale questione politica, ma sa anche che non può essere chi presiede al momento la seduta a poterle dare una risposta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, tante volte c'è proprio da chiedersi da quale pulpito venga la predica...! L'onorevole Gerardo Bianco ha affermato che, nel modificare alcuni punti della Costituzione, non è stato consultato il popolo; a tali dichiarazioni sono seguiti applausi di una buona parte dei deputati del centro-sinistra.

Vorrei chiedere allora come mai, dal momento che nella passata legislatura, a tre giorni dalla fine della stessa, è stata approvata, con due o tre voti di scarto, la modifica di una parte della Costituzione, ci si dimentica che in quel caso non è stato consultato il popolo! Allora, caro onorevole Gerardo Bianco, prima di svolgere determinati interventi, bisognerebbe pensarci e capire cosa si vuol dire o far capire!

È il solito discorso: a ognuno è permesso di dire ciò che vuole...

LUIGI OLIVIERI. Per fortuna!

CESARE RIZZI. ...ma la realtà è che loro hanno modificato una parte della Costituzione a tre giorni dalla fine della legislatura, in fretta e furia! Allora tutto andava bene, perché lo aveva fatto il centrosinistra, ma adesso che lo stanno facendo il centrodestra e la Lega, ciò dà fastidio.

Certo è che, prima di svolgere determinati interventi, signor Presidente, sa-

rebbe bene che certi personaggi ci pensassero due volte (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mascia 0.35.200.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	439
Votanti	272
Astenuti	167
Maggioranza	137
Hanno votato sì	30
Hanno votato no ..	242).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Antonio Russo non ha funzionato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.35.200.11 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, pensavo che qualche collega sarebbe intervenuto per motivare questo capovolgimento di impostazione: infatti, si propone di indicare nell'articolo 118 della Costituzione, nell'ordine, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni ed infine lo Stato, anziché mantenere la formulazione attuale, che segue un ordine inverso.

Vorrei ricordare che si è svolta una discussione a tal proposito, che ritengo perfino condivisibile dal punto di vista dei principi, tuttavia vorrei sottolineare che tale apparente modificazione formale viene inserita al comma 6 dell'articolo 118 della Costituzione, di cui abbiamo discusso ora, in materia di sussidiarietà orizzontale.

Nulla quaestio, naturalmente, rispetto a questa modifica ordinamentale (il rapporto tra i comuni e lo Stato in ordine crescente), tuttavia rimane intatto il nostro totale disaccordo rispetto al merito della

questione. Pertanto, dovendoci esprimere solo su una parte, preannunzio la nostra astensione dal voto, anche se desidero sottolineare la nostra contrarietà totale sul merito della proposta di riforma costituzionale, che affronteremo in seguito, cui si riferisce il subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo solo perché vi era stato, poco fa, un momento d'incertezza nell'espressione del voto ed è giunto opportuno l'intervento della collega Mascia.

Noi voteremo a favore di questo subemendamento che ha, devo dirlo, un aspetto puramente formale, ma che rende omogenei in Costituzione, a partire dall'articolo 114, la denominazione ed il modo in cui si elencano i soggetti costitutivi della Repubblica. L'articolo 114, primo comma, recita: «La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato». Il penultimo comma dell'articolo 118, nel testo dell'emendamento 35.200 della Commissione, inverte tale elencazione, partendo dallo Stato per finire ai comuni. Abbiamo semplicemente proposto — e la Commissione ha accettato — che anche in questo caso si dicesse: comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Si tratta, quindi, di un subemendamento formale, ma che rende omogenea l'elencazione dei soggetti costitutivi della Repubblica in tutto il Titolo V della seconda parte della Costituzione. Pertanto voteremo a favore di questo subemendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, voteranno i Comunisti italiani contro questo subemendamento, in coerenza con i ragionamenti che abbiamo svolto nei giorni scorsi ed anche con il voto consapevole che abbiamo espresso sull'emenda-

mento Tabacci che riguardava la definizione dei livelli istituzionali. Lo Stato non può essere posto sullo stesso piano dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.35.200.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	453
<i>Votanti</i>	444
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	429
<i>Hanno votato no</i> ..	15).

Passiamo alla votazione del subemendamento Olivieri 0.35.200.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, su questo subemendamento - e su quelli successivi -, nel dare atto che vi è stata un'evoluzione da parte del Comitato dei nove, questa mattina, non posso tuttavia accedere alla richiesta di ritiro, perché penso che questa sia un'occasione significativa per affrontare finalmente in modo compiuto e - per quanto ci riguarda, come firmatari del subemendamento - risolutorio un nodo di fondo, quale la questione delle comunità montane o, meglio ancora, la questione dei servizi associati nelle zone di montagna. Possiamo anche ragionare sullo strumento, che può essere diverso, ma che ha, in ogni caso, una sua rilevanza nei piccoli comuni italiani.

Sono assolutamente convinto che i colleghi conoscano la realtà di cui stiamo discutendo, ma sia per mia memoria sia per contribuire al dibattito, vorrei richiamare tale realtà brevemente, facendo ri-

ferimento a ciò che ormai è un «testo sacro» - mi si perdoni l'uso di tale definizione - per coloro che ragionano e discutono di montagna, ossia il lavoro svolto dal Censis nel 2002. Si tratta di una ricerca approfondita, attenta ed articolata, che ormai è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono iniziare o che, comunque, sono già avviati a discutere di tale questione.

Cos'è la montagna, oggi? La montagna, in questo momento, dal punto di vista della sua organizzazione, è costituita da 3.545 comuni totalmente di montagna, che rappresentano il 43,8 per cento del totale dei comuni italiani, che si estendono su una superficie totale pari al 48,9 per cento di quella italiana e che hanno, al censimento del 2001, una popolazione residente pari a 8.874.671 unità, corrispondente al 15,3 per cento del totale della popolazione del nostro paese.

Nel medesimo anno - mi riferisco al 2001, ma la situazione è cambiata sicuramente in peggio a causa dello spopolamento dovuto ad un'insufficiente attenzione della politica nei confronti della montagna - gli addetti censiti nell'industria, nel commercio e nei servizi che svolgono la propria attività in comuni montani ammontano a 2.679.000, che corrispondono al 14,3 per cento del totale degli addetti in quei settori a livello nazionale.

Vi sono poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, 654 comuni definiti parzialmente di montagna che ammontano all'8,1 per cento del totale dei comuni italiani, che - come si sa - sono 8.100.

Prendendo in considerazione la quota di superficie di montagna, essa rappresenta mediamente il 58 per cento del territorio di tali comuni. Vi sono, poi, tutti gli altri comuni: sono i 3.901 comuni che non possono definirsi di montagna e che coprono il 48,2 per cento del territorio nazionale. In questi comuni risiede la maggioranza dei cittadini italiani, pari a 37.918.000 unità. Ebbene, su questo territorio di montagna insistono e lavorano, dal 1971 (quasi un anno dopo la legge che promuoveva in modo concreto le regioni

in Italia), 361 comunità montane. Mediamente, i comuni di montagna hanno una popolazione di 2.500 residenti e la popolazione di gran parte dei comuni montani non supera le 500 o 600 persone.

È evidente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, in non momento nel quale si vuole modificare il testo costituzionale per rendere più efficace, efficiente, equilibrata ed improntata al principio di sussidiarietà l'attività della pubblica amministrazione e si tende, quindi, a costruire soggetti costituzionali ed istituzionali che meglio rispondono a questi obiettivi, non si può non sottolineare l'importanza della questione.

La Carta costituzionale si è fatta carico di una entità che attualmente non rappresenta nulla, le città metropolitane, non ha il coraggio di affrontare fino in fondo la questione delle province con quanto ne segue, ma non può dimenticarsi dell'esistenza di soggetti pubblici radicati sul territorio, che svolgono funzioni assolutamente essenziali (che poi illustrerò intervenendo sui miei successivi emendamenti) e che non hanno un proprio riconoscimento di natura costituzionale.

Mi sento in obbligo di investire questa Assemblea di tale problematica come parlamentare amico della montagna, facente parte del gruppo « amici della montagna » ed essendone vicepresidente. Ognuno deciderà secondo scienza e coscienza, ma è una questione che non può essere sottesa con formule sicuramente migliorative, ma assolutamente non soddisfacenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo su questo subemendamento anche per anticipare considerazioni che potrebbero estendersi ad una parte dell'emendamento Elio Vito 35.200 che esamineremo tra poco e che riguarda l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane.

Vorrei solo sottolineare con poche parole l'assoluta importanza e, quindi, la

condivisione di questo testo, al di là anche delle formulazioni migliori possibili, più felici ed efficaci. Con riferimento alla frammentazione dei comuni di montagna, la proposta emendativa in questione prevede una soluzione specifica, ma il problema è certo più generale e riguarda l'esistenza in Italia dei comuni « polvere », di migliaia di comuni al di sotto dei mille o tremila abitanti: si tratta di una questione di rilievo costituzionale. Infatti, nel dopoguerra, quello italiano è stato uno dei pochissimi ordinamenti — forse il solo — che non ha proceduto ad una revisione delle circoscrizioni comunali.

Dall'esistenza dei comuni-polvere e dalla frammentazione comunale nascono sprechi amministrativi, inefficienze, duplicazioni di opere e di servizi: questo determina, in definitiva, un aumento dei costi.

Naturalmente noi consideriamo i piccoli comuni come una risorsa del Paese, un luogo nel quale si esprimono valori radicati, probabilmente anche i valori più espressivi della nostra Italia; per questa ragione non c'è, in questa concezione tendente ad unificare le dimensioni amministrative, una visione punitiva. Al contrario, è giusto che ciascun comune conservi il proprio vessillo e la propria fascia tricolore, ma è fondamentale che si « spinga » per via legislativa e nell'azione di Governo affinché i comuni più piccoli esercitino in forma associata le funzioni amministrative loro attribuite. È un problema di efficienza e di serietà nella programmazione dei servizi; in definitiva, è una questione che riguarda la riduzione dei costi amministrativi ed anche degli sprechi.

Il rilievo, giustamente, è di rango costituzionale, ma è ovvio che tutto ciò è anche affidato all'azione amministrativa e, quindi, all'azione politica del Governo.

Le regioni, a partire dagli anni Novanta, hanno avuto la possibilità di svolgere iniziative in questo senso; non hanno però sfruttato tale opportunità, dal momento che non risultano iniziative significative da parte delle regioni volte a ridisegnare i perimetri dei comuni più

piccoli per esercitare in forma aggregata e più efficiente le funzioni amministrative.

È una riflessione che il Parlamento nazionale deve svolgere: probabilmente si tratta di una espressione ulteriore del centralismo regionalista, che non garantisce l'efficienza e che spesso non si preoccupa dei problemi reali del territorio e del buon governo. Pertanto, ritengo che questo subemendamento, come pure l'ultimo comma contenuto nell'emendamento 35.200 vadano nella giusta direzione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo le dichiarazioni dei colleghi Mantini e Olivieri; tuttavia, chiedo loro se stiano seguendo attentamente l'esame del provvedimento. Prima di entrare nel merito, invito il collega Olivieri e gli altri firmatari, a ritirare i subemendamenti 0.35.200.1 e 0.35.200.2, atteso che la Commissione ha esattamente accolto il principio e la sostanza di tali proposte.

Dico questo perché non vorrei che il dibattito andasse oltre su queste linee. È sufficiente leggere le proposte emendative presentate dalla Commissione — stamattina si è riunito il Comitato dei nove — per constatare che si va nella direzione di dare il giusto riconoscimento ed una adesione alle proposte contenute nelle iniziative emendative del collega Olivieri e degli altri firmatari. Si è infatti ritenuto di inserire alla fine dell'ultimo comma dell'emendamento 35.200 della Commissione esattamente la dizione adoperata dal collega Olivieri, così come il riconoscimento, oltre che alle comunità montane, è esteso anche ai piccoli comuni.

Credo dunque che si possa procedere alla votazione, qualora il collega Olivieri ritenesse di non accedere all'invito al ritiro. Ribadisco tuttavia che del principio contenuto nelle proposte emendative in esame vi è ampio riconoscimento nel subemendamento presentato dalla Commissione...

PRESIDENTE. Per chiarezza, si tratta del subemendamento 0.35.200.250 della Commissione, che non so se tutti i colleghi abbiano avuto modo di vedere...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Olivieri l'ha visto!

PRESIDENTE. In tale subemendamento è riprodotta la seguente formulazione: « attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

Chiedo all'onorevole Olivieri se acceda all'invito al ritiro rivoltagli dal relatore.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi montanari siamo persone concrete!

PRESIDENTE. Anche noi di mare, le assicuro, non siamo astratte...!

LUIGI OLIVIERI. Non c'è ombra di dubbio, ma parliamo di montagna! Qualcuno poi difenderà gli uomini del mare!

In questa sede siamo eletti per portare avanti anche gli interessi delle persone che operano in montagna.

Quindi, dopo la dichiarazione del presidente, avendo acquisito l'orientamento anche degli altri firmatari, ritiro i subemendamenti 0.35.200.1 e 0.35.200.2.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Olivieri 0.35.200.3 e Bressa 0.35.200.8, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	457
<i>Votanti</i>	454
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Hanno votato sì ... 454).</i>		

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente all'Assemblea che l'articolo 35, di modifica dell'articolo 118 della Costituzione, contiene riferimenti al nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione, il cui contenuto sarà esaminato dall'Assemblea successivamente. Ritengo sia chiaro, come del resto precisato in sede di Comitato dei nove, che le deliberazioni che stiamo per assumere sull'articolo 118 della Costituzione non possono avere effetti preclusivi sulle votazioni relative all'articolo 13 del disegno di legge costituzionale in esame, che disciplina il procedimento legislativo. Eventuali antinomie potranno essere risolte in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Prendo atto che la Commissione raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.35.200.250, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.35.200.250 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	458
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	17
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì ...</i>	441).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 35.200.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, svilupperò il mio intervento nel breve tempo a disposizione affrontando il tema posto dalla nuova formulazione dell'articolo 118 proposta dall'emendamento in esame, che prevede l'introduzione, tra le altre novità, del principio di sussidiarietà orizzontale tanto contestato dalla sinistra. È ovvio, cari colleghi dell'opposizione, che siate contrari a tale innovazione perché diversi sono la vostra filosofia, la vostra visione della società, il vostro apprezzamento dell'individuo.

È finalmente giunto il momento di tirare le fila del dibattito che da oltre sessant'anni si è sviluppato attorno a tale complessa questione e di rendere in un dato normativo voluto dal centrodestra e, in particolare, da Alleanza nazionale un portato storico e culturale dell'evoluzione dei rapporti tra Stato e società. Ciò soprattutto grazie al determinante apporto della dottrina sociale cattolica che in diversi documenti ha elaborato ed individuato il principio di sussidiarietà.

Nel magistero della Chiesa, onorevoli colleghi, il principio — come è noto — viene per la prima volta proposto dall'enciclica di Pio XI *Quadragesimo anno*, risalente al 15 maggio 1931, con una formulazione che ancora oggi è considerata classica e che, quindi, merita di essere testualmente citata. Affermava Papa Pio XI che deve restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale secondo il quale, siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare.

Tradotto in termini sintetici, ciò significa: non faccia lo Stato quello che il corpo sociale, le comunità sociali, le aggregazioni di individui possono fare da sé.

Tale principio viene ripreso in tutti i documenti pastorali, divenendo uno dei cardini della dottrina sociale della Chiesa cattolica, oltre che strumento di costruzione dei valori di solidarietà: quella solidarietà concreta, che arricchisce e cementa l'unità di un popolo. Lo Stato, la

comunità superiore — secondo questa naturale impostazione, da noi ripresa e concretizzata in quest'emendamento —, si prefigge lo scopo di aiutare in maniera suppletiva le componenti del corpo sociale organizzate in forma associativa, sostituendosi ad esse solamente ove queste non possano svolgere le proprie funzioni e riservandosi, in ogni caso, i compiti (che ad esso spettano) di direzione, di vigilanza, di sostegno e di incitamento.

Alla base di questo principio, che nell'evoluzione del pensiero cattolico segue di pari passo, e per certi versi anticipa, gli sviluppi della società moderna — che, di contro, propone un'accentuazione del potere dello Stato nei vari ambiti della vita sociale —, resta l'uomo, l'individuo, il valore della persona umana, come potenziale strumento di affermazione dei diritti individuali, anche attraverso le formazioni sociali. Il ruolo centrale dell'individuo è riconosciuto in quella parte della Carta costituzionale (l'articolo 2) non intaccata dal progetto di riforma ed il compendiarsi di tale ruolo nell'ambito delle formazioni sociali, individuate dalla Carta vigente come il luogo in cui si svolge la personalità del singolo, legittima il primato della società civile e dell'individuo, in piena sintonia con il principio di sussidiarietà, di guisa che i gruppi sociali organizzati, a partire dalla famiglia, o quelli che svolgono una funzione sociale, per esempio nel campo dell'istruzione e del volontariato, operano con piena dignità come strumenti di un servizio pubblico a tutti gli effetti, che deve essere riconosciuto come tale dallo Stato.

Invero, quello che deve definirsi servizio pubblico è il concetto legato non già alla pubblicità della funzione, secondo lo schema statalistico — che tutti vorrebbero superare —, bensì alla formazione e alla natura del servizio stesso, chiunque sia chiamato a gestirlo e ad offrirlo. Purtroppo, fino ad oggi, il dettato costituzionale dell'articolo 2 è rimasto lettera morta, cari colleghi; si è trattato di un principio teoricamente affermato, ma mai attuato. Oggi, con questa riforma, finalmente lo costituzionalizziamo: prendono finalmente

corpo, con questa nuova formulazione, i valori di rispetto dei diritti dell'individuo, la consapevolezza della centralità dell'uomo e, fra i modelli della nuova società, la partecipazione dei gruppi, dei popoli, alla costruzione del proprio destino. Se avessimo operato diversamente, cari colleghi, avremmo mortificato le aspettative di un'intera nazione, di un popolo, che vuole ampliare le prerogative di partecipazione alla vita del proprio paese. La concreta attuazione di questo principio di sussidiarietà orizzontale rappresenta proprio una di queste prerogative, forse una delle più significative, perché da essa discendono sicuri benefici per la crescita sociale, morale, economica e politica dell'intera nazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che l'emendamento in discussione è integralmente sostitutivo dell'articolo 35. Pertanto, in caso di sua approvazione, non si procederà alla votazione dell'articolo medesimo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, proprio in ragione di quello che lei ha appena illustrato all'Assemblea, questa mia vuole essere una dichiarazione di voto sull'intera modifica dell'articolo 118. Ripeterò, pertanto, alcune argomentazioni già espresse in precedenza.

Questo articolo, così riformulato, presenta sicuramente degli elementi di novità. È sicuramente elemento positivo di novità quello che riconosce ai piccoli comuni e ai comuni montani la possibilità di associarsi, conferendo a tali forme associative la stessa autonomia riconosciuta ai comuni.

L'altro elemento positivo è che con esso si incomincia ad affrontare la questione molto delicata della costituzionalizzazione delle Conferenze Stato-regioni e Stato-regioni e autonomie locali, ma, complessivamente, non convince per una serie di ragioni.

Vorrei, in primo luogo, esprimere alcune considerazioni sulla costituzionaliz-

zazione delle conferenze. Sulla necessità di disporre di strumenti di coordinamento di azione e di momenti in cui le decisioni possano essere assunte congiuntamente, in collaborazione tra livelli diversi di governo, per quanto riguarda la dimensione amministrativa del nostro paese, credo vi sia un accordo generale. La formulazione che avete adottato è sicuramente insufficiente e, forse, anche pericolosa, perché potrebbe costituzionalizzare una forma di conferenza dotata di minori poteri rispetto a quella istituita attualmente con legge ordinaria.

Ricordo, ancora una volta, come nel nostro emendamento fosse stata utilizzata una formula molto forte, ma anche molto più chiara. In questa sede, venivano assunte le conseguenti determinazioni che competevano al confronto tra i livelli governativi regionale e statale. È un punto sul quale non abbiamo alcuna titubanza e riteniamo che la vostra proposta sia insufficiente. Riteniamo, inoltre, insufficiente la riscrittura di altre parti dell'articolo 118 della Costituzione.

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione — lo ricordavo prima e lo ricordo anche adesso — sono state previste forme di coordinamento tra Stato e regioni in alcune materie specifiche (non a caso si è trattato di ordine pubblico, di immigrazione e, per altri motivi, dei beni culturali), perché era necessario preparare le stesse ad assumere al riguardo un certo ruolo.

Voi, ragionando come state facendo, vi portate dietro il vizio interpretativo secondo il quale la legislazione concorrente non sarebbe uno strumento utile di intervento nel nostro paese. La vostra sottovalutazione della legislazione concorrente si riflette nella proposta che avete avanzato modificando l'articolo 118, vale a dire allargando, quindi, ad altre materie concorrenti questa forma di coordinamento.

Nelle materie concorrenti, con la legge dello Stato si provvede alla definizione dei principi, nonché ad adeguate forme di coordinamento. Questa è una dimensione che vi è proprio culturalmente estranea.

Quando abbiamo discusso sulla legge La Loggia, attuativa dell'articolo 119, è emerso ripetutamente questo vostro limite concettuale di riconoscimento della funzione della legislazione concorrente. La vostra riscrittura dell'articolo 118 ne è la prova; solo che, anziché semplificare il quadro, la riscrittura di tale articolo rischia di complicarlo irrimediabilmente.

È per tali ragioni, anche se si intravedono elementi di novità ed accenni di possibile miglioramento, che sarebbe sciocco non definire significativi (mi riferisco alla questione relativa ai piccoli comuni ed ai comuni montani, nonché a quella della costituzionalizzazione, se pure in maniera insufficiente, delle conferenze), che il contenuto di questo articolo è sicuramente regressivo rispetto al testo dell'articolo 118, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V introdotta nella passata legislatura.

Per tali motivi, preannunzio l'espressione di un voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, l'articolo 118, nella formulazione ampliata, oltre a quella dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza, presenta elementi di novità molto importanti, oltre a quelli citati dal collega Bressa.

Alcuni di tali elementi consistono nel riconoscimento ancora più forte di quanto già previsto, vale a dire del principio di sussidiarietà orizzontale. Infatti, nell'attuale formulazione lo Stato, le regioni e le città metropolitane favoriscono già l'autonomia iniziativa dei cittadini.

In sede di esame al Senato è stata altresì introdotta la dizione « riconoscere e favorire ». Dunque, si evidenzia un passaggio fondamentale, che prende atto, oltre che dell'organizzazione verticale tra Stato, regioni, città metropolitane e comuni, anche di un qualcosa di precedente — in perfetta attuazione dell'articolo 2 della Costituzione —, vale a dire dell'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati.

Ma vi è un'altra novità altrettanto importante e altrettanto fondamentale. Infatti, per garantire che quel principio, in parte riconosciuto dal vecchio testo dell'articolo 118 e in parte riconosciuto ulteriormente dal testo approvato dal Senato, diventi concreto, proprio per iniziativa prima dell'UDC e poi dell'intera maggioranza, si prevede che questo principio di sussidiarietà, questo principio di riconoscimento dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati debba realizzarsi anche attraverso misure fiscali.

Tale innovazione produrrà riflessi positivi soprattutto per il cittadino, consentendogli di superare tutti gli ostacoli burocratici che incontra nel quotidiano ma, soprattutto, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo straordinario per tutte quelle iniziative *no profit* che facilitino il passaggio da un *welfare State* bloccato, ad una *welfare society*. Un esempio noto a tutti è quello della politica dei buoni; finalmente con il nuovo articolo 118 sarà possibile dare attuazione al diritto di persone e famiglie di vedersi scontato alla fonte il diritto alle deduzioni e alle detrazioni. E ciò non solo eviterà i costi della burocrazia, i passaggi doppi o tripli dei controlli burocratici, una perdita di tempo per le famiglie, per i singoli e per le forme associate, ma cancellerà anche l'umiliazione, oggi esistente nel nostro ordinamento, di chi, per vedersi riconosciuto un diritto del quale già dispone, deve ottenere un ulteriore riconoscimento.

Questo è certamente un importante passo avanti compiuto con il nuovo testo dell'articolo 118, ma non è l'unico. Infatti, se si confrontano l'articolo 118 approvato dalla maggioranza nella scorsa legislatura e l'attuale, non si può non considerare il fatto che oggi vi sia un riconoscimento delle conferenze — non solo Stato-regioni, ma anche Stato ed autonomie —, non si può non ammettere che questo ulteriore miglioramento sia legato anche gli enti di autonomia funzionale, che trovano proprio nell'articolo 118 un'altra forma di attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. Dunque, anche tale riconoscimento costituisce un elemento

fondamentale della sussidiarietà orizzontale, già presente allora, ma oggi ulteriormente concretizzata e rafforzata.

Non si può non dire che, rispetto al vecchio articolo 118, l'ultimo comma di tale articolo non favorisca l'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni e di quelli situati nelle dizione montane.

A mio avviso, si tratta di elementi fondamentali di miglioramento; ecco perché propongo di procedere alla votazione di questo emendamento per parti separate. Ciò affinché risulti dagli atti un diniego da parte del centrosinistra non solo complessivo, ma anche riferito ai singoli commi di tale disposizione. Sarebbe infatti troppo comodo rigettare interamente un articolo senza riconoscere gli aspetti migliorativi in esso introdotti, frutto del lavoro delle Commissioni e di una riflessione comune e che hanno trovato accoglimento all'interno di questa nuova formulazione sotto gli aspetti già citati della sussidiarietà fiscale e di quella orizzontale nonché degli aspetti relativi alla sussidiarietà verticale come quelli della Conferenza Stato-regioni e dei piccoli comuni.

Quindi, ribadisco la richiesta di procedere ad una votazione per parti separate del presente emendamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 11,35)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei rispondere in breve all'onorevole Volontè. Condividiamo il principio di sussidiarietà orizzontale, anche nell'attuale formulazione, e ben possiamo dire che l'aggiunta delle parole «anche attraverso misure fiscali» esplicita ciò che prima era già implicito.

Approviamo, quindi, questo testo, che nasce dal lavoro del centrosinistra — come sembra ignorare l'onorevole Lo Presti — e

favorisce le erogazioni liberali verso il *no profit* nonché un maggior ruolo delle fondazioni bancarie nella *welfare society*.

Vorrei anche aggiungere che, se condidiamo in modo *bipartisan* il principio di sussidiarietà, già scritto nelle Carte del lavoro risalenti al 1927 — quindi nella storia del riformismo liberale —, possiamo ben divergere su alcune applicazioni.

Per mutuare un importante libro sul tema, essere liberi di scegliere significa garantire ai cittadini che il servizio pubblico abbia una sua efficienza ed integrità, senza essere smantellato, bensì integrato dalle prestazioni di utilità sociale, offerte dalla società.

Condividiamo il principio, ma è bene che sulla sua attuazione il confronto politico sia leale ma serrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo all'emendamento che sostituisce integralmente l'articolo 118 della Costituzione nonostante vi siano — come abbiamo sottolineato — alcuni elementi di novità che recuperano parte delle richieste avanzate dalle opposizioni nonché dal mondo delle autonomie e dei territori. Esiste, inoltre, il tentativo per recuperare gli elementi della cooperazione, assenti nell'articolo 117.

Stando però anche agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, vengono sottolineate impostazioni che non sono solo diverse da quelle avanzate dalla sinistra — come pure il collega di Alleanza nazionale cercava di suggerire — ma che divergono anche all'interno dello stesso centrodestra. Infatti, emerge una proposta realizzata mettendo insieme pezzi diversi e alcuni *slogan* elettorali: il premierato per Forza Italia, l'interesse nazionale e Roma capitale per Alleanza nazionale, la *devolution* per la Lega. La loro sistemazione, conseguentemente, non risulta sempre coerente.

L'articolo e l'emendamento in esame ridisegnano, infatti, tutta una serie di canali cooperativi e comunicativi nonché talune necessità di cooperazione, inevitabili in un sistema federale. Quei canali cooperativi e quelle esigenze di comunicazione sono propri di un ordinamento federale, necessari a coinvolgere le autonomie territoriali nelle scelte politiche nazionali e in quelle di rilevanza per gli ambiti ad essi delegati.

A questa esigenza non si è risposto con il riparto disegnato dall'articolo 117, tanto che sono state introdotte competenze esclusive, in modo da escludere che un diverso legislatore possa intervenire in quel particolare ambito e in modo da disegnare un modello estraneo all'evoluzione cooperativa in atto in tutti i maggiori paesi, come recitava lo *slogan* della Lega. Inevitabilmente il riparto e le dighe erette, non soltanto fanno acqua da tutte le parti — come la Corte costituzionale ha più volte segnalato —, ma hanno bisogno di una strumentazione che consenta poi di recuperare cooperazione. Abbiamo infatti ripetuto moltissime volte che il problema non consiste nel riscrivere i rapporti tra centro e periferia, come se si dovesse separare, bensì nell'individuazione delle istituzioni della cooperazione.

Viene indicata una serie di forme che possono rispondere a questa esigenza, come ad esempio la costituzionalizzazione delle conferenze, richiesta peraltro avanzata sia dal centrosinistra che dal mondo delle autonomie.

Vengono previste numerose forme di coordinamento fra Stato e regioni, proprio nelle materie di cui all'articolo 117. Vengono riconosciute le autonomie funzionali, accanto a quelle già previste (l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, è già prevista dal vigente articolo 118). Vengono altresì riconosciute le forme associate dei piccoli comuni. Non vi è dubbio che sia unanime il giudizio positivo e l'apprezzamento per il riconoscimento costituzionale delle autonomie funzionali che sono state introdotte.

Tuttavia, questa costruzione tende ad aggirare la questione di fondo, costituita

dal nodo irrisolto della composizione e delle competenze del Senato. La stessa costituzionalizzazione delle conferenze sembra essere una risposta alla mancata intesa con le regioni: poiché non si riesce a definire un'ipotesi concordata con il mondo delle autonomie, si preferisce non affrontare la questione della composizione del Senato e ripiegare sulla costituzionalizzazione delle conferenze. Ma la composizione e le competenze del Senato restano il problema centrale, e costituiscono un vero e proprio ginepraio che non si può risolvere pensando di poter accontentare tutti. Ciò, infatti, determina l'incoerenza e l'inefficacia che costituiscono il vizio di fondo della riforma in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, anche se fosse accolta la proposta di votazione per parti separate formulata dall'onorevole Volontè, non avremmo alcuna difficoltà a votare contro ciascuna delle parti che saranno poste in votazione. Siamo contrari all'impianto complessivo dell'emendamento in esame, che sostituisce l'articolo 118, per numerose ragioni.

In primo luogo, tale articolo si colloca in una Costituzione nella quale è stata inserita la cosiddetta devoluzione. Si tratta di una devoluzione dei diritti, che comporterà la differenziazione delle prestazioni garantite dalle diverse regioni, intaccando i principi alla base della nostra tradizione costituzionale, civile e culturale, quali l'uguaglianza e la solidarietà. Si tratta, dunque, di una devoluzione, come è stato sottolineato da più parti, che spaccherà il paese e che comporterà la frantumazione della solidarietà che abbiamo conosciuto e alla quale fanno riferimento gli articoli della parte I della Costituzione.

Tale evoluzione è stata proposta sulla base di analogie improbabili con altre esperienze costituzionali, ad esempio il processo autonomistico che ha coinvolto la

Scotia e il Galles. Si tratta di situazioni profondamente diverse, in quanto vi sono notevoli differenze tra la concezione del decentramento inglese e quello italiano (vi è infatti un enorme divario, in materia di autonomie locali, tra l'assetto costituzionale britannico e il nostro).

Il nuovo testo dell'articolo 118 si colloca dunque all'interno di tale panorama, in cui i diritti fondamentali dei cittadini non saranno più immediatamente esigibili, come previsto dallo spirito e dalla sostanza della nostra Costituzione. La seconda parte del testo richiama la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Al riguardo, mi limito a fare riferimento ad alcune esperienze che sono state costruite recentemente. Si è molto parlato di « terzo settore » e di *no profit*, ma la situazione concreta è diversa: vi sono statuti regionali che fanno esplicito riferimento al mercato e alla logica della concorrenza, laddove riconoscono forme associate di soggetti che si sostituiscono al pubblico nello svolgimento del compito di soddisfare i bisogni dei cittadini che, naturalmente, non vengono più soddisfatti, e prevedono vere e proprie privatizzazioni.

I campi di intervento fin qui sperimentati sono diversi. Vorrei citare, in particolare, quello socio-assistenziale, con costi al ribasso e condizioni di lavoro assolutamente improbabili per i dipendenti di questa specie di cooperative, le associazioni cosiddette *no profit*. Naturalmente, poiché ormai siamo di fronte alla privatizzazione del collocamento, si aprono altri spazi, in materia di formazione professionale, di mercato del lavoro e sono diversi gli ambiti in cui le regioni e gli enti locali stanno sperimentando queste logiche concorrenziali e di cosiddetta sussidiarietà orizzontale.

Non possiamo immaginare quali potranno essere le ulteriori conseguenze. Si tratta di esperienze che hanno arricchito fino ad oggi diverse situazioni, tante compagnie delle opere, e non possiamo immaginare che cosa determineranno ancora le misure fiscali che sono state previste.

Quindi, devoluzione, sussidiarietà orizzontale e diritti dei cittadini vanno a farsi benedire.

Aggiungo una terza ragione...

PRESIDENTE. Onorevole Mascia, la prego di concludere.

GRAZIELLA MASCIA. Ho terminato, signor Presidente. Questo emendamento fa riferimento anche all'articolo 70, terzo comma, che a sua volta fa riferimento al procedimento legislativo, alle modalità con cui, nel rapporto tra il nuovo Senato cosiddetto federale e la Camera dei deputati, si andranno a definire le leggi. Si tratta di un procedimento che determinerà un'*impasse* istituzionale che verrà risolta da commissioni paritetiche, affatto rappresentative e che negano il ruolo del Parlamento, e dal Governo, che interverrà ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Dunque la questione della democrazia e le questioni sociali anche in questo caso si intrecciano in un modo tale che questo articolo, che potrebbe apparire secondario, è da ritenere invece di primaria importanza per le conseguenze che determinerà nella vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini. Pertanto il nostro voto sarà decisamente contrario (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, nel poco tempo che ho a disposizione vorrei dare atto di un risultato e, nel contempo, condividere quanto i colleghi del centrosinistra hanno già espresso sull'articolo 118, così come riformulato. Vorrei si desse atto di un percorso positivo che noi abbiamo fortemente voluto e le carte ne sono la prova: basta leggere il testo proveniente dal Senato, basta leggere il testo licenziato dalla I Commissione e basta leggere gli emendamenti presentati dal centrosinistra sul comma 7 dell'articolo 118, come riformulato dall'articolo 35 del provvedimento al nostro esame.

Manca il passo finale. Nella sostanza viene data ragione ai piccoli comuni e ai comuni di montagna, ma manca il riconoscimento costituzionale compiuto e questo evidentemente è qualcosa che rimane non gradito. Nella sostanza comunque si compie un passo in avanti e di questo passo in avanti noi del centrosinistra siamo convinti di avere grande merito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Blasi. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO BLASI. Signor Presidente, questo emendamento sigilla costituzionalmente il principio di sussidiarietà, sia in senso verticale sia in senso orizzontale.

In senso verticale fra le istituzioni della Repubblica, in senso orizzontale attraverso l'autonoma iniziativa dei singoli e dei cittadini, oltreché delle cosiddette autonomie funzionali: pensiamo alle camere di commercio, alle università.

Ricordiamo poi che, in maniera molto innovativa, favorisce l'esercizio di una forma associata delle funzioni dei piccoli comuni. Questa legislatura ha segnato una intuizione, proprio di questo ramo del Parlamento, sui piccoli comuni e sull'attenzione da porre proprio sussidiariamente alla valorizzazione, alla difesa e al sostegno socio-economico di queste realtà, che sono i piccoli comuni, le tante piccole comunità italiane.

Vi è da aggiungere l'utilizzo di una fiscalità sussidiaria che rappresenta una straordinaria opportunità di arricchire le relazioni economiche di natura sociale, valorizzando i diritti individuali e la solidarietà fra i diversi corpi sociali della nostra comunità nazionale.

Credo che per chi, e fra questi anch'io, da tanti anni studia le applicazioni del principio di sussidiarietà, per noi di Forza Italia che la consideriamo un riferimento del nostro manifesto culturale, oggi l'introduzione in Costituzione di questo principio segni un importante passo verso la valorizzazione appunto proprio di un principio che esprime pluralismo, recipro-

cià, libertà e responsabilità e che attenua e rende più nobile il concetto stesso del potere, capace come è di avvicinare politica e cittadini, istituzioni e comunità (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, sono contento che Forza Italia condivida il principio di sussidiarietà che già nell'articolo 118 della Costituzione, approvato dal centrosinistra, era dichiarato; però, lo attua molto male, perché, come ho già avuto modo di dire ieri, al secondo comma di questo emendamento si dice che ai comuni, alle province e alle città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, ma solo nell'ambito delle leggi statali e regionali. Questo vale, evidentemente, anche per le funzioni proprie di comuni e province, il che mi pare francamente una dizione rischiosa per l'autonomia delle competenze proprie degli enti locali. Ci sarà bisogno di una interpretazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, noi prendiamo atto del riconoscimento che viene anche dai colleghi dell'opposizione su questa riformulazione dell'articolo 118 della Costituzione; resto perplesso sulla circostanza che, nonostante il testo che noi oggi votiamo sia la naturale evoluzione dell'articolo 118 attualmente vigente, adeguato alle dinamiche di questi anni sull'attuazione dei rapporti tra Stato, regioni ed autonomie, ci si dica con una valutazione *a priori* che, siccome non si sa come verrà definito il Senato federale, si hanno perplessità su ciò che avviene.

È evidente che le novità segnalate nel testo sono palesi sotto ogni profilo, a cominciare dalla circostanza per la quale viene individuato in Costituzione il luogo

della mediazione, dell'attuazione amministrativa del federalismo, che è la Conferenza Stato-regioni e le altre conferenze già esistenti; oltre ovviamente, a marcare ancora di più, su richiesta dell'ANCI e delle associazioni dei comuni, il principio dell'autonomia degli enti locali e, soprattutto, l'introduzione specifica del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale, che, rispetto alla richiesta dei comuni, viene estesa in questa formulazione anche allo Stato, la qual cosa dal nostro punto di vista è una novità evidente e importante perché rivoluziona il modo di interpretare il rapporto tra il cittadino e lo Stato medesimo.

Rivolgo un invito ai colleghi del centrosinistra affinché condividano con noi questo testo e si esprimano favorevolmente.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Volontè ritira la sua richiesta di votazione per parti separate.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 35.200, come subemendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 35, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	470
<i>Votanti</i>	466
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	234
<i>Hanno votato sì</i>	261
<i>Hanno votato no</i> ..	205).

Avverto che a seguito della votazione testè svoltasi, si intendono preclusi i successivi emendamenti Boato 35.9, Olivieri 35.10, Leoni 35.4, Maura Cossutta 35.71 e Bressa 35.7.

Ricordo altresì che, conformemente a quanto annunciato nella seduta del 15 settembre, a seguito della decisione adot-

tata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, le questioni relative alle modifiche concernenti l'articolo 119 della Costituzione saranno affrontate in una fase successiva dell'*iter* del disegno di legge.

Avverto pertanto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame degli articoli aggiuntivi Nuvoli 35.03 e Perrotta 35.02.

**(Esame dell'articolo 36
— A.C. 4862 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinare sezione 2*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Tutti quanti ricordiamo che una delle critiche più forti che furono formulate dall'attuale maggioranza di centrodestra all'approvazione delle modifiche al Titolo V era orientata verso la confusione ed il conflitto istituzionale che quella riforma aveva prodotto già nei primi anni e che avrebbe potuto continuare a produrre sempre più per via delle numerose occasioni di conflitto istituzionale che venivano indotte dalla formulazione delle cosiddette competenze concorrenti. Uno degli obiettivi che l'attuale riforma si è proposta è stato proprio quello di dividere in maniera più netta ed evidente le competenze fra lo Stato centrale e le regioni e, almeno in linea teorica, ridurre le competenze concorrenti in modo tale da circoscrivere al massimo le occasioni di possibile conflitto di attribuzioni fra lo Stato centrale e le regioni.

Ora, le modifiche dell'articolo 117 della Costituzione, che la Camera ha approvato ieri e sulle quali molti colleghi si sono intrattenuti, hanno aumentato la confusione e l'eventualità che, pur diminuendo il possibile conflitto di attribuzioni, diventi sempre più problematica l'individuazione della sede nella quale un interesse o una potestà possa venire collocata. Noi abbiamo assistito a come la cosiddetta de-

voluzione abbia determinato competenze esclusive in capo alle regioni, ma anche competenze che vanno ricondotte a quelle materie esclusive dello Stato centrale, determinando di fatto una confusione in alcune questioni abbastanza importanti.

L'articolo di cui stiamo discutendo concerne una materia che nel Titolo V, a nostro giudizio, fu affrontata con molto rispetto delle prerogative delle regioni e dello Stato centrale, ossia la cosiddetta clausola di sostituzione in presenza di un'inerzia nell'esercizio di una potestà e di un interesse.

Nella Costituzione vigente, secondo la previsione del Titolo V, la possibilità di sostituirsi in caso di inerzia alle regioni per adottare provvedimenti legislativi in interessi collocati nella sfera della potestà regionale era chiaramente prevista e si rinviava alla legge per la definizione delle procedure con le quali tale potestà sostitutiva doveva svilupparsi. Le proposte emendative della maggioranza (devo ammettere che il testo della Commissione mantiene tale previsione) chiedono, invece, l'eliminazione del riferimento alla legge. Sostanzialmente, nella Costituzione rimane stabilito il principio di sostituzione da parte dello Stato centrale nei confronti delle regioni, utilizzando un'espressione che ha costituito il terreno sul quale sono state falciate le leggi delle regioni a statuto speciale nel corso di cinquant'anni di autonomia, ossia che lo Stato si sostituisce, fra le altre cose, quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e così via.

Se ci fermassimo a ciò, senza rinviare alla legge per le procedure, daremmo allo Stato, attraverso l'istituto della sostituzione, la possibilità di entrare a gamba tesa in tutte le prerogative e gli interessi che le regioni vedono loro attribuiti anche attraverso le disposizioni dell'articolo 117.

Credo che, come sempre, si possa ulteriormente migliorare questo provvedimento. A nostro avviso, se venisse reintrodotta il riferimento alla legge, com'è stabilito nella vigente Costituzione, limiteremo grandemente l'insorgere di conflitti che, ad avviso della maggioranza, con

L'attuale descrizione delle competenze concorrenti, rischiano di divenire sempre più numerosi. A nostro avviso, se lasciamo il potere sostitutivo così come lo avete stabilito, rischiamo di far moltiplicare i conflitti. Infatti, quando lo Stato centrale utilizza l'inerzia in maniera impropria, scatena inevitabilmente un conflitto di attribuzione da parte della regione. Potremmo trovarci, dunque, di fronte ad una situazione molto ricca di conflittualità. L'esperienza delle regioni a statuto ordinario è inesistente, ma l'esperienza delle regioni a statuto speciale è molto ricca di esempi che possono avvalorare quanto sostengo. Non possiamo pensare che nel rapporto tra Stato e regioni, in situazioni particolari, non si possa determinare una torsione di ciò che è stabilito nella Costituzione e, quindi, una conflittualità che si vorrebbe eliminare.

Anche in queste proposte emendative (e qui vengo ad una considerazione politica) la ricerca della mediazione tra punti di vista che partono da posizioni contrapposte sul ruolo che devono svolgere lo Stato centrale e le regioni apre — o potrebbe aprire — la strada al disordine e all'incertezza.

Per questa ragione, noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, che tendono a ripristinare, nella sostanza, il testo della Costituzione vigente e, quindi, a chiarire in modo preciso quali sono i casi e le fattispecie nelle quali il potere sostitutivo può essere esercitato e, soprattutto, a rinviare ad una legge che possa determinare le procedure entro le quali il potere sostitutivo deve essere esercitato.

Eliminare la legge non è una semplificazione, è sicuramente una complicazione e — ripeto ciò che ho detto all'inizio — un elemento che può determinare di nuovo una situazione di conflitto permanente tra regioni e Stato centrale e che, soprattutto — e vado a concludere —, può, di fatto, centralizzare, sottraendo prerogative alle regioni anche nelle potestà primarie che sono state loro assegnate. Inoltre, l'utilizzo del potere in caso di inerzia e di ritardo, come sappiamo, può essere esercitato con molta elasticità e con molta discrezionalità.

Per questa ragione abbiamo presentato emendamenti che tendono a ripristinare il principio di sostituzione, così come l'attuale Titolo V della Costituzione aveva stabilito (con la legge del 2001); siamo convinti che in questa maniera le prerogative dello Stato centrale e delle regioni si sviluppino su un terreno più chiaro che annulla il contenzioso, che voi stessi avete pensato di eliminare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, credo che questa riformulazione dell'articolo 120 sveli con chiarezza il profilo di estrema improvvisazione al quale si riferisce l'intera operazione di riscrittura della Costituzione, su cui in questi giorni discutiamo.

Il secondo comma cancella sostanzialmente la rivoluzione dell'articolo 117, che attualmente è vigente. Lo voglio dire, perché si è assecondata, anche da parte di molti rappresentanti della mia parte politica, del centrosinistra, l'idea che la riforma del Titolo V, operata nella scorsa legislatura, fosse figlia di una improvvisazione dell'ultima ora, compiuta a maggioranza ristretta, ignorando il confronto democratico all'interno di questo Parlamento e, quindi, di fatto, legittimando la nuova maggioranza, in questa legislatura, ad operare con la stessa semplificazione e con la stessa improvvisazione la riforma della Costituzione.

Io voglio dire che così non è! Non è vero! È falso sostenere che nella scorsa legislatura si è riformata la Costituzione con un colpo di maggioranza dell'ultima ora, con pochi voti di scarto. Quel testo che non abbiano approvato alla fine della scorsa legislatura è figlio, espressamente, esplicitamente figlio della Commissione bicamerale, è figlio di un voto di questa Assemblea e dell'Assemblea dei senatori riuniti che hanno approvato quel testo, è figlio di una rielaborazione che è avvenuta nelle Commissioni della Camera e del

Senato, è figlio di una richiesta corale, uniforme, di tutti i presidenti delle regioni, di qualunque colore politico, che chiedevano, nella scorsa legislatura, l'approvazione di quel testo di revisione del Titolo V per rendere coerenti le operazioni fatte a legislazione vigente dalla riforma Basanini con l'impalcatura costituzionale.

Noi decidemmo all'ultima ora — io non ho mai rinnegato quella decisione — e trovo che sia assolutamente immorale l'atteggiamento di quanti, avendo condiviso quella decisione, oggi la rinnegano, anche se appartengono alla mia parte.

Noi abbiamo scelto di farlo quando è emerso con chiarezza che l'opposizione di allora impediva l'approvazione della riforma del Titolo V esclusivamente per un presunto calcolo elettorale.

Ci siamo assunti la responsabilità di portare a termine una riforma costituzionale che aveva impegnato l'intera legislatura e che aveva visto il consenso di quasi tutti i partiti presenti in Parlamento, ad esclusione della Lega Nord.

Ebbene, tale riforma, che è stata successivamente confermata da una referendum popolare, amico Rizzi (dunque, anche con il consenso degli italiani), aveva come obiettivo fondamentale quello di accorciare il nesso che lega il cittadino alle istituzioni. L'operazione di grande rivoluzione compiuta dal nuovo articolo 117 andava in tale direzione, affermando che tutti i poteri venivano assegnati alle regioni, ad eccezione delle materie espressamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Rispetto alla complessità delle materie, allora si scelse, consapevolmente e comunemente, la via di un rapporto pattizio tra le regioni e lo Stato, e si individuò nella competenza concorrente il terreno sul quale potesse maturare un grande accordo, improntato alla solidarietà, tra le regioni e lo Stato.

Orbene, vorrei osservare che oggi non si affronta un cambiamento del Titolo V della Costituzione in nome di un principio diverso. Avrei capito se oggi, maturata una diversa coscienza nel paese, si fosse sostenuto che è sbagliato trasferire così tanti poteri alle regioni e che occorre che lo

Stato si riappropri della competenza in numerose materie; ciò sarebbe stato corretto, avremmo aperto un confronto leale all'intero del Parlamento ed avremmo scelto una strada.

Sarebbe stato altrettanto corretto — pur non condividendo noi quell'obiettivo, ovviamente — se si fosse scelto di trasferire ulteriori poteri alle regioni, riducendo ulteriormente le materie di competenza esclusiva dello Stato. Si è optato, invece, per un intreccio perverso di frammentazione delle materie complesse, attraverso un'attribuzione un po' a una parte e un po' all'altra, assegnando la competenza esclusiva sulle medesime materie sia allo Stato, sia alle regioni.

È stata quindi operata una finzione, maturata attraverso un confronto non interno al Parlamento, perché il testo in discussione è stato rielaborato e rivisto più volte, e il Parlamento lo ha potuto esaminare, nella sua formulazione conclusiva, soltanto qualche giorno fa. Ebbene, tale testo vede il tentativo di conciliare tendenze tra loro così inconciliabili da consentire, da una parte, agli amici e colleghi della Lega di poter affermare che, in fondo, si ritengono soddisfatti, e dall'altra all'onorevole Follini di mascherare la resa politica che si è verificata nel corso di questa estate, rispetto ai numerosi *ultimatum* inutilmente lanciati.

In queste condizioni, il nuovo articolo 120 della Costituzione introduce una « clausola dissolvente », che di fatto affida al Governo la valutazione, assolutamente discrezionale, sia della coerenza delle decisioni assunte dalle regioni in materie di competenza esclusiva delle regioni stesse, sia della loro coerenza rispetto alle finalità generali fissate da una legge dello Stato. Il Governo dell'Italia, in sostanza, potrà stabilire in qualsiasi momento, in nome di una mancata coerenza delle regioni rispetto alle finalità previste dal primo comma del nuovo articolo 120 della Costituzione, che i poteri delle regioni vengano revocati anche nelle materie di loro competenza esclusiva. Il risultato finale, dunque, è che questa riforma costituzionale realizza un'operazione a somma zero.

Al di là di una valutazione generale, che ci induce ad assumere un atteggiamento di opposizione rispetto al testo del provvedimento di riforma che stiamo complessivamente esaminando, vorrei osservare che, in ordine a tale articolo, è chiara la volontà di mascherare, attraverso un'operazione confusa, un presunto accordo politico, che viene raggiunto sulle spalle della nostra Costituzione, riducendo a brandelli i suoi articoli per poi offrirli, come trofeo, un po' a una parte e un po' all'altra dei partiti che compongono l'attuale maggioranza.

Per questo motivo, preannunzio la nostra contrarietà all'approvazione dell'articolo 36 del disegno di legge costituzionale in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leoni 36.2 e Zeller 36.6 e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.36.200.250 con una modifica, ossia eliminando il punto e virgola alla fine del subemendamento stesso.

Il parere è contrario sul subemendamento Leoni 0.36.200.2, sul subemendamento Armani 0.36.200.1 e sul subemendamento Bressa 0.36.200.3.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 36.200.

La Commissione formula un invito al ritiro sull'emendamento Landolfi 36.70, altrimenti il parere è contrario.

Sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05 voglio informare l'Assemblea su ciò che è accaduto nel Comitato dei nove. Ieri, il Comitato dei nove ha affrontato il problema e quasi tutti i componenti dello stesso Comitato hanno ritenuto che il criterio emendativo proposto dal collega Carrara meritasse un'ulteriore riflessione. A ciò si è aggiunta, da parte di uno dei componenti del Comitato, una proposta di

modifica che, forse, avrebbe meglio chiarito la frase, da: « la composizione e », fino a « anche i criteri di composizione e ».

Questa mattina, sempre a seguito della riunione del Comitato dei nove, non vi sono stati orientamenti convergenti, ma orientamenti diversi. Credo che il problema sia reale. La stragrande maggioranza della Commissione, che ieri sembrava avesse su questo punto raggiunto un'identità di vedute, questa mattina, proprio perché ci eravamo riservati del tempo per riflettere, ha fatto considerazioni diverse.

Come dicevo, credo che il problema posto dall'onorevole Carrara esista, sia concreto e serio. Pertanto, invito l'Assemblea, su tale aspetto, ad aprirsi ad un dibattito che sicuramente seguirà l'intervento del primo firmatario dell'articolo aggiuntivo in questione, perché, ripeto, ho raccolto da parte del Comitato dei nove un parere contrario, ma credo giusto che eventualmente sia l'Assemblea ad esprimersi.

Detto questo, rivolgo all'onorevole Carrara un invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 36.05, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cabras 36.02, così come sugli articoli aggiuntivi Maran 36.03 e Boato 36.04.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROBERTO CALDEROLI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, con alcune precisazioni, rispetto ad emendamenti della maggioranza. Ciò che è chiamato « potere sostitutivo » non è un potere che si introduce con questo articolo. Esso è già previsto dall'articolo 120 della Costituzione vigente e le uniche modifiche apportate sono frutto del recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2004.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche chiarimento dal relatore, onorevole Bruno. Nella stesura del subemendamento 0.36.200.250 della Commissione vi è l'affermazione, generica e generale, della possibilità di sostituirsi, sempre e comunque, alle funzioni attribuite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ora vorrei capire bene se quel punto e virgola alla fine del periodo è eliminato, nel senso che il periodo continua specificando quando ciò è possibile.

Questa mi sembra una correzione, ma forse andrebbe predisposto un subemendamento per chiarire meglio tale aspetto, perché il significato è completamente diverso.

In secondo luogo, presidente Bruno, anche in relazione a quanto affermato poco fa dal ministro, vorrei pregarla di illustrare all'Assemblea il motivo per il quale si prevede la norma di cui alla lettera c). Infatti, il testo attuale della Costituzione stabilisce che la legge debba definire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nell'ambito del rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. La maggioranza, con l'emendamento Elio Vito 36.200, propone di sopprimere questo periodo, mentre l'opposizione propone di mantenerlo. Francamente, non capisco le ragioni di questa soppressione da un punto di vista sostanziale e formale. Il ministro lo ha spiegato bene e non ho nulla da eccepire ai limiti della sostituzione già previsti nell'attuale Titolo V. Tuttavia, nel momento in cui si fa un'affermazione di principio con riferimento ad un potere così forte...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Boccia. Lei sta intervenendo sull'emendamento Elio Vito 36.200, mentre dobbiamo esaminare il subemendamento 0.36.200.250 della Commissione.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, lo consideri come un intervento per ottenere dei chiarimenti dal presidente della Commissione.

La questione attiene, comunque, ad un coordinamento del testo. Infatti, nel suo intervento il ministro — ed io intervengo a questo proposito — ha cercato di specificare il contenuto della sostituzione e trovo perfino giusto quanto da lui affermato. Tuttavia, proprio perché tali considerazioni sono giuste, il relatore e il Governo dovrebbero chiarire il motivo per cui si sopprime quella parte della norma che, in fondo, attua quanto affermato dal ministro, ossia limita il potere di sostituzione, lo circoscrive e lo fa rientrare nel principio di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Se cassiamo tale disposizione, vi è il rischio di un'interpretazione un po' ampia di questo potere sostitutivo, che potrebbe essere interpretato dal legislatore del tempo in maniera eccessiva. Allora, se si sopprime il secondo periodo, la lettura che ne darà il legislatore del tempo sarà nel senso di una diminuzione del potere del Parlamento, quasi come se il costituente di oggi volesse dare al legislatore un maggiore potere di sostituzione. Ora, se è così, sarei contrario sui contenuti; se non è così, sarei contrario sulla forma. Ma se non viene chiarito il motivo per cui con la lettera c) si chiede la soppressione di tale norma, signor Presidente, l'Assemblea non è nelle condizioni di dare un giudizio sereno.

Chiedo, quindi, al presidente Bruno e al Governo di chiarire il senso di tale soppressione.

GIAMPIERO D'ALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, credo che il ministro abbia fornito chiarimenti in materia; tuttavia, mi sembra giusto fare ulteriori precisazioni. Questa norma diviene una norma di chiusura del sistema disegnato dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione che interviene in casi eccezionali in cui si sviluppa un meccanismo patologico nel rapporto fra gli enti e le autonomie di cui all'articolo 114, ossia quando non

funziona il principio generale di sussidiarietà e di leale collaborazione che abbiamo inserito all'articolo 114.

Il ministro, correttamente, ha precisato che la riscrittura dell'articolo 120 della Costituzione non fa altro che recepire ciò che la Corte costituzionale ha affermato con riferimento all'impugnativa da parte di alcune regioni della cosiddetta legge La Loggia di attuazione dell'articolo 120, per cui il potere sostitutivo dello Stato è anche di carattere normativo, ovviamente nei casi eccezionali in cui si verifica un'omissione da parte degli enti e delle autonomie e vi sia la necessità di garantire comunque l'unitarietà degli interventi.

Questa formulazione consente di chiarire che il potere sostitutivo non è soltanto di carattere amministrativo, come avverrebbe con il richiamo esclusivo alla legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 120 della Costituzione, perché è assolutamente evidente che sarebbe singolare che il Parlamento dovesse con una propria legge disciplinare il potere sostitutivo normativo che eventualmente attiva.

Pertanto, con il richiamo agli articoli 117 e 118 si fa chiarezza nel contesto di eccezionalità, così come definito dalla Corte costituzionale. Questo è il senso della proposta, che credo rappresenti un'esemplificazione condivisibile ed utile.

ANTONIO BOCCIA. Non è così!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Leoni 36.2 e Zeller 36.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'emendamento soppressivo 36.2 a mia firma, che intende conservare l'articolo 120 della Costituzione nell'attuale formulazione. Vorrei svolgere una premessa di carattere politico, anche per fare in modo che al nostro interno vi sia il massimo di chiarezza, dal momento che i nostri interventi sono poi ascoltati all'esterno.

Per questa ragione, è necessario che si ricostruisca un filo di verità: mi rivolgo direttamente ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli della Lega Nord Federazione Padana. Ho letto nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di esponenti autorevoli della Casa delle Libertà, esternazioni alquanto singolari ed eterodosse rispetto ai discorsi ascoltati in quest'aula.

Un'agenzia di stampa riportava una dichiarazione del senatore Nania, che dell'argomento se ne intende, il quale diceva, rispetto alle critiche che l'opposizione ha svolto sulla *devolution*, che questa riforma della Casa delle Libertà è in realtà molto meno federalista della riforma voluta dall'Ulivo. Un esponente altrettanto autorevole dell'UDC diceva in un'intervista giornalistica di aver « annacquato » la *devolution* in un mare di saggezza e di buon senso.

Onorevoli colleghi della maggioranza, in particolare i colleghi della Lega Nord Federazione Padana, avete ieri plaudito all'approvazione del nuovo articolo 117 della Costituzione. Ciò che non è chiaro è a cosa voi abbiate plaudito: avete plaudito ad una *devolution*, ai sensi del comma 4 dell'articolo 117, che qualcuno dice assai corretta ed « annacquata » o invece avete plaudito a questa nuova filosofia di centralizzazione di poteri dello Stato, che ci sembra essere la realtà, in primo luogo della concreta azione del Governo Berlusconi negli ultimi tre anni e mezzo di legislatura?

Avete poi plaudito a quanto avete fatto e a quanto vi apprestate a fare tra breve: sempre il senatore Nania, secondo me sbagliando i conti, diceva — ma lo diceva! — che, su 18 materie, 12 sono state riportate alla competenza esclusiva dello Stato. Oggi c'è la prova del nove: qualcuno potrebbe dire che è finita la ricreazione sulla *devolution* e che ora si parla delle cose vere che intende fare il Governo e la Casa delle Libertà!

Sui poteri delle regioni, anche su quelli che voi definite esclusivi, fate « scattare una tenaglia », rappresentata dalla nuova versione dell'articolo 120 della Costitu-

zione e da ciò di cui discuteremo successivamente, ovvero la clausola, per come è formulata, dell'interesse nazionale.

La prima domanda che poniamo dal punto di vista giuridico è perché secondo voi servono entrambi gli strumenti. Il nuovo articolo 120 non ci piace e non è esatto quanto detto dal ministro. Egli ha detto che le uniche modifiche che si apportano al vigente articolo 120 recepiscono la sentenza della Corte costituzionale. Non è vero, perché di vostra libera scelta decidete di cancellare il rinvio alla legge per stabilire procedure e condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi. La legge dello Stato per stabilire procedure e condizioni diventa, collega D'Alia, ancora più necessaria nel momento in cui si chiarisce in modo così perentorio che i poteri sostitutivi sono anche poteri normativi, cioè che una legge dello Stato, votata con una maggioranza politica, può cancellare una legge di una regione. Se togliete anche le procedure per legge, siamo al completo arbitrio. Questa è la realtà di ciò che sta avvenendo.

Non credo si debba fare la riforma della Costituzione per sventolare bandierine, peraltro abbastanza scolorite. Ieri si è sventolata la bandierina della *devolution*, oggi si sventola quella, cara ad Alleanza nazionale, della clausola sostitutiva e dell'interesse nazionale. La Costituzione si riforma in modo molto più serio. L'attuale articolo 120 è molto più rigoroso, rispettoso — come ha detto il collega Cabras — delle competenze delle regioni e di quelle dello Stato e disciplina in modo serio i poteri sostitutivi che non debbono rappresentare un arbitrio e, in quanto tali, sono assolutamente necessari.

Per favore, scegliete o la clausola di sostituzione o il cosiddetto interesse nazionale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una delegazione dei Lions International, guidata dal presidente e dal vicepresidente (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per motivare la nostra firma all'emendamento soppressivo partendo da un punto di vista diverso rispetto a quello degli altri colleghi del centrosinistra perché diversa è la storia dal 2000 ad oggi, quando si definì la riforma del Titolo V. Allora il centrosinistra ritenne di definire le competenze esclusive dello Stato, di introdurre le competenze concorrenti tra Stato e regioni e le competenze residuali delle regioni. In tale contesto si sono determinati — è inutile negarlo — alcuni contenziosi che hanno costretto l'intervento della Corte costituzionale. La sentenza di cui parlava prima il ministro è soltanto uno degli esempi, ma altri sono gli argomenti.

Dunque, partiamo da una valutazione diversa rispetto ai precedenti e da una valutazione in parte, ma solo in parte, diversa rispetto alla proposta del Governo e della maggioranza che modifica l'articolo 120 della Costituzione. A mio avviso, i colleghi del centrosinistra hanno dimenticato nelle loro argomentazioni la novità introdotta ieri: oggi ci troviamo di fronte ad una legislazione che prevede competenze esclusive delle regioni, la cosiddetta *devolution*, su diritti fondamentali dei cittadini. Poiché la clausola di sostituzione fa riferimento, tra le altre cose, a questioni che attengono ai diritti civili e sociali credo che sarebbe opportuno un rigore più efficace relativamente alla necessità di salvaguardare tali diritti fondamentali proprio di fronte alla novità introdotta ieri. Quindi, non siamo più sul Titolo V della Costituzione precedente, ma in un altro contesto che merita maggiore rigore e chiarezza.

Contestiamo la genericità della modifica introdotta dal Governo. Si tratta di una genericità nel merito, perché, di fronte a questioni chiare e precise — anche se, ripeto, su percorsi diversi —, come quelle contenute nell'articolo 120, l'emendamento del Governo fa riferimento a non meglio identificati principi (principi di qui,

principi di là...); manca, dunque, un certo rigore.

Siamo invece d'accordo con i colleghi del centrosinistra sul fatto che la possibilità di intervento da parte del Governo (in questo caso, attraverso la legislazione statale delle Camere) debba avvenire con maggioranza assoluta. Infatti, in realtà, al di là delle conflittualità, che in ogni caso si determineranno, e al di là delle contraddizioni e delle disparità di trattamento tra una regione e l'altra, che automaticamente si determineranno con la *devolution*, questa possibilità di intervento centrale si basa, oltre che su una genericità assoluta nel merito, su una maggioranza semplice, che è esattamente quella di Governo.

Siamo inoltre d'accordo con i colleghi del centrosinistra sul fatto che, con questo pasticcio normativo, si determinerà una totale incertezza non solo nel procedimento legislativo del Parlamento, che lascerà ampi spazi al Governo e persino al cosiddetto *premier* (Presidente del Consiglio), ma persino in queste materie così importanti, che attengono ai poteri dello Stato e delle regioni. Si moltiplicheranno, quindi, i contenziosi, con la certezza di una cancellazione o di una riduzione dei diritti fondamentali dei cittadini.

Invitiamo, pertanto, l'Assemblea ad approvare il nostro emendamento soppressivo (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Come giustamente ricordava il collega Leoni, ieri c'è stato il primo « incasso » politico di questa riforma della Costituzione: è passata all'incasso la Lega. Da oggi, comincia una nuova fase, nella quale sono altre le forze politiche che chiedono che venga pagato il prezzo di questa riforma. Tuttavia, come abbiamo più volte sostenuto e detto, così non si fa sicuramente una buona riforma della Costituzione, ma si crea un autentico pasticcio. Abbiamo ripetutamente cercato

di spiegare e di far valere le nostre ragioni, quando dicevamo che la clausola di flessibilità, che era necessario prevedere, sarebbe stato opportuno introdurla all'articolo 117. Avevamo fatto una proposta che, a nostro avviso, ci sembrava estremamente corretta ed innovativa, perché tendeva ad introdurre l'interesse della Repubblica ed una serie di procedure che consentivano di tutelare tale interesse, che è proprio di tutti i soggetti costituenti la Repubblica stessa, quindi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato.

Voi non avete accettato questa logica e ne avete proposta una alternativa, dicendo che era la stessa cosa, ma cercherò brevemente di dimostrare che invece non è così. Voi introducete un potere sostitutivo, che — è vero quello che dice il ministro Calderoli — non è nuovo, però è sostanzialmente e profondamente diverso da quello previsto nell'attuale Titolo V, all'articolo 120. Si tratta, infatti, di un potere sostitutivo molto più invasivo ed ingombrante. Se è vero che il ministro Calderoli dice che è opportuno tenere conto della giurisprudenza costituzionale, anche la più recente (al riguardo, c'è la sentenza n. 236 di quest'anno, che ha consentito di riformulare in un certo modo il testo dell'articolo 120), occorre tuttavia non confondere la realtà dei fatti. La sentenza n. 236 entrava nel merito, sulla base del vigente Titolo V. Voi, ora, avete modificato alcuni aspetti e proponete la modifica di altri. Non può sfuggire a nessuno che il combinato disposto dei nuovi articoli 120 e 127 modifica la prospettiva. Voi reintroducete il principio dell'interesse nazionale, ma con un doppio meccanismo. Uno è quello che vedremo con l'articolo 127, che con il passare del tempo si è vieppiù appesantito di procedure.

La cosa in sé non mi dispiace, sia ben chiaro, ma, in qualche modo, finisce per ridurre l'articolo 127, che avete in mente di approvare, ad una sorta di petizione di principio (ciò è molto pericoloso e, successivamente, ne analizzeremo i motivi).

Il combinato degli articoli 127 e 120, così come lo avete riscritto, rischia dav-

vero di farci tornare ai tempi precedenti la riforma del Titolo V della Costituzione, in cui l'interesse nazionale aveva creato non pochi problemi all'attività legislativa istituzionale del nostro paese.

Sono soprattutto due i pericoli che la vostra riformulazione dell'articolo 120 può provocare. Il primo è insito nel riferimento esplicito che lo Stato possa sostituirsi ad organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118. Con questa formulazione, in maniera ancora più esplicita, rispetto alle determinazioni previste al Senato, chiarite, in maniera netta, che il potere sostitutivo riguarderà anche le attività e le funzioni legislative. Nel far ciò, sopprimendo il secondo periodo del secondo comma, mentre recuperate il principio della leale collaborazione e della sussidiarietà, eliminate il riferimento alla legge, come ha, in maniera molto puntuale, ricordato il collega Cabras. È un ulteriore passo molto pesante e delicato. State concependo l'articolo 120 con caratteristiche strutturali diverse da quelle che l'attuale articolo vigente possiede.

Tutto ciò ci porta, a mio modo di vedere, a ripercorrere una strada che pensavo e speravo fosse stata abbandonata con la riforma del Titolo V. Nessuno di noi, infatti, può trascurare il fatto che la configurazione dell'interesse nazionale nella Costituzione del 1948, nell'esperienza precedente alla riforma costituzionale del 2001, come limite di merito per la legislazione regionale demandato alla valutazione del Parlamento, aveva generato una delle più rilevanti distorsioni degli equilibri complessivi tra Stato e regioni, senza costituire alcun reale elemento di tutela dell'unitarietà sostanziale del sistema.

Voi, in qualche modo, recuperate quella logica ed utilizzate uno strumento che è tutto schiacciato sulla logica di allora.

Con un tratto di penna, cancellate la novità che era stata introdotta dalla riforma del titolo V e ciò è estremamente pericoloso. Si stanno compiendo pericolosi passi indietro.

Con riferimento a tale riforma, anziché affrontare seriamente e con rigore le questioni che la riforma del Titolo V poneva, ulteriormente aggravate da quanto approvato ieri, con l'introduzione della *devolution*, il fatto di concedere qualche cosa a qualcuno e sostanzialmente un poco a tutti sta creando disastri dal punto di vista della coerenza del sistema. Stiamo cercando di farvi capire che questa vostra riforma non solo è estremamente pasticciata, ma è pericolosa e destinerà all'impotenza il sistema.

MASSIMO POLLEDRI. All'impotenza chi?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato, a cui ricordo che ha a disposizione tre minuti di tempo. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, perché dispongo di soli tre minuti?

PRESIDENTE. Perché, onorevole Boato, nella suddivisione dei tempi relativi al gruppo Misto, lei ha diritto a tre minuti. Se, tuttavia, interverrà per un tempo maggiore, non ne faremo un caso...

MARCO BOATO. Cercherò di essere rapido, signor Presidente. La ringrazio comunque per la cortesia.

Condivido pienamente gli interventi del collega Carlo Leoni — splendido — e quello del collega Bressa — altrettanto rigoroso — e molte delle considerazioni, sia pure con un'impostazione diversa, della collega Mascia. Cercherò, pertanto, di continuare questo ragionamento, senza ripetizioni.

Vorrei dire con pacatezza che se i colleghi dell'aula, e mi riferisco anche ai colleghi del centrodestra, hanno sotto gli occhi non solo il fascicolo degli emendamenti, ma anche quello del testo del disegno di legge di revisione costituzionale, la cui colonna di sinistra contiene il testo approvato dal Senato e quella di destra il testo approvato dalla Commissione in sede referente, con la nostra contrarietà, nonché le disposizioni del nuovo emenda-

mento interamente sostitutivo, si renderanno conto di quale (stavo per dire «schizofrenia», ma è una parola forte e, comunque, la dico tra virgolette), oscillazione continua vi è nelle scelte della maggioranza e, conseguentemente, del Governo, che è d'accordo, su questa materia.

La Casa delle libertà, al Senato, ha introdotto un comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che è quello riguardante le regioni. Alla Camera, la Commissione in sede referente ha scelto una strada completamente diversa, eliminando il comma aggiunto dal Senato e sostituendo il secondo comma del testo vigente dell'articolo 120 con due nuovi commi.

Nel nuovo secondo comma, tuttavia, l'ultimo periodo stabilisce che: «La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.». Quindi, la maggioranza al Senato non è intervenuta sul secondo comma, del quale è rimasto in vita anche l'ultimo periodo, mentre alla Camera la Commissione è intervenuta sul secondo comma, aggiungendone un terzo nel quale ha reinserto la previsione contenuta nella legge, della quale ha parlato ampiamente il collega Leoni.

Con il nostro emendamento non intendiamo sopprimere l'articolo 120, ma l'attuale riformulazione di tale articolo che, per la terza volta, la Casa delle libertà propone. C'è un po' di confusione, c'è un'oscillazione continua nelle scelte che state operando. La strada maestra ve l'avevamo proposta sull'articolo 117; l'emendamento proposto dal collega Tabacci, soppressivo dell'articolo 36 e dell'articolo 39 relativo all'interesse nazionale — tra l'altro sottoscritto anche dagli onorevoli La Malfa, Cossa, Craxi, Landolfi e da altri colleghi —, è stato completamente ignorato. Il nostro emendamento, esaminato nella seduta di ieri, proponeva la soppressione dell'articolo 39 in quanto su tale articolo saremmo intervenuti oggi.

Quindi — e mi dispiace per i colleghi della Lega che sembra non se ne siano accorti —, avete ristatalizzato una serie di

competenze — su un paio vi era anche il nostro accordo —, com'è stato riconosciuto ieri dal senatore Nania. Infatti, su 18 competenze concorrenti — caro onorevole Fontanini — 12 sono state ristatalizzate.

Inoltre, avete approvato la *devolution* nel modo che volevate e poi l'avete circondata dell'interesse nazionale, della riformulazione dell'articolo 120 della Costituzione, con un'enorme ampliamento dei poteri sostitutivi e rifiutando l'unico aspetto a mio avviso serio, vale a dire la clausola di salvaguardia inserita nell'articolo 117.

Questo è il motivo — mi scusi, signor Presidente, se ho utilizzato qualche secondo in più — per il quale, non per ragioni ideologiche o di preconstituita contrapposizione, ma per ragioni di coerenza sistematica di un disegno di riforma federale dell'ordinamento della Repubblica, riteniamo gravissimo ciò che sta avvenendo e crediamo sarebbe giusto sopprimere la vostra proposta modificativa, mantenendo il testo originario dell'articolo 120, o in subordine quantomeno sopprimere la lettera c), che fa scomparire la previsione della legge che disciplina le procedure, che avevate già previsto in Commissione in sede referente e prima ancora al Senato e che in aula scompare.

Per questo invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, siamo stati accusati di comportamento schizofrenico...

MARCO BOATO. Tra virgolette...!

NUCCIO CARRARA. Tra virgolette, per carità, ed anche di un po' di confusione. Dunque, mi sforzerò di dimostrare che la confusione sta da tutt'altra parte e, con esattezza, nei ragionamenti dei colleghi dell'opposizione, che sono pretestuosi anche quando hanno l'apparenza di essere acuti ed intelligenti.

Iniziamo dalla lettura del vigente testo del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione.

Il secondo comma dell'articolo 120 recita che « Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni », quindi anche all'organo legislativo. Mi pare fin troppo ovvio. Abbiamo ritenuto che non sia possibile che al Governo sia consentito sostituirsi ad un'assemblea regionale mentre allo Stato no, secondo quindi un ragionamento *a fortiori*. È più logico che sia l'organo legislativo dello Stato a potersi sostituire, non soltanto l'esecutivo!

Questa nostra filosofia, peraltro, è stata fatta propria dall'intero Ulivo, se leggete l'emendamento relativo all'articolo 117, il 34.42 a firma Bressa, dove si recita: « Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (...) ».

Cos'altro affermiamo con l'emendamento in oggetto? Abbiamo fatto nostro lo spirito del vostro emendamento, dando giustamente allo Stato — e non solo al Governo — la possibilità di sostituirsi alle regioni, ai comuni e alle città metropolitane, nei casi particolarmente gravi, elencati nello stesso articolo 120.

Colleghi dell'opposizione, vi invito a fare un po' di chiarezza nelle vostre argomentazioni (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, molto rapidamente chiederei ai colleghi del Comitato dei nove la seguente precisazione. Se non capisco male, la differenza tra l'articolo 120 e la proposta attuale della maggioranza consiste in questo: secondo l'articolo 120, è il Governo che può agire soltanto nei confronti di atti amministrativi regionali, non potendolo fare nei confronti di leggi regionali. La

differenza rispetto al testo illustrato adesso dal collega Carrara consiste nel fatto che, qualora fosse approvato l'emendamento, il Parlamento — ovvero la sua maggioranza — può cancellare leggi regionali. È così o no? Perché, se così è, la modifica è profonda ed agisce in questo senso: mentre attualmente è la Corte costituzionale, ovvero un organo terzo rispetto alle parti in lite, che decide sulla sopravvivenza o meno di una legge regionale, con la vostra modifica sono le maggioranze politiche che determinano — se mi permettete, a seconda del colore politico delle regioni — se una determinata legge sopravvive oppure no.

NUCCIO CARRARA. Oggi il Governo può intervenire anche con decreto-legge!

LUCIANO VIOLANTE. Onorevole Carrara, credo proprio di no. Se mi permette non è così. Attualmente, il dominio della legge e della sua conformità alla Costituzione appartiene alla Corte costituzionale, ovvero ad un soggetto terzo. Invece, con la vostra proposta di modifica — se non capisco male, ma in questo caso vi prego di precisarlo perché l'argomento mi interessa — la decisione è affidata alle maggioranze politiche.

Il nostro dissenso consiste in questo. Non vogliamo, infatti, che si stabilisca una divaricazione all'interno del paese tra regioni amiche e regioni meno amiche delle maggioranze in Parlamento. Si tratta di un tema assai delicato, perché il conflitto tra la potestà legislativa delle regioni e gli interessi generali nazionali è una materia che credo debba essere delegata ad un soggetto terzo, non certo alle maggioranze parlamentari. È questo il problema che vorremmo porre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Onorevole Soda, le chiedo se non preferisca ascoltare prima la risposta alle obiezioni sollevate dal presidente Violante, oppure se intenda intervenire subito.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, vorrei riallacciarmi a quanto detto dall'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Allora parli pure, onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Vorrei segnalare che correttamente l'onorevole D'Alia ha ricordato come questo testo sia il frutto di un'elaborazione di principi della Corte costituzionale. Non potendo fare diversamente, la Corte ha affermato che, vigente il vecchio testo, di fronte all'inerzia delle assemblee regionali — ovvero del potere legislativo regionale — a provvedere a diritti essenziali, il legislatore ordinario può sempre intervenire.

Dunque, il potere sostitutivo legislativo, che non è esplicitamente previsto nel vigente testo dell'articolo 120 ma che la dottrina unanime ritiene essere imminente e dunque validamente esercitabile da parte del Parlamento, non ha nulla a che vedere con il testo proposto. Infatti, non prevedete il potere sostitutivo legislativo di fronte ad una regione che non provveda alla disciplina di una materia inerente ai diritti essenziali, ma sovrapponetene il potere legislativo statale ogni qual volta, come è stato osservato, la maggioranza di governo ritenga una legge regionale in contrasto con i principi generici cui il testo fa riferimento.

Ciò scardina il sistema del rapporto fra Stato e regione disciplinato dal conflitto di attribuzioni: se la regione Lombardia adotta una legge nella materia di competenza esclusiva dell'organizzazione sanitaria e la maggioranza del Parlamento nazionale ritiene che tale legge sia in contrasto con i principi fondamentali, nel sistema del vigente articolo 120 vi è la possibilità del conflitto, per cui la legge viene eventualmente rimossa dalla Corte costituzionale; nel vostro sistema, invece, è la maggioranza politica del Parlamento nazionale che può modificarla.

DONATO BRUNO, *Relatore*. C'è anche il Senato, nel quale non c'è la maggioranza!

ANTONIO SODA. Non fate riferimento soltanto all'ipotesi di inerzia...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la prego di concludere.

ANTONIO SODA. Fate riferimento a tutte le leggi che possono essere in contrasto con le finalità dettate dal secondo comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intendo in primo luogo rispondere alle osservazioni formulate dall'onorevole Violante, dando lettura di un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2004: « Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza (...) un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l'unità e la coerenza dell'ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari ».

Tale sentenza, dunque, attribuisce al Governo, in via interpretativa, il potere sostitutivo anche normativo, e quindi anche attraverso la decretazione d'urgenza. La modifica della formulazione, come ha ricordato il collega Carrara, anche con riferimento ad un emendamento relativo all'articolo 117 da voi proposto, con la sostituzione del Governo con lo Stato, serve a consentire che, quando si verificano casi che potremmo definire patologici di mancato funzionamento del sistema federale, il Parlamento — e dunque anche il Senato federale, perché si tratta di una legge bicamerale — e quindi non una maggioranza politica, possa intervenire per garantire i valori unitari eventualmente compromessi da comportamenti omissivi delle singole regioni nell'esercizio

della funzione legislativa. È questo il senso della nostra proposta, che auspico sia condivisa anche dall'opposizione (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo a sostegno della richiesta formulata dal Presidente Violante, al fine di ottenere un chiarimento in termini più persuasivi ed impegnati rispetto alla fugace risposta dell'onorevole D'Alia. Infatti, stiamo esaminando un aspetto di fondamentale rilievo, che riguarda il cuore dei rapporti tra Stato e regioni e tra potere legislativo ed autonomie.

In primo luogo, sottolineo — mi rivolgo al collega D'Alia, anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale da lui citata — che stiamo parlando di interpretazione di atti legislativi o di governo delle regioni.

Il testo dell'articolo 120 parla di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma. Sono finalità estremamente ampie, cioè interpretabili in via politica! Credo di non dovermi dilungare oltre su questo punto, confidando sui colleghi che seguono il ragionamento.

Siamo, in altre parole, ad una interpretazione politica *latu sensu*, vastissima, di adempimenti o inadempimenti compiuti da organi legislativi o di governo delle regioni. Non siamo in presenza, collega D'Alia, di inadempimenti rispetto ad atti dovuti su cui si esercita tradizionalmente il potere sostitutivo (possiamo fare mille riferimenti, per esempio ai piani paesaggistici che le regioni devono presentare e non presentano e via dicendo). Siccome stiamo dando vita ad un sistema che si basa sul principio di leale collaborazione anche nelle politiche, quindi anche su moduli di intese e di accordi negoziali, sarebbe parecchio curioso che solo una parte — cioè lo Stato — avesse il potere di

interpretare e di sostituire contrattualmente la regione per inadempimenti. In altre parole, si stabilisce un ruolo dispari tra regioni e Stato.

Valgono poi tutte le considerazioni svolte anche dal collega Soda. Qui stiamo mettendo a rischio decisamente e precisamente il ruolo della Corte costituzionale: viene meno il conflitto di attribuzioni, perché esso sarebbe autoregolato dallo Stato con i propri organi legislativi o di Governo e sarebbero essi solo a stabilire se vi è contrasto o meno ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Mi auguro che vi rendiate conto della portata di primissima grandezza di questa questione e che la richiesta di approfondimento sia esaudita nei termini propri e non fugaci e superficiali cui finora avete dato corso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, noi abbiamo sottoscritto l'emendamento soppressivo Leoni 36.2 perché riteniamo che questo articolo 36 sia un pasticcio, frutto di grande ipocrisia per cercare di tenere insieme le vostre contraddizioni — i tentativi della Lega, le preoccupazioni di Alleanza nazionale —, che è riuscito male, malissimo. Ho ascoltato anche alcuni colleghi del centrosinistra e francamente la motivazione per cui vogliamo sopprimere questo articolo non coincide con alcune riflessioni che ho sentito in quest'aula.

Ritengo che stiamo pagando il prezzo di qualche ambivalenza che ci ha accompagnato in questi anni. Di che cosa parliamo e che cosa vogliamo difendere? Un'idea forse astratta dell'autonomia regionale o la possibilità di garantire dei paletti, proprio per l'attuazione vera di questa autonomia, di questo sistema delle autonomie, di questa Repubblica delle autonomie, affinché questa autonomia rappresenti effettivamente il buon governo dei territori e non violi invece l'attuazione dei principi della parte prima?

L'ex articolo 120 — perché diventerà l'ex articolo 120, quello voluto dal Titolo V —

non sta neanche più in piedi. È inutile ripresentare l'articolo 120, perché c'è già stato uno sfascio! L'articolo 34, di fatto, ha creato lo smantellamento, l'impazzimento del sistema. C'è la *devolution*! Allora, se c'era già prima, tanto più oggi c'è la necessità di avere dei paletti di garanzia per armonizzare le legislazioni!

Siamo contrari, quindi, a questo patiscio e siamo per principio per sopprimere tutti gli articoli, perché siamo assolutamente contrari all'idea di modificare 43 articoli della Costituzione e quindi siamo coerenti con questo approccio. Però volevamo anche differenziarci da alcune riflessioni che ho sentito.

L'errore sul Titolo V, su cui credo tutti siamo d'accordo, non è solo quello metodologico, che abbiamo votato a maggioranza, ma c'è una riflessione che abbiamo fatto ed abbiamo ammesso con tranquillità. Credo si tratti di qualche cosa di più. Vi è una questione di merito, cioè una idea ambivalente di cui paghiamo il prezzo, come se il federalismo fosse un terreno neutro, senza grande attenzione e ricerca di approfondimento sulle conseguenze, sul modello sociale di questo federalismo — l'abbiamo detto in questi giorni e lo ripetiamo —, sugli effetti distributivi, sull'attuazione di quei diritti fondamentali che oggi, sicuramente con la *devolution*, ma anche probabilmente con quel Titolo V, sono stati tenuti in scarsa considerazione (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per rivolgere al presidente della Commissione affari costituzionali una semplice domanda, che mi viene anche dall'esito del dibattito assolutamente apprezzabile che si è svolto su questa questione.

Il collega D'Alia ha citato una sentenza della Corte costituzionale che andrebbe a legittimare, o meglio a suggerire, l'intervento emendativo sulla seconda parte del-

l'articolo al nostro esame, ossia sulla questione se sia opportuno o meno sostituire la parola « Governo » con la dizione « Stato », ai fini della possibilità di intervenire con provvedimenti legislativi.

Vi è stato poi l'intervento del collega Mantini, che pone un problema non di lana caprina ma giuridico, assolutamente chiaro, che ha bisogno di una risposta anche per tutti noi affinché possiamo votare con tranquillità.

Il collega Mantini sostiene che, nel momento in cui venisse approvata quella formulazione, non vi sarebbe più da parte delle regioni o degli altri enti che vedrebbero una sostituzione con un provvedimento legislativo da parte dello Stato in materie « devolute » la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale, cioè non vi sarebbe più la possibilità di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale stessa il conflitto di attribuzioni. Questa non è una questione secondaria; è una questione che ha bisogno di un chiarimento, che solo il presidente della Commissione ci può dare, altrimenti non saremo in grado di esprimere serenamente il nostro voto di merito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 36.2 e Zeller 36.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	454
Votanti	452
Astenuti	2
Maggioranza	227
Hanno votato sì	198
Hanno votato no ..	254).

Prendo atto che l'onorevole Savo non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.36.200.250 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, tutti gli Stati federali dispongono di una clausola di garanzia — è questo il caso degli Stati Uniti — o di una competenza generale ancorata alla tutela dell'unità giuridica ed economica — è questo il caso della Germania —, tanto per rendere evidenti due esempi noti a tutti: perché come è naturale — come abbiamo peraltro ripetuto in questi giorni — un moderno riparto non deve sacrificare le esigenze di raccordo e non deve nemmeno sacrificare quella funzione unificante che l'ordinamento esige nelle più disparate materie.

Il nostro però è un caso singolare, perché noi prevediamo tutti e due questi istituti: la clausola di supremazia e l'interesse nazionale. È l'unico sistema in cui entrambi vengono previsti.

Noi avevamo ipotizzato — come è stato detto — nell'articolo 117 della Costituzione una soluzione che, tutto sommato, stabiliva — come nel caso tedesco — una frontiera orizzontale tra le materie concorrenti, mentre il rimedio che viene proposto con queste due articolazioni emendative, gli articoli 36 e 39, riguardanti quindi gli articoli 120 e 127 della Costituzione, ci sembra del tutto inopportuno. L'unica cosa che mi sembra di scorgere di acuto e di intelligente — come diceva il collega Carrara — è il tentativo di imbrogliare la Lega, perché questo carattere fortemente centralista, discrezionale (« stabilendo chi decide » e poi si dirà che cosa), unilaterale, è in evidente contraddizione con la *devolution* di ulteriori competenze alle regioni, che diviene un totem per salvare la faccia della Lega.

Tutto ciò va al di là dei comportamenti omissivi: non riguarda soltanto questi ultimi, perché la formulazione dell'articolo 120 della Costituzione riguarda anche un intervento, laddove lo richieda la tutela o altro, che è ben altra cosa.

Oltretutto, nel merito è evidente che non consente di assorbire la mediazione tra centro e periferia in sede parlamentare

— perché, come sappiamo, un Senato degno di questo nome resta tutto da costruire — e non evita la giurisdizionalizzazione possibile dei conflitti, che rimangono fisiologici. Non si è risposto ad una domanda che, in sede di audizione, molti dei costituzionalisti ci avevano posto: a quale dei due interessi nazionali ci si vuol riferire? A quello originariamente previsto dalla Costituzione come limite politico alla legislazione regionale, mai attivato, oppure a quello inventato dalla Corte costituzionale quale limite di legittimità costituzionale, quello che ha pervaso l'intera storia del regionalismo italiano da vent'anni a questa parte?

Con questa impostazione ci si riferisce ad entrambi, utilizzando un controllo che è fatalmente discrezionale. È inevitabile che in questo modo i conflitti aumenteranno, perché è evidente che deve essere la Corte costituzionale a giudicare la conformità delle leggi e non la maggioranza di Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.36.200.250 della Commissione, nel testo corretto, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	419
Votanti	417
Astenuti	2
Maggioranza	209
Hanno votato sì	244
Hanno votato no ..	173).

Avverto che, a seguito della votazione testè svoltasi, si intendono preclusi i subemendamenti Leoni 0.36.200.2 e Armani 0.36.200.1.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, senza intervenire nel merito, riguardo al subemendamento 0.36.200.2, a firma Leoni, Bressa e Boato, vorrei chiederle di poterlo riferire alla nuova lettera *a*), così come è stata adesso approvata, poiché noi aggiungiamo e non sostituiamo delle parole. In particolare, noi aggiungiamo le parole: « a seguito di una prolungata inerzia legislativa della regione ».

Con il subemendamento della Commissione ora approvato, la lettera *a*) è stata riformulata, ma il senso del nostro emendamento non cambia nel merito. Chiediamo quindi di riformularlo nel senso di riferirlo come aggiuntivo alle parole contenute nel testo ora approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, ritengo che ciò possa essere fatto.

CARLO LEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, mi pare che prima dell'ultimo voto vi sia stata un'interlocuzione, anche interessante, tra colleghi dell'opposizione e colleghi della maggioranza, per cercare da parte nostra di rendere chiara qual è la preoccupazione fondamentale che ci spinge a non condividere questa nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione.

La preoccupazione fondamentale è rappresentata dall'eventualità che per il semplice fatto che ad una maggioranza possa non piacere una legge regionale, a differenza di quanto accade oggi, si possa semplicemente cancellarla appellandosi ad alcuni criteri, anche giusti, contenuti nell'articolo 120 della Costituzione, quale quello dell'unità giuridica ed economica del paese, che, come tutti comprendono, è un criterio molto vasto.

A queste nostre preoccupazioni, espresse con chiarezza dal presidente Violante e dall'onorevole Soda, il collega D'Alia — in quest'istante incalzato dall'onorevole Soda — ha risposto che si prevedono poteri sostitutivi di carattere

normativo soltanto di fronte a comportamenti omissivi di una regione rispetto ad atti spettanti alla regione stessa. Dalla lettura del nuovo articolo 120 non ricaviamo tale impressione; quindi, la nostra preoccupazione rimane intatta, a meno che non approviate il nostro subemendamento che sostanzialmente fa riferimento a quei comportamenti omissivi di cui parlava l'onorevole D'Alia, giacché inseriamo il caso di una « prolungata inerzia legislativa della regione ». Allora, si capisce che il potere dello Stato anche legislativo attraverso il Parlamento può intervenire laddove una regione, che dovrebbe farlo, non legiferi. Approvando questo subemendamento, si esclude chiaramente l'eventualità che, solo perché non condivisa, una legge regionale possa essere cancellata da una legge del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Boato, abbiamo riflettuto sulla sua richiesta e dobbiamo ribadire la preclusione del subemendamento Leoni 0.36.200.2, dal momento che la riformulazione dell'articolo 36 non è compatibile con il contenuto del subemendamento sopra citato. La riformulazione si riferisce a regioni, città metropolitane, province e comuni; invece il subemendamento si riferisce solo alla regione.

Per queste ragioni, non è possibile accedere alla sua richiesta.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, conosco il rigore della Presidenza e dei nostri collaboratori, quindi, dal punto di vista formale, prendo atto di ciò che ha stabilito. Tuttavia, avendo approvato la Commissione questa mattina un subemendamento e non potendo presentare un subemendamento al subemendamento (il nostro regolamento lo precluderebbe), volevamo portare all'attenzione dell'Assemblea la questione che il collega Leoni ha

egregiamente illustrato. Se poi lei, Presidente, non porrà il subemendamento in votazione, resterà agli atti del nostro dibattito il problema che volevamo porre. Abbiamo trovato una forma di leale cooperazione...

PRESIDENTE. La ringrazio.

Passiamo, dunque, alla votazione del subemendamento Bressa 0.36.200.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, quando si sostiene di voler sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, apparentemente, si fa un'operazione di semplice pulizia stilistica. Infatti, alla lettera *b)* dell'emendamento 36.200 si recupera il rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, collocati alla fine del primo periodo. In realtà, con la soppressione del secondo periodo del secondo comma si eluderebbe una questione molto importante. Il secondo periodo del secondo comma dell'attuale articolo 120 della Costituzione recita: « La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ».

Perché questa norma era importante? Noi abbiamo avuto la possibilità di verificare nel merito il senso positivo di questa norma quando abbiamo discusso la legge La Loggia di attuazione del Titolo V. L'articolo 8 della legge n. 31 del 2003, altrimenti nota come legge La Loggia, tratta proprio dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 120.

In quella occasione si ebbe la possibilità di discutere molto a lungo su quali dovessero e potessero essere le procedure. Durante la discussione di quella legge noi sollevammo perplessità rispetto ad alcuni punti, che furono poi oggetto della famosa sentenza n. 236 del 2004 della Corte costituzionale, che continuiamo a « rimpallarci » questa mattina. Ecco allora che resta importante mantenere la previsione esplicita in Costituzione che è attraverso la

legge che vengono definite le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, per evitare che ci sia un arbitrio che già nel testo che voi ci sottoponete è sicuramente molto forte e che noi ovviamente non possiamo condividere.

Pertanto, vi invito a riflettere sull'opportunità di lasciare inalterato il testo attuale, perlomeno per quanto riguarda questo secondo periodo. Sarebbe una maggiore garanzia che quello che state per fare non è soggetto solo all'arbitrio politico di una maggioranza, ma è garantito e tutelato da precise procedure definite con legge e come esecuzione di una previsione costituzionale.

Ripeto, non sono passati molti mesi da quando abbiamo approvato la legge La Loggia e abbiamo sperimentato sul campo in questa Assemblea l'importanza di avere una legge che definisca le procedure, così come attualmente specifica l'articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa, però dalla lettura dell'articolo 120, così come modificato, laddove si dice che il Governo può sostituirsi nel caso di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma, mi sembra che ciò possa avvenire non solo nel caso di inerzia prolungata o meno, ma anche nel caso di legislazione, quindi di comportamento attivo delle regioni, qualora venissero violati i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Se così stanno le cose, mi sembra di aver compreso che questo corpo normativo tende ad affermare un principio di supremazia della legislazione statale su quella regionale limitatamente a talune

materie, che nel secondo comma dell'articolo 120 sono — cosa di non poco momento — individuate nel rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nell'incolumità e nella sicurezza pubblica in caso di pericolo grave. Qualora in applicazione del principio di supremazia lo Stato intervenisse tempestivamente in siffatte materie, rispetto alle quali le regioni hanno violato quei principi o sono rimaste inerti, ritengo che per chi ha a cuore, seppure in una riforma statutale in senso federativo, che rimanga il cemento comune della centralità dello stato preoccupazioni non ve ne debbano essere. E laddove lo Stato dovesse disattendere, attraverso il suo intervento, il principio previsto dalla norma, sarà la regione a poter sollevare conflitto di attribuzione ricorrendo alla Corte costituzionale e non il contrario. Infatti, in presenza della violazione di questi principi e di questo corpo normativo, credo che lo Stato abbia il sacrosanto dovere e soprattutto l'obbligo di tempestività nel correggere, in queste materie, un legislatore regionale che se ne discosti.

Ecco perché voterò contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, con questi emendamenti e con questo articolo stiamo entrando nella parte centralistica della riforma. Infatti, questa riforma ha due aspetti: un aspetto regionalista e uno statalista, che confliggono tra di loro. Ieri abbiamo finito l'aspetto regionalista e oggi stiamo affrontando l'aspetto statalista. Una delle ragioni del mancato funzionamento di questo sistema deriva proprio dalla coesistenza di logiche conflittuali.

Allora, difendendo il testo attuale della Costituzione, noi diciamo che ci vuole una legge che stabilisca in che termini va esercitato il potere sostitutivo in modo da difendere i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. I colleghi della maggioranza ci propongono di eliminare la

necessità della legge e di prevedere genericamente che il rapporto Governo-regione sia informato a quel criterio.

Ora, lei comprende, signor Presidente (anche per la sua competenza specialistica, che possiedono anche numerosi colleghi presenti in quest'aula), che eliminando il riferimento alla legge, lo stesso riferimento a quei valori finali diventa puramente generico. È questa la ragione per cui siamo contrari a questo tipo di norma, poiché essa, così come è formulata, determina a nostro avviso uno « schiacciamento statalista » sulle regioni, anziché consentire ad una legge di determinare le condizioni, i termini e le modalità per l'esercizio di tale tipo di poteri.

Allora, signor Presidente, vorrei evidenziare che stiamo affrontando uno degli aspetti centrali della questione. Ricordo che, nella giornata di ieri, è stata approvata la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, che ha praticamente operato una duplicazione delle materie di competenza congiunta sia dello Stato sia delle regioni, e ciò provocherà conflitti ed incertezze.

Adesso, cosa si fa per risolvere il problema del conflitto delle competenze? Si propone di affidare a delle maggioranze parlamentari, come ho poc'anzi accennato, la possibilità di intervenire in tale ambito, anche bloccando e bocciando una legge regionale, senza prevedere neanche il limite di una legge che stabilisca con quali modalità difendere il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Dal momento che si tratta di un argomento che credo servirà in occasione di un eventuale referendum sulla riforma costituzionale, vorrei chiarire tale punto. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad una disposizione che riconduce, in modo autoritario, a delle maggioranze politiche — qualunque esse siano, di centro-destra o di centrosinistra — il dominio sulla legislazione regionale. Crediamo che ciò sia assolutamente incompatibile con i principi di uno Stato federale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, vorrei formulare un'osservazione di metodo. Ho assistito ad una lunga conversazione che si è svolta tra l'onorevole D'Alia (persona che peraltro stimo) e l'onorevole Soda, nel tentativo di chiarire il valore e l'interpretazione del testo in esame.

Vorrei dire all'onorevole relatore che il fatto stesso che si discuta in questo modo, vale a dire con la difficoltà di interpretare il testo in esame, è la prova...

DONATO BRUNO, *Relatore*. È strumentale, onorevole Gerardo Bianco!

GERARDO BIANCO. Se c'è questo grave giudizio, allora concludo il mio discorso e non aggiungo altro; tuttavia, mi preoccupa di un dato. Come lei sa, signor Presidente, un principio costituzionale deve essere di immediata evidenza; anche se, come dimostra sempre la dottrina, possono sussistere diverse interpretazioni, deve esserci tuttavia una certa chiarezza; in questo caso, invece, ci si trova di fronte ad interpretazioni contrapposte.

L'onorevole Bruno, che stimo, afferma che ciò è strumentale, ma a questo punto, anche se fosse così, vuol dire veramente che stiamo procedendo in maniera molto negativa. Non si può costruire...

DONATO BRUNO, *Relatore*. L'onorevole Violante ha dato un giudizio politico, non tecnico!

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, devo veramente rifiutare un'interpretazione del genere, anche se ho grande stima dell'onorevole Bruno. Infatti, se si procede in questo modo, non si lavora con uno spirito costituente: ecco perché affermo che il clima non è adatto...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Ce l'ha solo lei lo spirito costituente!

GERARDO BIANCO. ...per poter realizzare questa riforma, perché è sbagliato. Vi è un vizio di origine che non viene rimosso!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vertone, al quale ricordo che ha 3 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

SAVERIO VERTONE. Ne impiegherò molti di meno, signor Presidente. Devo riconoscere che ho apprezzato moltissimo gli interventi svolti dagli onorevoli Violante e Mantini. Vorrei aggiungere, tuttavia, un'osservazione concernente la terminologia, poiché ci stiamo avventurando su un terreno così accidentato che qualsiasi imprecisione di linguaggio può generare errori di fatto.

L'onorevole Violante ha giustamente sostenuto che occorre una legge che metta al riparo le regioni da prevaricazioni « stataliste » – così le ha definite – ad opera di maggioranze politiche parlamentari. In questo caso, allora, occorre dire che bisogna salvaguardare l'autonomia delle regioni da prevaricazioni politiche e di partito, ed eventualmente parlamentari: lo Stato, infatti, non si esaurisce nella sola attività parlamentare, né tantomeno nell'esistenza di maggioranze governative (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bressa 0.36.200.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	400
Votanti	398
Astenuti	2
Maggioranza	200
Hanno votato sì	166
Hanno votato no ..	232).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 14,30 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

**Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il ministro per i rapporti con il Parlamento.

(Iniziativa per superare la crisi occupazionale in Sicilia - n. 3-03756)

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03756 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 1*).

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, signor ministro, in Sicilia aumenta il numero di lavoratori del settore industriale che si trovano in difficoltà e che rischiano di perdere il posto di lavoro, con possibili gravi ripercussioni economiche e sociali per tutta la comunità.

Nella nostra interrogazione abbiamo presentato un piano dettagliato delle aziende in crisi, dalla FIAT di Termini Imerese, all'Imesi di Palermo, dalla Cesame alla Habitus di Valguarnera e alla Ciappazzi di Messina, dal petrolchimico di Gela a quello di Priolo. Sono dati che confermano l'agonia produttiva del territorio siciliano. Ed è per questo che chiediamo se il Governo non ritenga opportuno definire, nel quadro della finanziaria

per il 2005, risorse per il rilancio produttivo ed occupazionale della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maroni, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti è di grande importanza e merita - e ha meritato - la massima attenzione da parte del Governo. Come è già stato anticipato nel DPEF, l'azione del Governo è volta al rafforzamento della produttività e della competitività del Mezzogiorno. Due sono gli obiettivi fissati: una crescita al di sopra della media europea, nella seconda metà di questo decennio, e un aumento del tasso di attività verso il 60 per cento entro il 2010.

Gli obiettivi di sviluppo territoriale sono perseguiti anche attraverso un'azione coordinata delle politiche nazionali, regionale e comunitaria. Nell'atto ispettivo, in particolare, si evidenziano alcuni settori produttivi a maggiore rischio, sui quali è necessario intervenire. In merito ad alcune situazioni evidenziate - mi riferisco ai problemi dell'industria chimica - voglio ricordare che il 5 luglio di quest'anno, presso il Ministero delle attività produttive, si è aperto un tavolo negoziale finalizzato alla definizione di un accordo di programma sulla chimica di Priolo che, valutate tutte le possibilità produttive, permetta lo sviluppo industriale del territorio, l'assoluta garanzia dei livelli occupazionali e la salvaguardia ambientale. Tale tavolo è operativo presso l'osservatorio chimico ed è stata già ultimata la realizzazione di un documento su Priolo petrolchimico, destinato ad offrire ai potenziali investitori tutte le informazioni necessarie per una valutazione delle opportunità presenti.

Per quanto riguarda l'area di Gela, presso il Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio è operativo un tavolo che affronta le questioni relative alla qualificazione ed alla reindustrializzazione di

tale sito. È intenzione del Governo, lo ribadisco, continuare su tale strada ed attivare tavoli negoziali e di confronto su tutte le situazioni di difficoltà che caratterizzano determinate aree produttive.

Per quanto riguarda le misure da inserire nella prossima legge finanziaria, infine, è intenzione del Governo, così come è stato fatto in questi anni, prorogare le disposizioni riguardanti il trattamento di sostegno al reddito — cassa integrazione in particolare —, anche in deroga alle normative vigenti. È stato inoltre predisposto un decreto-legge, che presenterò al Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, che reca interventi urgenti in materia di lavoro. In tale decreto-legge si prevede, tra l'altro, l'aumento di 50 milioni di euro delle risorse finanziarie messe a disposizione per gli interventi di sostegno al reddito, in particolare per le piccole e medie imprese.

Questi incrementi di risorse saranno utilizzati per finanziare gli accordi con le aziende, tra cui anche la Lts di Palermo, citata nell'interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, mi dichiaro profondamente insoddisfatto della risposta generica del ministro. Il ministro ed il Governo non hanno presente di trovarsi di fronte una crisi profonda, eccezionale per la Sicilia.

Signor ministro, mentre ieri l'ISTAT comunicava una crescita dell'occupazione ed il viceministro siciliano, onorevole Micciché, dichiarava che il Sud sta continuando a crescere, ad Enna centinaia di cittadini ex percettori del reddito minimo di inserimento, si scontravano con la povertà, in preda alla disperazione.

Questo è il quadro, caro signor ministro padano, delle conseguenze economiche e sociali legate alle vostre scelte, al declino produttivo di un territorio inversamente proporzionale al consenso che la vostra coalizione ha ricevuto dalla Sicilia. Perché lei è ministro anche con i voti dei siciliani e dei silenziosi deputati siciliani!

Di fronte a questo continuo arretramento della Sicilia, colpisce il totale disinteresse dei governi nazionale e regionali, entrambi di centrodestra. Comunque, non ci vogliamo fermare alla severa critica, vogliamo avanzare proposte concrete, quelle che lei non ha fatto.

Il Governo sta per varare la legge finanziaria: si impegni ad aumentare seriamente — e non come negli anni scorsi — le risorse per gli ammortizzatori sociali e, soprattutto, si impegni a ripristinare gli incentivi (credito di imposta, *bonus* di occupazione e quelli derivanti dalla legge n. 488 del 1992) che durante i Governi di centrosinistra avevano determinato il rilancio produttivo ed occupazionale di tutto il Mezzogiorno (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

(Questioni connesse alla rivalutazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche — n. 3-03763)

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Leone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03763, sottoscritta in data odierna anche dall'onorevole Bertolini (*vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 2*).

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, caro ministro emiliano, il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, prevedeva una rivalutazione del 300 per cento dei canoni per le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche. Dopo una serie di valutazioni e anche di pressioni dei nostri deputati, accogliendo le preoccupazioni degli operatori del settore, si ebbe modo di far slittare il provvedimento al 30 giugno 2004. Tale congelamento era finalizzato a consentire l'emanazione di un decreto interministeriale, con il quale dovevano essere assicurate maggiori entrate, non inferiori a 140 milioni di euro. Tuttavia, il provvedimento non è stato ancora adottato e vi è stato un ulteriore slittamento fino al 30 ottobre 2004.

Ad oggi, non sappiamo quale sia la consistenza delle entrate annue per l'erario e non sappiamo quali dati vengono utilizzati. In una sorta di confusione totale, chiediamo a lei, signor ministro, di fare chiarezza sulla vicenda.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, approfittiamo dell'interrogazione dell'onorevole Antonio Leone per fare chiarezza circa questa importante materia. Intanto, ricordiamo i dati forniti dall'amministrazione finanziaria relativamente alle entrate che derivano dal demanio marittimo, dal punto di vista turistico-ricreativo, della pesca, della cantieristica industriale e del diporto nautico. Si tratta rispettivamente di 49.624 mila euro per l'anno 2001, di 46.886 mila euro per l'anno 2002 e di 54.701 mila euro per l'anno 2003. Il censimento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, comprese quelle destinate a campeggi o a villaggi turistici, è oggetto di valutazione nell'ambito dei lavori della commissione tecnica di cui ha parlato l'interpellante istituita presso la Presidenza del Consiglio, cui sono stati chiamati a partecipare rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'agenzia del demanio e anche delle amministrazioni regionali.

Quanto alla clausola contrattuale « salvo conguaglio », essa fa riferimento al canone concessorio. Questa clausola può essere inserita dall'amministrazione concedente quando, in fase di rilascio del titolo concessorio, non sia possibile determinare il canone in misura certa. Attualmente, la clausola non è prevista in alcuna norma in materia di canoni demaniali marittimi, atteso che le disposizioni concernenti la determinazione dei canoni consentono quasi sempre che l'entità degli stessi, correlata a misure unitarie per superficie, possa essere determinata con certezza.

Quindi, non è necessario abrogare delle norme: questa commissione tecnica sta procedendo, attraverso riunioni che si tengono a ritmo serrato, allo studio della materia per disaggregare i dati disponibili e per operare una ponderata distribuzione degli aumenti, che consenta, da un lato, il raggiungimento dell'obiettivo di maggiori introiti per 140 milioni di euro, come ricordato dall'interrogante, e, dall'altro, di rispettare il dettato della risoluzione approvata dal Parlamento in data 17 giugno.

In relazione alla scadenza del 30 ottobre 2004, il Governo si sta adoperando, di intesa con le regioni, rappresentate dalla Liguria, affinché il provvedimento previsto dalla legge sia adottato entro questo termine prefissato.

Ricordo che la materia è molto complessa perché si tratta di distinguere, sul territorio, tra attività demaniali che in qualche caso sono vere e proprie miniere d'oro, con redditi altissimi meritevoli di tassazione in proporzione, ed altre attività che forniscono un reddito assai minore. Pertanto, non si poteva generalizzare ed applicare a tutti soggetti gli aumenti; è opportuna invece un'opera selettiva sul territorio, svolta con grande attenzione e con il concorso di tutti coloro che sono esperti della materia: entro il 30 ottobre dovrebbe concludersi il tutto!

PRESIDENTE. L'onorevole Blasi, cofirmatario dell'interrogazione n. 3-03763, ha facoltà di replicare.

GIANFRANCO BLASI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo soddisfatti della puntualità e della cortesia con le quali il ministro ha risposto, ma restiamo, ce lo consenta, preoccupati per l'evolversi di questa vicenda.

Già dall'approvazione della scorsa legge finanziaria, quando fu introdotta questa norma che triplicava i canoni demaniali marittimi, il gruppo di Forza Italia pose con vigore, nel dibattito interno alla maggioranza, tale questione, perché le entrate, come lei mi insegna, non sono neutre.

Esse riguardano cittadini ed operatori imprenditoriali, in questo caso nel settore

turistico, che lavorano da anni per valorizzare questo comparto.

Lei ha detto bene: occorre fare differenziazioni. Non si può aumentare del 300 per cento in maniera indiscriminata su tutto il territorio nazionale questi canoni. Esistono realtà economiche avanzate e realtà economiche disagiate; esistono imprenditori di settore che gestiscono quelle che lei ha chiamato miniere d'oro ed imprenditori di settore che gestiscono piccole realtà turistiche.

È opportuno che la commissione valuti queste differenze, evitando di arrivare al 30 ottobre a fissare un aumento del 300 per cento in maniera indiscriminata e che metterebbe in ginocchio la gran parte delle realtà economiche e delle aziende del settore, anche in prospettiva futura.

Noi ci attendiamo che il Governo intervenga, ed in questo senso siamo qui a sollecitarlo, affinché gli uffici riorganizzino anche il loro modo di lavorare rispetto a tale materia. Ci sta a cuore la soluzione del problema, una soluzione equa e nell'interesse di tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

(Ipotesi di trasferire a Venezia la sede della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato — n. 3-03757)

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03757 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 3*).

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che intendo porre al Governo riguarda i tempi lunghissimi di attesa necessari per ottenere il riconoscimento o il diniego dello status di rifugiato politico da parte dei richiedenti.

A fronte dei 45 giorni previsti, si arriva, in alcuni casi, a periodi di attesa superiori ai due anni. A Venezia Mestre vi sono 50 persone, singoli e famiglie, in accoglienza presso i centri, che da oltre un anno, per alcuni (dieci) da oltre due anni, attendono una risposta.

La commissione centrale preposta composta da otto membri non riesce ad espletare l'enorme mole di lavoro. Ciò comporta una grande sofferenza da parte di chi attende risposte, uno spreco di denaro pubblico e l'impossibilità di accogliere altri soggetti aventi diritto.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, come ha ricordato l'onorevole Zanella, si tratta di ventimila persone che hanno richiesto asilo politico in Italia. È uno dei fenomeni più inquietanti e gravi con il quale dobbiamo confrontarci e la cui dimensione è destinata ad accrescersi considerate le aree di crisi del mondo.

Per far fronte il più rapidamente possibile alla verifica delle condizioni che possono far accogliere l'asilo politico, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 luglio 2004, ha approvato il regolamento definitivo relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che attualmente è presso la Corte dei conti per il visto. Dopo tale passaggio e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* le disposizioni entreranno in vigore, realizzando uno dei punti fondamentali della legge Bossi-Fini e dotando il nostro paese di sette commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, che saranno dislocate in varie parti del territorio nazionale.

In particolare, è prevista l'istituzione di una commissione a Gorizia con la competenza ad esaminare le istanze presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Nel frattempo, la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che con il nuovo regolamento diventerà commissione nazionale per il diritto di asilo, sta facendo fronte alle numerose istanze di riconoscimento, da un lato intensificando le sedute a Roma (che si svolgono ormai cinque giorni alla settimana), dall'altro inviando direttamente in sede locale una sezione itinerante per l'audizione diretta degli aspiranti rifugiati.

Nel corso del 2002 tale sezione ha effettuato nove missioni esaminando 1.602 richieste. Nel 2003 le missioni sono state otto per l'esame di 1.607 richieste di riconoscimento. Nell'anno in corso sono già state effettuate diverse trasferte provvedendo all'esame di un migliaio di istanze.

Attualmente, la sezione itinerante della commissione è a Torino per l'esame di circa 500 richieste e dal prossimo mese sarà a Bologna per la valutazione di altre 250 domande circa. Il Governo può assicurare che entro la fine del prossimo mese di novembre la commissione sarà a Venezia per esaminare le istanze di coloro che hanno fatto richiesta di riconoscimento in quella sede.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di replicare.

LUANA ZANELLA. Accolgo con piacere la risposta del Governo e spero che effettivamente entro novembre la commissione sia in grado di espletare il lavoro nel territorio di Venezia e Mestre. Infatti, dal giugno 2001 è attivo il servizio centrale del sistema di protezione per i richiedenti asilo che riesce a garantire assistenza a circa 2 mila dei 20 mila richiedenti asilo, a cui si riferiva anche il ministro. È chiaro che se le pratiche fossero più celeri vi sarebbe la possibilità di nuovi inserimenti e di un utilizzo più efficiente del denaro pubblico, che sappiamo essere insufficiente rispetto alle richieste. A Venezia — dove credo siamo di fronte ad una realtà eccellente — vi sarebbe la possibilità di accogliere anche richiedenti asilo che non soggiornano nel nostro territorio e distribuire le risorse per un numero superiore di aventi diritto.

In attesa della concreta applicazione dei decreti, vi è la necessità che la commissione concluda un numero superiore di pratiche perché non si possono mantenere nell'incertezza persone che potrebbero essere inserite nella vita produttiva e sociale. Nel centro di Mestre e di Venezia, ad esempio, viene impartito l'insegnamento della lingua italiana, vengono effettuati

corsi di formazione e le persone potrebbero inserirsi in quella realtà. Le lungaggini e le burocrazie non devono togliere diritti, ma allargare i diritti di cittadinanza (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

(Iniziativa per garantire che gli oneri di manutenzione e sostituzione degli apparecchi acustici siano a carico del Servizio sanitario nazionale - n. 3-03758)

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Maria Leone ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 3- 03758 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 4*).

ANNA MARIA LEONE. Signor Presidente, signor ministro, soggetti affetti da gravissime disabilità dell'udito possono risolvere i loro problemi con l'applicazione di innovativi impianti cocleari. Tale intervento è a carico, per la prima applicazione, esclusivamente del Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore tariffario oggi vigente, tuttavia, non ne prevede la sostituzione e la manutenzione. Attualmente sono state respinte richieste di intervento perché non previsto, appunto, dal tariffario.

Si chiede al Governo cosa intenda fare per rendere effettivo questo diritto alla salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Mi scuso innanzitutto con gli onorevoli interroganti per la tecnicità della risposta, che poi chiarirò in termini pratici.

Vorrei ricordare che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza, si è individuata l'assistenza protesica nell'ambito dell'assistenza distrettuale, indicando quale prestazione di assistenza sanitaria

garantita dal Servizio sanitario nazionale la fornitura di protesi, di ortesi e di ausili tecnici ai disabili. In questo modo, implicitamente, sono state introdotte nuove modalità di regolamentazione della disciplina in questione, alternative a quelle che erano previste dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, che riguardavano le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Peraltro, nell'attuale scenario normativo, le disposizioni riguardanti le prestazioni di assistenza protesica possono essere modificate solo nell'ambito di una rivisitazione della disciplina più generale, relativa ai livelli generali di assistenza. È da tenere presente, inoltre, che diverse modalità di erogazione delle prestazioni menzionate possono essere individuate esclusivamente dalla commissione prevista (per le attività di valutazione dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute) dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge n. 112 del 2002.

Tale commissione, che prevede la partecipazione di un componente del Ministero dell'economia e delle finanze e di sette rappresentanti che vengono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è stata istituita il 25 febbraio 2004 e si è insediata il 27 luglio 2004. Il Ministero della salute procederà pertanto a sottoporre alle valutazioni di questa commissione tecnica la problematica che gli onorevoli interroganti hanno sollevato, affinché questa commissione intervenga, svolgendo quella valutazione tecnico-scientifica necessaria per apportare integrazioni al tipo di prestazione attualmente erogata dal Servizio sanitario nazionale, al fine di aggiornarla auspicabilmente nella direzione indicata dagli interroganti.

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Maria Leone ha facoltà di replicare.

ANNA MARIA LEONE. Signor ministro, sono soddisfatta della risposta. Mi auguro soltanto che i tempi siano i più veloci possibili, perché nella mia regione, e soprattutto nella mia città, gli impianti cocleari sono numerosi e sono in crescita i casi di persone che attendono la sostituzione della parte esterna dell'impianto stesso. Credo quindi che non si possa non tenere conto della difficoltà di tali persone, che attualmente hanno in prestito questi impianti cocleari, ma che evidentemente dovranno definire la loro situazione. Si tratta di un diritto e d'altronde la qualità della vita per queste persone deve essere salvaguardata. Sono certa che il Governo saprà farsene carico, dando quella che ritengo una risposta di civiltà.

(Ipotesi di esclusione degli ordini professionali dalla partecipazione attiva all'Educazione Continua in Medicina (ECM) — n. 3-03759)

PRESIDENTE. L'onorevole Galeazzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione Battaglia n. 3-03759 (vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 5), di cui è cofirmatario, sottoscritta in data odierna anche dall'onorevole Rognoni.

RENATO GALEAZZI. Signor ministro, ci sono state molte interrogazioni su questo tema, sia in Assemblea sia in Commissione. Tuttavia è sempre stata data una risposta elusiva e non completa, sia da parte sua sia da parte del sottosegretario.

La FISM (Federazione italiana società medico-scientifiche italiane) è una società medica, fondata e diretta, fino a pochi anni fa, dal ministro Sirchia. Essa è diventata, per decreto dello stesso ministro, depositaria esclusiva della organizzazione e della formazione in medicina, appunto l'ECM (Educazione Continua in Medicina), in tutta Italia. Si tratta di un contesto che riguarda più di 900 mila operatori sanitari tra medici, infermieri e così via, con un giro di affari di oltre 500 milioni di euro

(quindi attorno ai mille miliardi di vecchie lire), più gli investimenti dell'industria farmaceutica.

La FISM è però finanziata anche dallo stesso Ministero della salute ed ha ricevuto, nel 2002, 1 milione 250 mila euro ed altrettanti per il 2003. In totale, essa ha quindi già ricevuto 5 miliardi di vecchie lire ed è previsto, per il 2004, un ulteriore finanziamento di 1 milione e 500 mila euro (circa 3 miliardi di vecchie lire). Vorremmo, pertanto, sapere come la FISM abbia impiegato tali risorse.

Inoltre...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ga-leazzi, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, nell'interrogazione in esame sono state avanzate alcune domande, a cui vorrei rispondere. La prima riguarda il rapporto tra la FISM e gli ordini dei medici; in particolare, è aperto un dibattito, anche piuttosto acceso, tra il ministro e l'Ordine dei medici in riferimento all'apporto degli ordini e collegi, in virtù del loro ruolo istituzionale di difensori della qualità della prestazione e del diritto dei pazienti a vedersi garantire cure utili ed efficaci.

Nell'ambito dell'incontro del 17 settembre tra il ministro della salute e la Federazione degli ordini dei medici, il ministro ha affermato la centralità del ruolo degli ordini dei medici per quanto riguarda la responsabilità dell'attività di registrazione dei crediti e del rilascio delle relative certificazioni, la promozione e la realizzazione di eventi formativi relativi agli aspetti etici e deontologici della professione, la responsabilità della verifica che gli eventi formativi siano rispettosi dei criteri di eticità, con particolar riguardo all'assenza dei conflitti di interesse.

Questa impostazione sarà oggetto di un intervento normativo (le norme verranno

modificate) che vedrà coinvolti, in primo luogo, gli ordini ed i collegi professionali, quindi di intesa con gli ordini ed i collegi. Questa è la prima parte della risposta.

La seconda riguarda la FISM che ha sede in Milano (Corso Vittorio n. 29). È un'istituzione — fondata dal ministro Sirchia, come noto, di cui lo stesso naturalmente non fa più parte — che ha come fine istituzionale la formazione degli operatori sanitari iscritti nelle rispettive società medico-scientifiche federate.

Le risorse finanziarie erogate alla Federazione italiana società medico-scientifiche, la FISM, attraverso il Ministero della salute, ammontano, rispetto alle convenzioni dal 2003 in poi, ad un importo, come ricordato dall'interpellante, di euro 1.012.255.

Per il 2004, la commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 20 novembre 2003 ha approvato all'unanimità, presenti anche i rappresentanti degli ordini dei medici e degli odontoiatri, la stipula di una nuova convenzione con la FISM, in considerazione del protrarsi per tutto l'anno 2004 dell'attività già affidata.

In particolare, gli obiettivi segnalati dalla convenzione sono: la valutazione e la verifica dei prodotti formativi FAD nell'ambito dell'accREDITAMENTO sperimentale dei *provider* e verifica dei campioni degli eventi formativi residenziali, da attuarsi in collaborazione con le regioni, gli ordini, i collegi professionali e le associazioni professionali di categoria; il monitoraggio delle attività degli esperti; la gestione e l'integrazione dei relativi elenchi; la fornitura di un collegamento Internet gratuito, in un sistema di firme elettroniche digitale ed un servizio di segreteria tecnica.

La relativa convenzione, sottoscritta il 26 novembre 2003, prevede un corrispettivo di un milione e 470 mila euro.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha facoltà di replicare.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevole Giovanardi, sono chiac-

chiera! Forse, se il ministro Sirchia fosse venuto, ci avrebbe detto qualcosa in più, perché ha fondato e diretto la FISM, la cui sede si trova nel suo ufficio a Milano. Una volta diventato ministro, ha previsto la stipula di una convenzione, senza alcun avviso pubblico. Successivamente l'ha rinnovata, attribuendo alla federazione 5 miliardi di vecchie lire. Lei ci avrebbe dovuto dire come sono stati spesi questi soldi, senza fare l'elenco delle cose che la FISM avrebbe potuto fare (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

Non contento, il ministro ha varato un decreto in cui ha stabilito che 900 mila operatori, medici ed infermieri, per svolgere la loro formazione obbligatoria devono passare sotto la FISM!

È scandaloso, tant'è, ministro, che tutti hanno protestato (e mi riferisco all'Ordine dei medici ed agli infermieri). E cosa fa il ministro? Invece di discutere, di cambiare il decreto e di ritirarlo, chiede al presidente dell'Ordine dei medici di adottare provvedimenti contro il dottor Falconi, presidente dell'ordine di Roma, che ha osato criticarlo e sfiduciarlo. Senza contare che poi ha fatto una figuraccia, perché il dottor Del Barone, presidente nazionale dell'Ordine dei medici, ieri ha risposto al ministro Sirchia e gli ha detto che se non ritirerà il decreto (Del Barone è un ex deputato di Forza Italia, non certo della parte nostra), tutti si dimetteranno dalla commissione per la formazione continua (e anche lui si dimetterà dall'incarico di vicepresidente). Il dottor Del Barone difende il diritto alla critica degli ordini dei medici sull'operato del ministro.

D'altra parte, non poteva fare diversamente, in quanto questo decreto persegue interessi di pochi e di privati a scapito della collettività, che non ne può più dei *ticket*, di pagare le medicine di tasca propria, delle liste di attesa per fare visite ed esami diagnostici urgenti, del degrado di strutture sanitarie alle quali avete tolto i fondi per le ristrutturazioni. Una collettività che non tollera che si faccia commercio sulla salute degli italiani (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*)!

(Modifica del regime di fornitura della somatostatina - n. 3-03760)

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03760 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 6*).

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Onorevole ministro, non ho la competenza e dunque non posso avere neppure la pretesa di affermare che la terapia Di Bella sia il rimedio più efficace contro il cancro. Se lo facessi commetterei, del resto, lo stesso errore di quanti, con fondamentalismo sanitario, irrisero stoltamente il professore Di Bella, avviando quindi una sperimentazione che, più che la scienza, forse avrebbe dovuto interessare la procura della Repubblica.

Il gruppo di Alleanza nazionale, al quale mi onoro di appartenere, al contrario esprime una laicità sanitaria che, peraltro, non può ammettere un atto di intolleranza come il provvedimento di cui discutiamo, con il quale si è decretato che la somatostatina, da medicinale soggetto a prescrizione medica, diviene medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in cliniche e in case di cura. Si tratta di un provvedimento privo di convincente motivazione.

Onorevole ministro, riconoscere un proprio errore non è mai una sconfitta; al contrario è un segno di grande intelligenza e il ministro Sirchia è certamente persona intelligente. Si revochi dunque l'assurdo decreto e si riconosca la libertà terapeutica per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Per la verità, in questo caso, non occorre neanche riconoscere un errore perché il Ministero della salute non ha mai emanato né è prevista l'emanazione da parte dell'Agenzia italiana

del farmaco di alcun provvedimento che modifichi il regime di fornitura già attribuito ai medicinali a base di somatostatina.

Si sottolinea, pertanto, che il pericolo richiamato dagli interroganti circa eventuali ostracismi in ordine all'impiego della somatostatina, secondo la normativa vigente, non trova alcun riscontro in provvedimenti di tipo regolatorio che abbiano modificato il regime di fornitura e approvvigionamento dei medicinali in questione. In conclusione, la situazione del regime di fornitura e di approvvigionamento della somatostatina non risulta in alcun modo modificato.

L'atto citato dagli interroganti era un provvedimento interno del ministro ancora in preparazione, che non è stato mai emanato né tantomeno è divenuto esecutivo. Quindi, siamo di fronte ad un scampato pericolo prima ancora che lo stesso sussistesse.

Dico ciò in quanto ritengo che nel rapporto tra Governo e Parlamento sia anche opportuno approfondire le questioni rispondendo alle domande formulate. Chiaramente, non posso rispondere, come avvenuto nel caso dell'interrogazione precedente, a domande diverse da quelle contenute nel testo dell'interrogazione, in quanto il Governo deve avere il tempo di approfondire, verificare e tornare in aula a rispondere.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Conti, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

GIULIO CONTI. Signor ministro, la questione non è esattamente quella da lei prospettata.

In ordine a questo provvedimento, vi era stata già l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della commissione, per essere poi discusso ed approvato il 13 settembre. Adirittura, tale atto doveva essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto, durante la sospensione estiva dei lavori del Parlamento.

Grazie all'intervento di alcuni deputati — tra i quali, oltre me, ricordo l'onorevole Delmastro Delle Vedove, il senatore Sa-

lerno e l'onorevole Storace — ci fu un rinvio. Comunque l'approvazione doveva avvenire il 27 o il 28 settembre, come era stato annunciato anche dal ministero.

Lei, signor ministro, parla di una circolare interna — e mi auguro che ciò sia vero —, tuttavia chiediamo ugualmente il suo intervento affinché non si proceda in questa battaglia che rappresenta veramente un fondamentalismo terapeutico. Se questo decreto dovesse essere approvato, potremmo parlare di una *Bindi-bis*!

Vorrei aggiungere alla mia replica un argomento scientifico, che ritengo assai importante. Quasi mille pubblicazioni, tra riviste scientifiche statunitensi, inglesi, francesi, svizzere e di ogni nazione avanzata dal punto di vista della ricerca scientifica, trattano l'utilizzazione delle componenti usate dal professor Di Bella, nell'ambito della sperimentazione anticancro. Mi riferisco non soltanto alla somatostatina, ma anche ad altre sostanze.

Si tratta di un problema da affrontare in modo serio, per rivedere gli errori fatti in sede di sperimentazione passata, come d'altronde sono a conoscenza molti deputati e, soprattutto, molti medici.

Vorrei infine far rilevare, in conclusione, che se venisse varato il decreto, l'uso della somatostatina non sarebbe proibito come farmaco inefficace o dannoso, bensì riservato soltanto agli ospedali e alle cliniche private. Sembra che questa sia una contraddizione in termini, tesa soltanto a fare lievitare nuovamente il prezzo della somatostatina, come accadeva quando una fiala costava fino a 524 mila lire. Faccio presente che durante la sperimentazione il prezzo era crollato a 24 mila lire di allora per fiala.

Ringrazio il Presidente, che mi ha concesso qualche secondo in più, e mi auguro che il ministro riferisca presso il Ministero della salute.

(Deposito di armi nei pressi di Roma — n. 3-03761)

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03761 (*vedi l'allegato A — interrogazioni a risposta immediata sezione 7*).

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il servizio andato in onda giovedì 23 settembre 2004 su *Rai News 24* ha dato notizia di un deposito di armi alle porte di Roma, sulla via Tiberina, contenente ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale, praticamente lasciato incustodito e raggiungibile da chiunque.

Chiedo pertanto al ministro cosa sappia sullo stato attuale del deposito e, soprattutto, se sia a conoscenza di situazioni analoghe sul territorio nazionale. In caso di risposta affermativa, vorremmo conoscere lo stato in cui versano gli eventuali depositi e cosa il ministro intenda fare di fronte ad una situazione che comporta gravi rischi per la salute e la sicurezza della popolazione, anche in considerazione del fatto che tale materiale rischia di essere a disposizione di qualsiasi gruppo criminale o eversivo che volesse appropriarsene.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovannardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, posso rassicurare l'interrogante che per fortuna non esiste alcun rischio per la popolazione, perché nell'ambito della bonifica di questo deposito di munizioni Savini, ubicato nel comune di Riano, in località Procoio nuovo, utilizzato per lo stoccaggio e il munizionamento fino al gennaio 2000, i rilievi fatti hanno evidenziato che non ci sono bombe incustodite né ordigni pronti all'uso.

Si tratta soltanto di manufatti stoccati sul posto, completamente inerti e provenienti da bonifiche del territorio, effettuate in epoche diverse, completamente svuotati di esplosivo e privi di ogni componente attiva, in quanto erano stati rimossi anche i detonatori e le parti indispensabili per l'esplosione. Altrettanto possiamo dire per le mine antiuomo, ridotte ad inoffensivi involucri cui era stato già da tempo tolto sia l'esplosivo che il detonatore.

Quanto a tritolo ed ematolo, si tratta in realtà di sostanze inerti — gesso, cemento

e simili — usate per l'appesantimento di munizioni usate in esercitazioni, che non prevedono l'impiego di materiale esplosivo. Tutti i citati materiali sono in attesa di essere sgomberati, laddove erano stati immagazzinati nell'ambito di un programma di dismissioni complessivo di beni della Difesa. Ne consegue che in alcun modo potrebbero essere utilizzati per azioni violente, né tantomeno per un attentato di media portata, in quanto tutto il materiale, che nel tempo era stato stoccato nel deposito, non contiene — se non originariamente e prima delle dismissioni, quando ancora non erano stati tolti l'esplosivo e le spolette — alcun materiale utilizzabile come esplosivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di replicare.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, ringrazio il ministro per le assicurazioni date in merito al deposito nei pressi di Roma. Tuttavia, lo stesso ministro non ha risposto agli altri quesiti da me posti. In particolare, mi riferisco alla domanda in merito al fatto se il Governo sia a conoscenza di altre analoghe situazioni sul territorio nazionale. A quanto mi consta, tali situazioni esistono. Ho, infatti, notizia di centocinquanta depositi abbandonati sul territorio nazionale in varie località e in simili condizioni.

Si tratta di una notizia verosimile, in considerazione del fatto che esiste una carenza di personale militare utilizzabile per la vigilanza sui depositi e che si tratta di depositi obsoletti, che dunque rivestono attualmente scarsissima utilità per le Forze armate. Dal 2000, il compito di controllo è passato dagli artificieri al Genio, che non ha alcuna competenza in materia, e ci troviamo dunque di fronte a un processo di esternalizzazione di incombenze e di compiti tradizionalmente affidati alle Forze armate.

La risposta è dunque assolutamente insoddisfacente, in quanto il quesito che ho posto al Governo è di ordine generale e riguarda la situazione di abbandono di depositi di questo genere, lo stato in cui

essi si trovano e il fatto che non vengono custoditi, con la conseguente necessità di tenere sotto controllo la situazione, per tutti i fini, prendendo spunto da una notizia diffusa da *Rai News 24* che riguarda un problema di carattere generale, sul quale il ministro non ha inteso rispondere.

(Posizione del Governo sulla domanda d'ingresso della Turchia nell'Unione europea — n. 3-03762)

PRESIDENTE. L'onorevole Gibelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione Cè n. 3-03762 (vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 8), di cui è cofirmatario.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, signor ministro, la Lega Nord pronuncia un forte « no » all'ingresso della Turchia in Europa. Tale contrarietà si basa sostanzialmente su tre motivi, il primo dei quali di carattere storico: la Turchia si è posta, negli ultimi 1400 anni, in una posizione antagonista nei confronti dell'Europa. Il secondo motivo è di carattere culturale: il diritto non è un'imposizione; l'Islam è la religione della Turchia e il diritto si chiama *sharia*. Quanto agli aspetti politici, la Turchia sarà il paese più grande dell'Unione europea e avrà una popolazione pari a quella complessiva dell'Italia e della Francia. Signor ministro, la gente nelle strade ci chiede di non fare entrare la Turchia in Europa.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, la prospettiva dell'adesione della Turchia all'Unione europea, formalizzata per la prima volta dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel dicembre 1997, si è rivelata un fattore propulsivo che ha spinto Ankara ad intraprendere un intenso programma di riforme per adeguarsi ai criteri

politici di Copenhagen. Il Parlamento europeo, nello scorso mese di marzo, e il Consiglio europeo, nel giugno scorso, hanno riconosciuto tali progressi. Occorre prendere atto che il Governo Erdogan, grazie alla larga maggioranza di cui gode in Parlamento, ha saputo affrontare problematiche estremamente sensibili che per decenni sono state considerate intoccabili nella cultura politica della Turchia contemporanea, quali la riduzione del ruolo politico dei militari, l'ampliamento e la tutela delle libertà di stampa, di associazione e di opinione, il riconoscimento dei diritti culturali delle minoranze etniche, l'abolizione della pena di morte e dei tribunali speciali per la sicurezza dello Stato, l'introduzione del principio di parità fra uomo e donna. In tale quadro, va registrata anche la recente approvazione da parte del Parlamento turco della riforma del codice penale e delle leggi sulla procedura giudiziaria e sull'istituzione delle corti regionali. Un ulteriore segnale positivo proviene anche dalla scarcerazione della parlamentare di origine curda Leyla Zana, sollecitata dall'Unione europea.

Recenti contatti con l'esecutivo comunitario hanno confermato un atteggiamento in linea di principio favorevole alla candidatura turca. Per la stesura finale del rapporto e della raccomandazione al Consiglio occorrerà comunque attendere l'esito del dibattito in seno alla Commissione, ove, com'è noto, non mancano opinioni discordi e contrarie. Il Governo italiano nutre l'aspettativa che l'esito del dibattito nel Consiglio di dicembre possa essere equilibrato e positivo, pur nella consapevolezza del fatto che vi sono paesi europei che hanno tuttora forti riserve sulle prospettive di adesione turca all'Unione.

Il Governo italiano, in presenza di un'avis favorevole della Commissione, si orienterebbe a dare il proprio assenso all'apertura dei negoziati e all'indicazione di una data per l'avvio dei medesimi. Va comunque sottolineato con grande chiarezza che non appare possibile, allo stato attuale, pronunciarsi sui tempi di conclu-

sione del negoziato, che è comunque destinato a durare diversi anni. È evidente, infine, che dopo la conclusione dei negoziati il relativo trattato di adesione andrà sottoposto alla ratifica degli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali. Il Governo italiano continuerà ad impegnarsi nella sua azione di stimolo e incoraggiamento al rigoroso rispetto, da parte di Ankara, dei criteri di Copenhagen, in un'ottica che confermi l'irreversibilità del processo riformatore intrapreso.

In tale prospettiva, ci appaiono ragionevoli alcune recenti proposte della Commissione volte ad inserire in tutti i futuri negoziati la possibilità di sospendere in qualsiasi momento i negoziati medesimi nell'ipotesi di violazione dei criteri di Copenhagen e di procedere alla chiusura dei singoli capitoli negoziali solo dopo avere verificato l'effettiva attuazione, da parte del paese candidato, degli impegni assunti.

Ricordo che questo paese fa parte della NATO e che finora ha costituito, al di là della possibile eventuale futura adesione all'Unione europea, uno dei capisaldi per frenare l'integralismo e il fondamentalismo islamico, essendo uno di quei paesi musulmani che più hanno contribuito a stabilizzare la regione ed anche a rendere fattiva e vincente la sfida al terrorismo fondamentalista.

PRESIDENTE. L'onorevole Gibelli ha facoltà di replicare.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, la Lega Nord si dichiara assolutamente contraria ai contenuti della risposta che il ministro ha fornito poc'anzi per evidenti motivi. In primo luogo, l'Europa non può essere un'Europa di tecnocrati che si riferiscono solo ed esclusivamente al codice penale: l'Europa deve diventare una comunità identitaria, dove vi è una cultura di riferimento e, mi dispiace, ma la Turchia non è un paese di tradizione laico-cristiana.

Vuole qualche esempio, signor ministro, uno di quelli che purtroppo non vengono citati dai giornali? Quattro ragazze turche sono morte annegate e i

propri compagni di scuola non le hanno salvate perché rischiavano di essere contaminati. In Europa non può accadere questo! Questo è un fatto culturale, non è affidato ai tecnocrati del diritto!

Vuole altri esempi? La recente pubblicazione di ASC (Aiuto alla Chiesa che soffre) sulle persecuzioni di oggi — di oggi, non di 1400 anni fa! — nei confronti delle minoranze cristiane ortodosse e cristiano armene in Turchia. Questo è un fatto politico-culturale, non è un fatto affidato ai codici penali di questi paesi!

Con grandissimo rammarico devo constatare che l'Europa non vuole essere una comunità composta da Stati che identificano un perimetro culturale definito e mi dispiace che 500 anni dopo la battaglia di Lepanto — senza visioni nostalgiche della questione — il primo paese d'Europa sarà la Turchia, con il rischio che l'Europa diventi un'appendice della penisola anatolica, realizzando quello che non è accaduto nel 1571.

Le strade? Le strade sono molto semplici. Bisogna sottoporre la questione al giudizio del popolo, attraverso un referendum. Giscard d'Estaing ha detto che, con l'ingresso della Turchia in Europa, sarà la fine del continente e la CDU tedesca — che con lei, ministro, dovrebbe avere comunque un *idem sentire* — ha individuato un'altra strada...

PRESIDENTE Onorevole Gibelli, la prego di concludere.

ANDREA GIBELLI. Il nostro paese sta compiendo un errore storico e sarà la gente, attraverso un referendum — e la Lega si impegnerà per questo —, a decidere se la Turchia entrerà a far parte dell'Unione europea.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 16,15.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, mi scuso per il ritardo con il quale riprendiamo i nostri lavori, peraltro dovuto alla circostanza che la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che si presumeva potesse concludersi entro le 16, è invece ancora in corso.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Bono, Martusciello, Molgora, Pescante, Valducci, Valpiana e Viceconte sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 36 - A.C. 4862 ed abbinata)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso presentate.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, il subemendamento Bressa 0.36.200.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 36.200.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli deputati, intervengo a nome del gruppo di Alleanza nazionale, perché stamattina, intervenendo alcuni colleghi sul subemendamento della Commissione, vi sono state delle affermazioni che potrebbero portare l'aula ad interpretare erroneamente il contenuto dell'articolo che sarà posto in votazione a seguito

dell'approvazione del subemendamento della stessa Commissione. Ne abbiamo sentite di tutti i colori!

Abbiamo la sensazione che molti colleghi abbiano confuso la procedura legata all'impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo con quella prevista nell'articolo in esame. Si tratta di due fattispecie completamente diverse: nella prima il Governo impugna il provvedimento regionale e chiede il pronunciamento del Senato federale, relativamente all'interesse nazionale; il Senato federale si pronuncia, affidando poi al Presidente della Repubblica il compito finale per rendere esecutivo quel provvedimento.

Qui siamo in una fattispecie completamente diversa: siamo in collegamento con il contenuto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e non è assolutamente vero che viene a mancare la funzione della Corte costituzionale; semmai, è vero il contrario. La Corte costituzionale rimane nelle sue funzioni e, addirittura, vi è un più alto numero di soggetti che può chiedere il pronunciamento della Corte stessa. Se un provvedimento adottato dallo Stato o dalla regione è ritenuto, ad esempio, da un comune lesivo dei propri diritti costituzionali, questo può rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale.

Qui siamo nella fase surrogatoria, in una sede in cui la regione, nel rispetto degli articoli 117 o 118, deve adottare dei provvedimenti e in una condizione in cui la regione, il comune o la provincia, obbligati ad approvare quel provvedimento, non lo adottano. Lo Stato potrà in questo caso sostituirsi alla regione e adottare un provvedimento legislativo attraverso il Parlamento, non attraverso una maggioranza del Parlamento. Anche qui noi discutiamo: siamo il Parlamento e alla fine prevarrà una maggioranza, ma è il « Parlamento » che si sostituisce nei provvedimenti legislativi.

Certo lo può fare anche il Governo attraverso un decreto, ma sappiamo tutti bene che il decreto deve essere legato all'urgenza e che lo stesso dovrà successivamente essere ratificato dal Parlamento.

Siamo dunque di fronte ad un provvedimento che garantisce la Repubblica nel suo insieme, la Repubblica formata in linea orizzontale dallo Stato, dalla regione, dalla provincia e dal comune.

Ciò perché, quanto all'articolo 117 della Costituzione, si potrà intervenire attraverso un provvedimento legislativo e, quanto all'articolo 118, attraverso un provvedimento amministrativo; tutti sanno che nel nostro sistema non possono esservi atti amministrativi che non siano ricorribili.

Ho già detto, inoltre, che i provvedimenti, qualora siano lesivi dei diritti costituzionali, possono legittimare una regione, un comune o una provincia a rivolgersi alla Corte costituzionale. Ecco perché noi diamo il pieno sostegno a questo articolo; dichiaro pertanto il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Questo vostro emendamento, soprattutto dopo la formulazione che prevede l'esplicito riferimento all'esercizio delle funzioni dagli enti locali, è in qualche modo indicativo di una difficoltà che continua a persistere nel vostro tentativo di riforma della nostra Costituzione. L'aver voluto introdurre questo tipo di potere sostitutivo con questa formulazione così esplicitamente riferibile all'attività legislativa dell'articolo 117 della Costituzione è la spia delle grandissime difficoltà che avete incontrato e che di fatto verificheremo tra qualche giorno, quando ci sarà data l'occasione di discutere del Senato federale.

Il fatto che voi abbiate immaginato una forma di potere sostitutivo riferita anche all'attività legislativa che opera *a posteriori*, e quindi non va nella direzione di una collaborazione preventiva, è in qualche modo sintomatico della vostra stessa perplessità rispetto al Senato federale che avete proposto.

È del tutto evidente che, se noi avessimo l'opportunità di ragionare su un Senato federale come luogo della collaborazione interistituzionale tra i vari livelli dello Stato, per consentire un'attività legislativa che abbia il valore dell'unità per la Repubblica, non vi sarebbe bisogno di strumenti come questi che intervengono *a posteriori*. È questo un tema estremamente interessante e indicativo delle difficoltà che il vostro tentativo di riforma della Costituzione ha trovato e continua a trovare.

Oltre a ciò, sottolineiamo ancora una volta come questa vostra formulazione, unita alla formulazione della reintroduzione dell'interesse nazionale contenuta nell'articolo 127 della Costituzione, ci induce a nutrire fortissime perplessità sul sistema configurato.

Dopo la riforma del Titolo V siamo usciti da una fase in cui l'interesse nazionale, come limite di legittimità costituzionale — così come era stato definito da varie sentenze e per larga parte era stato un'invenzione della Corte costituzionale —, aveva pervaso l'intera esperienza del diritto regionale italiano da vent'anni a questa parte.

Era quello un limite colossale: il combinato disposto delle vostre azioni riformatrici ci porterà a ripercorrere quella strada. Vi rifiutate di affrontare il tema della collaborazione interistituzionale su questioni legislative come anche su questioni amministrative, che rappresenta una condizione essenziale per garantire serietà, razionalità ed efficacia al modello federale.

È anche da queste spie che noi riusciamo a comprendere come il vostro progetto di riforma sia destinato al fallimento; peccato che il fallimento della vostra riforma porti alla paralisi della nostra Repubblica!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 36.200, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	384
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	221
<i>Hanno votato no</i> ..	162).

Prendo atto che l'onorevole Panattoni non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Elio Vito 36.200, nel testo subemendato, volto a sostituire integralmente l'articolo 36, si intende precluso l'emendamento Landolfi 36.70 e non si procederà alla votazione dell'articolo.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

Chiedo all'onorevole Carrara se intenda accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, prego i colleghi di avere la bontà di ascoltare con attenzione e mi scuso fin d'ora se la mia passione mi impedirà di essere sufficientemente chiaro e lucido.

Noi deputati del gruppo di Alleanza nazionale proponiamo un articolo aggiuntivo volto a stabilire che sia la legge dello Stato a fissare il numero dei consiglieri regionali. Prima di noi, il problema è stato posto da alcune regioni. Mentre il Parlamento nazionale sta esaminando un disegno di legge di modifica della Costituzione, mirante alla riduzione del numero dei parlamentari di quasi 200 unità, i consigli regionali, con ampia trasversalità politica, stanno procedendo ad aumentare il numero dei propri consiglieri con i relativi costi che ne deriveranno. Voglio essere più analitico: la Calabria intende passare da 40 a 50 consiglieri, la Puglia dal 50 a 70, l'Umbria da 30 a 36, L'Emilia Romagna da 50 a 65, il Lazio da 60 a 70, la Campania da 60 a 80, la Liguria da 40 a non più di 50 (sono particolarmente generosi), l'Abruzzo da 40 a 50, la Toscana da 50 a

65, il Veneto da 60 a 80. Questo è l'effetto perverso della riforma del Titolo V dell'Ulivo, *anno Domini* 2001, perché nel sistema previgente...

MARCO BOATO. L'abbiamo stabilito insieme nel 1999!

NUCCIO CARRARA. ... era lo Stato a fissare il numero dei consiglieri regionali!

Nell'elenco mancano cinque regioni a statuto ordinario che ancora non si sono lasciate trascinare dall'entusiasmo di moltiplicare i consiglieri. Ma le regioni a statuto speciale (ecco dov'è l'anomalia di sistema), che dovrebbero essere l'espressione più avanzata del federalismo, non possono aumentare il numero dei consiglieri se non modificando i propri statuti che, a loro volta, possono essere modificati con legge costituzionale, attraverso un procedimento molto stringente, molto rafforzato, molto garantista.

Il Parlamento, oggi, deve assumersi la responsabilità. Dobbiamo lasciare che le cose procedano in questo modo? Non sarebbe più serio e più giusto rispettare gli elettori, in particolare quelli della Casa delle libertà che ci hanno votato perché abbiamo proposto e promesso di abbattere i costi della politica? Non sarebbe più giusto rispettare il loro verdetto elettorale? Altrimenti, ognuno faccia quel che crede, moltiplicando i costi della politica!

Io penso che il federalismo — e già prevengo una osservazione — con questo non c'entri nulla, perché, per esempio, il nostro federalismo (chiamiamolo così) non prevede che i consiglieri regionali possano determinare la durata del loro mandato elettorale. E meno male! Perché, con questi chiari di luna, se avessero potuto modificare anche la durata del proprio mandato elettorale, non solo avremmo visto crescere il numero dei consiglieri regionali, ma probabilmente qualche regione avrebbe allungato a dieci anni il mandato elettorale dei propri consiglieri!

Allora, a monte delle considerazioni di buon senso e a valle delle considerazioni sistemiche, perché consentire alle regioni ordinarie di essere più « speciali » e più

straordinarie delle regioni speciali che, in quanto espressione del federalismo più avanzato, non hanno questo potere e questa libertà?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a titolo personale, ma credo di parlare a nome del mio gruppo.

La questione sollevata dall'onorevole Carrara con questo articolo aggiuntivo, che sottoscrivo, richiama il problema che avevo sollevato a proposito di un altro articolo. Mi riferisco al fatto che, sulla base della legge che il Parlamento ha approvato nel luglio del 2004, conseguenza del nuovo Titolo V della Costituzione, sostanzialmente si lascia alle regioni un ventaglio di possibilità di intervento sulla legge elettorale che rischia di arrecare danno alle regioni stesse.

Non si tratta dell'autonomia delle regioni e non si mette in pericolo il federalismo; oltretutto, onorevoli colleghi, le maggioranze nelle regioni cambiano, quindi non è un problema di centrodestra o di centrosinistra. Il fatto che la legge del 1970, relativa all'ordinamento regionale, prevedesse che il numero dei consiglieri regionali dovesse essere rapportato al numero degli abitanti è un criterio certo. Si potrebbe modificare il criterio; la legge ne potrebbe indicare un altro, anziché quello che fa riferimento al numero degli abitanti, ma un criterio, onorevoli colleghi, ci deve essere. Non è possibile che una regione con meno abitanti di un'altra abbia un numero di consiglieri più elevato, perché questo sarebbe veramente un modo di usare male il federalismo e l'autonomia. Chi crede nel federalismo e nell'autonomia vuole che queste istituzioni abbiano il massimo della credibilità.

La regione Lazio, che ha cinque milioni e 205 mila abitanti, ha 70 consiglieri, 10 in più con il nuovo statuto, e la Puglia, con circa 1 milione di abitanti in meno, ha lo

stesso numero di consiglieri; la Toscana, addirittura, con 1 milione e 700 mila abitanti in meno del Lazio, ha 65 consiglieri. Quindi, non è un problema di appartenenza, ma di buonsenso, e l'onorevole Carrara, che ha seguito attentamente questo provvedimento, sostenendolo con ogni forza e con ogni energia, si è posto il problema, perché non è possibile che non vi sia un criterio da indicare alle regioni per la definizione del numero dei consiglieri nei loro statuti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, su questo articolo aggiuntivo inviterei il collega Carrara ad accettare una ipotesi di accantonamento, in attesa delle osservazioni che saranno svolte in sede di approfondimento dell'articolo 119. Non mi sembra una richiesta — che avanzo liberamente nei suoi confronti — repentina, poiché darebbe anche la possibilità sia al Comitato dei nove, sia all'Assemblea di riflettere su quanto emerso non solo dalla discussione odierna, ma anche dal dibattito svolto in queste settimane e in questi mesi.

Pertanto, vorrei ricordare che la legge prevede già criteri sulla normativa elettorale; pertanto, qualora l'articolo aggiuntivo in esame venisse accantonato, per essere ripreso successivamente, non ritengo affatto sbagliato introdurre ulteriori criteri in ordine alla composizione dei consigli regionali.

Mi permetto di aggiungere alcune parole riguardo al nuovo articolo 120 della Costituzione, da poco approvato con la votazione dell'emendamento Elio Vito 36.200, e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

Proseguo pure, onorevole Volontè.

LUCA VOLONTÈ. Vorrei rispondere ad alcune osservazioni formulate questa mattina. Alcuni colleghi del centrosinistra sono intervenuti sostenendo che la maggioranza, anziché introdurre la potestà legislativa dello Stato nel suo complesso (tenendo conto, dunque, del Senato federale rappresentativo delle regioni, oltre che della Camera politica), proponesse invece la formulazione attuale dell'articolo 120 della Costituzione, in base al quale oggi il Governo, sulla base della propria esclusiva discrezionalità, può sostituirsi addirittura ad interi organismi regionali.

Su questo argomento, mi permetto di rassegnare agli atti, come detto, questa mia ulteriore riflessione, e al contempo rinnovo al collega Carrara l'invito ad accantonare il suo articolo aggiuntivo 36.05.

PRESIDENTE. Prima di procedere con i nostri lavori, chiedo all'onorevole Carrara di pronunciarsi sulla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Volontè.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, la proposta avanzata dall'onorevole Volontè mi sembra di buonsenso e, pertanto, dichiaro la mia disponibilità ad accedere alla richiesta di accantonamento del mio articolo aggiuntivo 36.05.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei è d'accordo?

DONATO BRUNO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, lascio ai colleghi della maggioranza e al presidente della I Commissione, relatore del provvedimento, di valutare l'ipotesi di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, anche se, ovviamente, si tratterà di capire in quale parte dell'esame del disegno di legge costituzionale verrà affrontata tale materia.

Se lei me lo consente, signor Presidente, vorrei ricordare — anche ai fini della valutazione dell'ipotesi di accantonamento — che in sede di Comitato dei nove si è ampiamente discusso di tale materia; io stesso avevo proposto di riformulare la proposta emendativa in questione, nel senso di introdurre l'espressione « anche i criteri di composizione ».

Vorrei, comunque, che rimanesse almeno agli atti della seduta odierna che, quando il collega Carrara sostiene che si tratta del frutto della sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nella scorsa legislatura, dice una straordinaria falsità. La modifica degli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, infatti, è stata approvata — e sono convinto che abbiamo fatto bene, salvo integrare successivamente — all'unanimità da quest'aula, con il voto di tutto il centrodestra e di tutto il centrosinistra, ad eccezione del gruppo di Rifondazione comunista, non nel 2001, ma con la legge costituzionale 22 novembre 1991, n. 1 (così come è puntualmente riportato in calce agli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione).

Vorrei evidenziare, pertanto, che abbiamo approvato tutti insieme, eccetto Rifondazione comunista, quella riforma costituzionale nella scorsa legislatura. Se il collega Carrara, per artificio demagogico, vuole invece coinvolgerla nel giudizio critico da lui espresso sulla successiva riforma costituzionale del 2001, ciò è affar suo; tuttavia, è bene che agli atti parlamentari risulti quanto è avvenuto nella scorsa legislatura. Tutte le proposte emendative possono essere emendate ed integrate, e se vi sarà un accantonamento, esamineremo l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05 nel prosieguo del dibattito.

KATIA BELLILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KATIA BELLILLO. Signor Presidente, intervengo perché anche noi riteniamo giusto riflettere sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05; pertanto, a nostro avviso,

sarebbe opportuno accantonarlo, poiché occorre definire meglio i criteri di composizione dei consigli regionali.

Forse nella precedente legislatura abbiamo lavorato in fretta e non ci siamo resi conto della rilevanza della questione, tuttavia quanto denunciato da alcuni colleghi intervenuti precedentemente — vale a dire il fatto che non vi siano più criteri oggettivi, ma che ciascuna regione possa decidere in tale materia a seconda delle proprie condizioni — sta effettivamente accadendo. Ci sembra che ciò sia molto pericoloso, e pertanto dichiaro che la nostra componente politica del gruppo misto è assolutamente d'accordo con la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, augurandoci che possa essere recuperato dal lavoro svolto in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, a suo parere, comporta anche l'accantonamento del successivo articolo aggiuntivo Cabras 36.02?

DONATO BRUNO, Relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che, in assenza di obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05 deve intendersi accantonato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Cabras 36.02.

ANTONELLO CABRAS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Cabras? Lei è già intervenuto sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro del mio articolo aggiuntivo 36.02 ed illustrarne le motivazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor presidente, penso che l'esperienza che abbiamo maturato nei cinque anni dall'entrata in vigore della riforma costituzionale che ha introdotto l'elezione diretta — seppure in via transitoria — dei presidenti delle regioni e, soprattutto, ha stabilito che ciascuna regione sceglie la propria forma di Governo e, di conseguenza, la propria legge elettorale, nonché la discussione che si è sviluppata ed è in corso, suggeriscano una riflessione sull'esito di tale discussione e sugli effetti che essa può produrre se non introducessimo alcuni correttivi che il mio articolo aggiuntivo si proponeva di suggerire.

Tuttavia, poiché potremmo trovare una sede diversa per affrontare tale tema, ritiro il mio articolo aggiuntivo 36.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cabras.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Maran 36.03.

ALESSANDRO MARAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro del mio articolo aggiuntivo 36.03.

Vorrei far notare che quest'ultimo aveva lo scopo — peraltro sollecitato: ricordo che in merito vi è stata una discussione richiesta dall'onorevole Buontempo — di evitare esplicitamente il rischio, da molti paventato, che il nostro paese si trasformasse in « un'Italia arlecchino », con venti sistemi elettorali diversi, e — soprattutto — di evitare il rischio che la discussione sugli statuti — come è avvenuto negli ultimi anni — si concentrasse esclusivamente sul tentativo di ripristinare condizioni che l'elezione diretta del presidente aveva modificato.

Noi siamo assolutamente persuasi che il nuovo sistema di rappresentanza deve incorporare il fattore Governo e la relativa responsabilità e che al fondo della discussione vi sia ancora la questione che era

alla base del referendum del 1993: sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E quest'ultimo risponde ai partiti o ai cittadini?

Per questo, riteniamo necessario dar vita ad un sistema politico che escluda ogni possibile manipolazione della decisione popolare sul Governo. Alcune tra le considerazioni che riguardano la composizione dei consigli sarebbero monche se non si discutesse anche di ciò. Si tratta di definire e dare vita ad un sistema politico che abbia tali caratteristiche. Se così è, l'indicazione dell'elezione del presidente non dovrebbe essere discrezionale, mentre resterebbe alle regioni la possibilità di costruire, secondo la varietà e le grandi differenze dei nostri territori, un sistema elettorale che sia articolato e calzante per ciascuna regione.

Altra questione è l'elezione del presidente. Credo si debba rinunciare definitivamente all'atteggiamento di chi si rende conto che non è più possibile praticare la vecchia forma di partecipazione alla politica, ma pensa che quella forma specifica e quel sistema siano i migliori e, dunque, ritiene che ogni occasione sia buona per cercare di avvicinarsi a quel modello e salvare più elementi possibili di quell'esperienza.

Si tratta di un atteggiamento per cui, anche quando si dichiara una disponibilità ad emanciparsi dalla vecchia ipotesi ideologica, non lo si fa con effettiva consapevolezza. Questa è una discussione che meriterebbe un approfondimento specifico e, per tale ragione, ritiro il mio articolo aggiuntivo 36.03.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, non le posso dare la parola per dichiarazione di voto perché l'articolo aggiuntivo è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Boato 36.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo, che manteniamo, propone di integrare l'articolo 122, quinto comma, primo periodo, della Costituzione, aggiungendo, con riferimento al presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, le parole: « e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo ».

È ben vero — ed è un fatto positivo — che questo principio è stato opportunamente introdotto da una legge (una delle cosiddette leggi La Loggia approvate in questo periodo) con il nostro voto favorevole. Ma è stato introdotto con una legge ordinaria. A nostro parere, forse, questa è l'occasione per fissare il principio della non immediata rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo per i presidenti della giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto all'interno della Costituzione.

Quando abbiamo discusso, ad esempio, con i rappresentanti dei comuni che proponevano di superare questo principio nella legge riguardante gli enti locali — principio che già esiste per i sindaci e per i presidenti di provincia che, essendo eletti direttamente dal popolo, non possono essere rieletti immediatamente dopo il secondo mandato consecutivo —, molti ci facevano osservare (e tali osservazioni erano fondate) che non avevamo previsto un analogo principio per i presidenti delle regioni, qualora fossero eletti direttamente dal popolo. L'obiezione era fondata ed una risposta è già stata data — lo ripeto — con una legge ordinaria; ma tutte le leggi ordinarie potrebbero essere modificate con procedure semplificate.

Invece, se inserissimo questo principio nel quinto comma, primo periodo, dell'articolo 122 della Costituzione, credo faremmo un'opera di completamento di questo sistema costituzionale, che prevede in via principale l'elezione diretta e demanda allo statuto la possibilità di disporre diversamente. Tuttavia, come nella Costituzione abbiamo previsto in via principale l'elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti della giunta regionale, a noi sembra opportuno e giusto

inserire anche il principio per cui questi ultimi non siano immediatamente rieleggibili dopo il secondo mandato consecutivo.

Pertanto, invito l'Assemblea a votare a favore del mio articolo aggiuntivo 36.04.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, come ricordava pochi istanti fa il collega Boato, si tratta in qualche modo, a differenza di quanto abbiamo detto precedentemente, di dare immediata concretezza ad una previsione normativa che è già in vigore. Non è passato molto tempo da quando abbiamo discusso di queste materie ed allora il relatore alla Camera è stato il collega D'Alia.

Su questo tema vi è stata una intensa attività di confronto con gli organismi rappresentativi delle regioni, dei comuni e delle province e si è addivenuti ad una formulazione che, in qualche modo, agguistava e rendeva giustizia di trattamento per quanto riguarda il numero dei mandati del presidente della regione, conformemente a quanto già avviene per i presidenti di provincia e per i sindaci.

Inserire tale previsione nella Costituzione credo significhi, in questo caso, non fare violenza agli statuti regionali che sono in corso di approvazione, proprio perché esiste già una legge che prevede questo limite per i mandati. Credo che questa sarebbe una prova di serietà con riferimento al lavoro svolto pochi mesi fa. Giova ricordare che, in quell'occasione, noi tutti fummo oggetto di pesanti e salaci commenti da parte di molti governatori.

Credo che un voto dell'Assemblea in questo senso renderebbe giustizia non soltanto al lavoro svolto dal relatore, perché lo abbiamo votato tutti convintamente, ma altresì al lavoro dell'Assemblea nel suo complesso, ponendo fine ad inutili polemiche.

In questo senso, noi non faremmo altro che anticipare e dare concretezza e rilevanza costituzionali ad un principio che

unanimemente abbiamo ritenuto importante per l'equilibrio del governo delle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a titolo personale.

Con questo articolo aggiuntivo, gli amici del centrosinistra introducono un giusto principio, a mio avviso, ovvero quello secondo cui i presidenti delle regioni, come avviene per i sindaci ed i presidenti delle province eletti direttamente dal popolo, non possono essere rieletti più di due volte.

MARCO BOATO. Consecutive !

TEODORO BUONTEMPO. Volendo dare un grande valore a questo limite alla possibilità di rielezione, essi chiedono che venga inserito in Costituzione.

Sono d'accordo in via di principio. Proprio per questo, tuttavia, chiedo al Comitato dei nove e al Governo: abbiamo già accantonato l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05 che rappresenta un'occasione di riflessione. La legge attualmente in vigore prevede che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi.

Al riguardo, dobbiamo tenere conto di quanto sta accadendo in questi mesi nel corso dell'approvazione degli statuti regionali: come principi, infatti, non troviamo né l'elezione diretta del presidente, né il numero relativo alla composizione del consiglio, e nemmeno la definizione del sistema di elezione per i consiglieri. Abbiamo avuto esempi, con percentuali diverse, di sistemi elettorali che fissano la cancellazione della preferenza, senza stabilire i collegi. Può avere un senso logico (anche se da me non condiviso, perché io sono per la preferenza), ad esempio, che si elimini la preferenza, si faccia la lista e quella lista sia riferita ai collegi elettorali;

invece, noi abbiamo una legislazione che attribuisce alle regioni non l'autonomia, che è giusto che esse abbiano, ma la possibilità di stabilire addirittura che gli elettori non «contino» nell'elezione dei consiglieri regionali, essendo questa attribuita direttamente alle segreterie dei partiti che redigono un elenco numerico.

L'articolo aggiuntivo a firma Boato ed altri richiede che venga inserito in Costituzione il limite massimo di due consilia-ture. In ogni caso, quindi, la legge ordinaria deve essere modificata, dal momento che l'articolo 122 della Costituzione, così come modificato dall'intervento legislativo del 1999, pone le premesse per una legislazione, per così dire «Arlecchino», in tutto il paese. In tal senso, l'articolo 122 della Costituzione prevede che con legge delle regioni, nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, sia stabilita anche la durata degli organi elettivi.

Dal momento che la legge della Repubblica esiste, ma non è chiara sul punto, e dal momento che la Costituzione non compie alcuna scelta, ritengo, in conclusione, che possa essere una scelta di grande buon senso inserire in Costituzione quei tre o quattro principi intoccabili, se non modificando la Costituzione stessa. Poi, l'autonomia regionale stabilirà il numero dei componenti della giunta, il rapporto tra uomo e donna, i poteri riguardanti il sistema interno. Tuttavia, non è possibile non inserire in Costituzione i principi riguardanti le modalità di elezione del presidente della regione ed i criteri di scelta del numero dei consiglieri.

Onorevoli colleghi, ognuno di noi subisce la pressione dei consigli regionali e delle sue maggioranze ma, grazie a Dio, siamo in democrazia e gli elettori cambieranno tali maggioranze. Allora, perché lasciare all'arbitrio di una maggioranza regionale stabilire le modalità di elezione?

Dunque, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo in esame ed auspico una riflessione per definire pochi ma chiari criteri ai quali le regioni si dovranno attenere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentire ai cittadini di scegliere con il voto un *leader* e la sua maggioranza ha costituito un punto essenziale di una strategia condivisa in tema di forma di Governo e di leggi elettorali. Proprio per tale scelta di fondo è necessario stabilire un principio: all'elezione diretta e ad un sistema nel quale il rapporto tra voto, maggioranza e *leadership* sia vincolante e lineare deve corrispondere l'impossibilità di una rielezione immediata dopo il secondo mandato consecutivo. Si tratta di un elemento che si lega strettamente all'elezione diretta. Per tale ragione, è opportuno inserire la suddetta previsione nella Costituzione.

GIAMPIERO D'ALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Boato ed agli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo in esame se non ritengano opportuno accantonarlo. Infatti, così come per la precedente proposta emendativa del collega Carrara, anche in questo caso si pongono alcune questioni da noi condivise.

Gli statuti di moltissime regioni sono stati già approvati o sono in corso di approvazione. Dunque, vi è la necessità di prevedere l'eventuale introduzione di una normativa transitoria che consenta di evitare problemi di impatto della modifica dell'articolo 122 sugli statuti già approvati o che saranno approvati. Credo si debba ridisegnare un regime di competenze statali più adeguato rispetto a quello delineato dall'articolo 122.

Nell'articolo aggiuntivo in esame si fa riferimento al limite dei due mandati solo con riguardo all'elezione diretta dei presidenti di regione. L'articolo aggiuntivo Maran 36.03 era, per alcuni aspetti, più completo perché costituzionalizzava il

principio dell'elezione diretta dei presidenti di regione. Il rischio è di introdurre il limite del doppio mandato per chi è eletto direttamente ma non per chi non è eletto direttamente, ancorché goda delle stesse prerogative e degli stessi poteri ed abbia un potere di condizionamento di una platea molto più circoscritta: non i cittadini elettori, ma i consiglieri regionali.

Ritengo che dovremmo svolgere alcune considerazioni su tale tema che vede, peraltro, un'opinione largamente condivisa, come ricordava il collega Bressa. Dunque, chiedo ai colleghi se non ritengano di accedere alla mia richiesta di accantonamento per esaminare congiuntamente una riformulazione o una riscrittura dell'intero articolo 122.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei rispondere alla questione procedurale posta dal collega D'Alia.

Noi eravamo disponibili a votare subito l'articolo aggiuntivo in esame, e ne abbiamo spiegato le ragioni. Però, per ragioni di sistematicità di esame, siccome è già stato accantonato un altro articolo aggiuntivo riferito all'articolo 122 e dato che anche l'articolo aggiuntivo in esame riguarda l'articolo 122, non ci opponiamo alla proposta di accantonamento del collega D'Alia.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boato.

Prendo atto dell'assenso del relatore e, non essendovi obiezioni, avverto che l'esame dell'articolo aggiuntivo Boato 36.04 deve intendersi accantonato.

**(Esame dell'articolo 37
— A.C. 4862 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinare sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivieri.

LUIGI OLIVIERI. Con l'articolo 37 del disegno di legge costituzionale al nostro esame si interviene sull'articolo 123 della Costituzione, che è un articolo assolutamente importante, come ovviamente tutti gli altri articoli della nostra Carta costituzionale.

L'attuale articolo 123, come risulta dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, ha come obiettivo quello di disciplinare la forma di Governo della regione, nel senso che lo statuto regionale indica i presupposti e i principi di riferimento, che la regione deve seguire (nell'ambito della propria autonomia statutaria) per darsi la propria forma di governo. È dunque un articolo assolutamente importante, che a nostro modo di vedere dovrebbe essere mantenuto così come o quantomeno dovrebbe subire esclusivamente piccole modifiche di natura integrativa, in conseguenza dell'evolversi della politica nazionale e soprattutto del costume e delle necessità che il nostro paese pone e che ci troviamo continuamente di fronte. Si tratta di piccole modifiche che non abbiamo avuto modo di affrontare al tempo dei Governi dell'Ulivo; pertanto, visto che stiamo ponendo mano ad una riforma costituzionale (sulla quale peraltro manteniamo tutte le nostre riserve), riteniamo opportuno che si cerchi, al riguardo, di trovare una soluzione.

A nostro avviso, i correttivi che riteniamo debbano essere apportati all'attuale articolo 123 sono sostanzialmente due; essi si riferiscono a due questioni di fondo, sulle quali è opportuno che l'Assemblea rifletta ampiamente, trattandosi di questioni che affrontano problemi reali.

La prima questione è quella del riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nei territori regionali. Negli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74, il fatto che si tratti di una necessità reale lo si vede perché prevediamo che il riconoscimento, nell'ambito regionale, del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale avvenga anche in ese-

cuzione dei trattati e degli accordi internazionali.

Signor Presidente, colleghi, ciò non è poca cosa. Mi rendo conto che, probabilmente, una parte della maggioranza non è molto sollecitata in merito a tale questione!

Ormai, la presenza di moltissime centinaia di migliaia di stranieri sul nostro territorio che lavorano, vivono e costruiscono la propria famiglia ed il proprio futuro e che si sono profondamente integrati nei costumi e che, quindi, necessitano di un'assunzione di responsabilità, costituisce un patrimonio positivo. Lo è ora e lo sarà ancor di più nei prossimi anni, considerato il tasso di invecchiamento, che è una fortuna per il nostro paese, ed il basso tasso di natalità nel nostro contesto sociale.

Vi è la necessità, pertanto, oltre che di forza lavoro, anche di persone, profondamente integrate, che si riconoscano come soggetti che lavorano per il benessere della nostra nazione. È un problema reale e concreto! Non è facendo la politica degli struzzi, cari colleghi ed amici della Lega, che faremo il bene della nostra comunità!

Pertanto, qual è l'elemento fondamentale per fare in modo che queste persone si sentano compiutamente coinvolte nell'ambito sociale nel quale vivono, crescono ed educano le proprie famiglie, contribuendo al benessere sociale ed economico della nostra nazione? Il diritto primario di cittadinanza, che è legato al diritto di partecipare ad indicare, almeno nel contesto regionale, coloro che sono chiamati al governo della cosa pubblica.

Il diritto di voto, pertanto, sancisce la democrazia (noi ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo condotto una grande battaglia per la conquista da parte della nostra Repubblica della democrazia). Colleghi, dobbiamo avere il coraggio di estenderlo, in modo chiaro e compiuto, anche a coloro che, da molti anni, vivono nel nostro territorio in modo onesto, contribuendo al benessere presente e futuro del nostro paese.

Questo è il motivo per cui gli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74

sono importanti e richiamano l'Assemblea ad un ragionamento complessivo sulla questione, nonché ad un'assunzione di responsabilità (ciò non è avvenuto al Senato) nei confronti di persone a cui dobbiamo molto. Certo, anche loro debbono molto a noi, perché le abbiamo ospitate, mettendole nella condizione di lavorare, di riconoscere la loro centralità anche nell'ambito della nostra comunità. Dalle medesime riceviamo molto e riceveremo molto di più anche in futuro.

Si tratta di una vera politica dell'integrazione lungimirante (non possiamo non capirlo). Quindi, prevediamo, nell'ambito della nostra Carta costituzionale, strumento che disciplina la nostra vita comune, tale responsabilità, riconoscendo agli stranieri questo sacrosanto diritto.

Il secondo emendamento che, a nostro avviso, merita una riflessione ed un accoglimento, che parzialmente vi è (per essere seri e onesti), tende a modificare l'ultimo comma dell'articolo 123, prevedendo una sua sostituzione. Riteniamo che ciò sia importante e che il successivo emendamento Elio Vito 37.200 non sia esaustivo. Si riconosce al consiglio delle autonomie locali (lo prevedemmo già nel 2001 con la nostra riforma) una certa centralità, quale organo di raccordo, di consultazione e di concertazione, se necessario (la formulazione del testo prevede qualcosa in più rispetto alla prima parte dell'emendamento Bressa 37.72).

Si riconosce un importante snodo di raccordo tra la regione e gli enti presenti in quel territorio, i quali ricevono una loro consacrazione nell'articolo 114 della Costituzione, perché sono elementi costitutivi della Repubblica (in merito a tale aspetto ci siamo dilungati quando si è trattato di discutere su tale articolo); mi riferisco alle province, ai comuni, alle città metropolitane. Avrei voluto fossero incluse anche le comunità montane, ma accetto il ragionamento svolto questa mattina.

Ebbene, se il consiglio delle autonomie locali deve avere questo ruolo di consultazione, di concertazione e di raccordo, deve essere riconosciuto nell'ambito della Costituzione. Da ciò deriva il nostro emen-

damento sostitutivo dell'intero quarto comma dell'attuale articolo 123, che ha un valore anche nella dinamica complessiva. Infatti, non si può prevedere esclusivamente che in ogni regione lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra le regioni e gli enti locali. Inoltre, come si esplicita questa funzione del consiglio? In una semplice chiamata, in una semplice audizione? Come funziona il consiglio delle autonomie locali?

Ecco perché è assolutamente positiva l'aggiunta contenuta nell'emendamento Bressa 37.72, in base alla quale il suddetto consiglio partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali. Se vogliamo che effettivamente si realizzi questo momento di consultazione, di concertazione e di raccordo, occorre fare in modo che questo organismo partecipi effettivamente al procedimento legislativo, altrimenti resterebbe una mera petizione di principio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottolineare la mia più totale adesione alle ragioni esposte dal collega Olivieri.

Tuttavia, intendo esprimere il mio personale dissenso — preannunciando il mio non voto — sull'emendamento Bressa 37.71, ossia sul diritto di voto degli stranieri — che è questione importantissima per le ragioni testé esposte dall'onorevole Olivieri e su cui abbiamo adottato molte iniziative in questi anni, mentre aspettiamo ancora che quelle annunciate dal Vicepresidente Fini giungano ad una concretizzazione politica —, in quanto ritengo che le competenze non possano essere delle regioni, magari dipendenti dal variare delle maggioranze, perché si potrebbe determinare nel territorio nazionale una distinzione tra cittadini di serie A e di serie B. Infatti, in alcune regioni lo straniero potrebbe votare, mentre in altre no.

Insomma, la materia del diritto di voto è tipicamente di competenza dello Stato nazionale e non credo sia una buona idea modificare tale situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, sostengo questi emendamenti nella logica, come sempre, di limitare il danno. Ma, onorevoli colleghi, vorrei fare un richiamo alla realtà: avete letto davvero la nuova Costituzione, come dovrebbe risultare nel suo testo finale? Non è più la Carta fondamentale dei diritti, è un regolamento di condominio; non è più l'opera di idealisti con pochi e saldi principi, è il punto di mediazione tra « azzeccagarbugli » di opposte tendenze, è un prolisso patto parasociale tra litiganti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 17,13)

UGO INTINI. Usciamo allora dal microcosmo confusionario in cui ci troviamo, ascoltiamo le parole dell'ex presidente della Corte costituzionale, Casavola (sono proprio di oggi): la *devolution* — scrive Casavola — sta smantellando la Repubblica costituzionale, sostituendo lo Stato unitario con lo Stato federale, utilizzando la dittatura della maggioranza consentita da questo sistema elettorale. Non si conosce la Costituzione e si dà ad essa colpe che sono della classe politica. Adesso si è deciso di cambiare addirittura la forma dello Stato. Stiamo sostituendo lo Stato unitario con lo Stato federale e lo stiamo facendo perché alcuni studi politici hanno messo sul piatto della bilancia la minaccia della secessione. Siamo di fronte ad una « desovranizzazione » della Repubblica su materie in cui si misura il principio di eguaglianza tra i cittadini: salute, istruzione e sicurezza. Vi sono stati alcuni accomodamenti, ma la confusione tra competenze esclusive e concorrenti sarà enorme.

Casavola, inoltre, prevede che nasceranno contenziosi infiniti tra tutti e che una nuova burocrazia si sommerà a quella dello Stato. I costi, inoltre, rischieranno di mettere in crisi lo stesso patto di stabilità con l'Europa.

Il presidente Casavola censura anche la riforma effettuata dal centrosinistra. In proposito, ascolto in continuazione la maggioranza che la rinfaccia. Credo che anche il centrosinistra abbia sbagliato ma, attenzione, esistono almeno tre grosse differenze.

Intanto, fin dall'inizio il centrosinistra tentò di procedere insieme al centrodestra, in un clima di solidarietà nazionale. Fu proprio il centrodestra a « sfilarsi ». Inoltre, tutti allora — regioni e comuni in testa — chiedevano con urgenza di varare le riforme, mentre ora tutti chiedono di fermarsi a riflettere. Infine, il centrodestra, allora all'opposizione, chiedeva di fare molto di più; il centrosinistra fece meno, ritenendo però almeno giusto fare qualcosa, per venire incontro all'opposizione. Oggi, accade esattamente il contrario, perché la maggioranza fa troppo, divide l'Italia troppo, sino ad un punto di non ritorno, anche perché la propaganda della Lega, già in questi giorni, afferma che la riforma rappresenta soltanto un primo passo, ovvero un grimaldello verso lo scardinamento completo dello Stato unitario.

Signor Presidente, un tempo la destra era accusata di essere la destra velleitaria e nazionalista dell'« Italicetta ». Era meglio quella destra e quasi la rimpiangiamo. Questa è la destra, non dell'« Italicetta », ma delle « Italicette », delle 20 « Italicette » regionali (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani — Applausi polemici dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Pacini 37.73, a meno che non venga votato per parti separate. In tal caso il parere sarebbe favorevole sulla parte consequenziale. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 37.72 e sul subemendamento Boato 0.37.200.1, riferito all'emendamento Elio Vito 37.200, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, ho naturalmente ascoltato il parere espresso dal presidente Bruno. Vorrei però provare ad interloquire perché, se non ho capito male, la chiosa fatta ieri dal Presidente del Consiglio atteneva al dialogo in Parlamento sulle riforme istituzionali. Qualche dimostrazione concreta dovrà pur arrivare ! Non ne sono molto convinto, ma provare non guasta, e così vorrei capire se si possono, almeno in parte, modificare le opinioni espresse.

Innanzitutto, i fatti: molti comuni e molte realtà locali stanno ponendo il problema del voto agli elettori immigrati regolari, residenti da anni. So bene che su tale problema pende da tempo una questione di legittimità. Tuttavia, presidente Bruno, lei che è un attento giurista, non può non avere letto che una sentenza recente del Consiglio di Stato ha dato il consenso agli statuti dei comuni di Forlì e Cesena, su richiesta della regione Emilia-Romagna — cominciamo quindi ad entrare

nel merito dell'emendamento a questo articolo —, condividendo l'opinione che si possa concedere intanto il voto per le circoscrizioni o quartieri, in qualsiasi modo i comuni abbiano chiamati tali organi.

Tale questione è destinata a divenire sempre più rilevante, poiché con la crescita del numero degli immigrati regolari in Italia si pone per il nostro paese il problema di una politica attiva. Tale politica attiva deve essere costituita dall'accoglienza — continuo a riferirmi agli immigrati regolari — e deve tenere conto della speranza, se non di divenire cittadini — tale aspetto è regolato da altre norme, molto più severe e rigide —, quanto meno di poter votare nei casi in cui la legge lo preveda (ci riferiamo al voto amministrativo, non solo nelle circoscrizioni e nei quartieri, ma anche nei comuni).

Sarebbe opportuno che la materia fosse regolata a livello regionale nonché a livello nazionale. Del resto, si tratta di una questione che non solo viene posta dall'opposizione, ma sulla quale vi è un'importante riflessione in corso anche da parte della maggioranza. Ricordo, ad esempio, che il Vicepresidente del Consiglio, Fini, ha fatto di due elementi un punto di svolta importante delle proprie politiche (ciò è apprezzabile): il primo è culminato nel viaggio a Gerusalemme e il secondo nella presa di posizione per cui agli immigrati regolari occorre dare la possibilità di partecipare, anche attraverso il voto, alla vita della comunità nazionale (tanto è vero che sono state presentate alcune proposte di legge in tale direzione).

Ho ascoltato attentamente il collega che, in modo molto dotto, ha risolto il problema di un emendamento che andrebbe diversamente collocato dicendo: non qui. Egli ha trascurato di dire dove andrebbe collocato! È naturalmente nella facoltà del relatore, del Governo e del Presidente ritenere che un emendamento sia collocato in un punto non opportuno. Tuttavia, in tal caso dovrebbe essere indicata la collocazione più consona e adeguata, non ha importanza se più generale o più particolare. Se l'argomento non è

privo di fondamento ed è oggetto di attenzione, deve ricevere una risposta che non si limiti semplicemente al parere contrario del relatore, confermato dal Governo. È possibile che la collocazione sia errata per la seconda volta, agli occhi di fini giuristi, ma dovrebbe essere quanto meno accolto lo spirito dell'emendamento, con una risposta positiva.

Ritengo inoltre che riferire tale emendamento all'articolo in esame non sia così sbagliato, come qualcuno può ritenere, in quanto riguarda la possibilità che la materia sia regolata negli statuti delle regioni, anche con eventuali variazioni, non riguardanti il principio. L'inserimento di tale norma nell'articolo 123 della Costituzione sancirebbe il diritto-dovere delle regioni di intervenire sulla materia, creando le condizioni affinché veda finalmente luce nel nostro paese una conquista politica, nella comunità nazionale, da parte dei lavoratori immigrati regolari.

Per tale ragione, auspico che sul mio emendamento 37.74 vi sia una modifica del parere e che esso venga accolto. Qualora si continuasse a ritenere che la sua collocazione sia errata — mi rivolgo al presidente Bruno e al Governo — si dica dove tale questione, che peraltro è apparentemente condivisa dalla maggioranza o da una parte di essa, debba essere più opportunamente affrontata. Se deve esserci dialogo, su cosa dovrebbe essere condotto, se non su un argomento di primaria grandezza, come quello relativo all'accoglienza degli immigrati in Italia, ancor più rilevante all'indomani della liberazione delle due Simone?

Mi pare che proprio il clima creato dalla gioia di ieri dovrebbe indurre un atteggiamento diverso nella maggioranza e nel Governo, un atteggiamento di accoglienza, poiché ormai dovremmo aver capito che un atteggiamento di accoglienza e di accettazione nei confronti di mondi diversi, un atteggiamento che riconosca pari dignità, e in particolare pari dignità politica, è quello attraverso cui è possibile discriminare la lotta nei confronti delle frange terroristiche e la capacità di acco-

gliere il diverso, colui che per di più, con il suo lavoro, è utile all'economia e al futuro del nostro paese.

Ecco la ragione per cui insisto su questo emendamento e mi attendo che si abbia il coraggio di una revisione politica o di giudizio, o quanto meno di accogliere il principio in altra parte di questa riforma costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, oggi, a Genova, all'ILVA di Cornigliano, è morto un giovane extracomunitario di 35 anni. Lo dico perché questi fatti, purtroppo, si ripetono ogni giorno nel nostro paese e colpiscono le lavoratrici e i lavoratori, in seguito alle leggi sulla precarietà e sulla flessibilità del lavoro, ma colpiscono sempre i soggetti più deboli, in particolare gli stranieri, che sono i soggetti meno tutelati.

Non farò appello alla sensibilità della maggioranza e del Governo relativamente a questi emendamenti, perché ci siamo resi conto che non c'è una sensibilità neanche sul piano della civiltà del paese, a cui spesso abbiamo fatto ricorso. In questi giorni, infatti, abbiamo appreso che il ministro Pisanu, nell'interrompere l'embargo contro la Libia, ha nel contempo previsto non tanto una forma di cooperazione finalizzata alla risoluzione dei problemi che determinano la migrazione, ma tutti gli strumenti necessari per impedire che queste persone possano raggiungere le nostre coste. Addirittura si arriva all'assurdità di prevedere dei centri di permanenza temporanea sulle coste africane!

Ritengo che questa sia la consapevolezza da cui partire rispetto alla sensibilità di questa maggioranza e del Governo; e dunque non ci facciamo tante illusioni. Tuttavia, voglio sottolineare l'opportunità di approvare un emendamento che inserisca nella Costituzione la necessità, da parte degli istituti regionali, di regolamen-

tare il diritto di voto degli stranieri o quanto meno di togliere di mezzo l'ipocrisia che regna in quest'aula e in tutto il Parlamento.

Quando abbiamo presentato lo stesso emendamento su un altro capitolo della Costituzione nei giorni scorsi, abbiamo sentito dire ai colleghi — in particolare quelli dell'UDC, che più di altri in Commissione si mostrano interessati e sensibili a questa tematica — che si preferirebbe il percorso di una nuova legge sulla cittadinanza. Il collega D'Alia sa benissimo che in Commissione abbiamo iniziato tre percorsi contemporaneamente, di cui uno riguarda una nuova legge sulla cittadinanza. In questo senso, vi sono proposte diverse (noi riteniamo che tre anni siano più che sufficienti, viste le caratteristiche che ha assunto il fenomeno migratorio nel corso di questi anni); vi sono delle proposte di modifica costituzionale e delle proposte di legge ordinaria (sulla base di audizioni, tra cui quelle di famosi costituzionalisti, si ritiene sia sufficiente una legge ordinaria per consentire il diritto di voto amministrativo).

Naturalmente, in Commissione tutte queste proposte giungeranno al termine del loro iter, ma qui abbiamo la possibilità di risolvere ogni dubbio di costituzionalità relativamente all'eventualità di una legge ordinaria e abbiamo la possibilità — se vi è la volontà politica di arrivare a riconoscere il diritto di voto agli stranieri — di risolvere il problema.

Abbiamo discusso a lungo sul concetto di cittadini all'interno della nostra Costituzione, pensando con ciò che i cittadini non siano soltanto coloro che nascono nel nostro paese, ma che siano anche coloro che risiedono, vivono, lavorano, pagano le tasse e che quindi dovrebbero godere di tutti i diritti fondamentali di cittadinanza.

Abbiamo discusso, altresì, a proposito di un trattato che riconosce ai cittadini stranieri, ma cittadini europei, la facoltà di votare alle elezioni amministrative nel nostro paese: si tratta, quindi, di estenderlo ai cittadini che arrivano da paesi non dell'Europa. Penso perciò che vi sia la possibilità di spenderci fino in fondo su

una esigenza che è stata riconosciuta da più parti (quando si è fatta tanta demagogia!), su una questione su cui si sono espresse anche autorevoli cariche istituzionali proprio in questi giorni, anche in quest'aula.

Ritengo quindi che questa sia una prova, anche per dirci francamente se davvero vi sia questa idea di civiltà del nostro paese: è questo il momento di verificarlo e di dimostrarlo; altrimenti, quanto meno, evitiamo l'ipocrisia sulla testa di persone che in questo momento sono tenute solo a svolgere il loro lavoro ma a non avere alcun diritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni di carattere generale già utilizzate dai miei colleghi, in modo particolare in un intervento molto interessante e che condivido del collega Pisapia qualche giorno fa, circa la motivazione che ci ha indotto a presentare questo emendamento.

Vorrei solo ricordare all'aula, affinché non vi sia una visione in qualche modo falsata della nostra attività emendativa, che un analogo emendamento era stato presentato alla lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, laddove si trattava di affrontare la questione relativa al diritto di voto in occasione delle elezioni per le province, i comuni e le città metropolitane.

Il significato di questa serie di emendamenti — come ha in modo molto puntuale ricordato il collega Grandi — sta nel suo compito politico; non cerchiamo di fare un trattato di diritto costituzionale, ma abbiamo la necessità politica di porre all'attenzione dell'aula una questione così delicata e così importante, molte volte oggetto di interventi più propagandistici che non finalizzati a risolvere il problema; e ritenevamo che, nel momento in cui si voleva mettere mano alla Costituzione,

portare in quest'aula tale tema avesse un grande significato in termini politici, prima ancora che in termini di stesura e di scrittura di un testo costituzionale.

Evidentemente, questo nostro invito e rilancio a voler affrontare tutti insieme un argomento che apparentemente interessa tutti, ma che poi alla riprova dei fatti sembra invece essere abbandonato in un cassetto, non ha avuto l'effetto da noi sperato.

Dico questo al collega Mantini perché la nostra era una intenzione squisitamente politica: spingere l'aula ad una discussione che ritenevamo essere matura. Era del tutto evidente che la collocazione di norme di questo tipo potesse essere prevista anche in altri articoli; l'importante era sollecitare il dibattito ed il confronto su una questione così delicata ed importante.

Il nostro tentativo di costringerci ad essere coerenti con le cose che diciamo in altre sedi, e anche in quest'aula, è andato fallito! Di questo ovviamente ce ne dispiaciamo, ma è un'altra delle cose che mettiamo nel sacco per dare un giudizio fortemente negativo su questo vostro tentativo di riforma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ritengo che siamo ad un punto molto importante, che dimostra purtroppo la impossibilità di trovare tra noi dei punti di contatto; dimostra che non vi è alcuna possibilità di collaborazione tra noi, di migliorare, di ripulire questo testo; quindi non vi è alcuna possibilità di confronto per trovare delle soluzioni in comune.

Voi state per trasformare (dite « modificare »), per rivoluzionare, controriformare la Costituzione, ma qual è la cultura di riferimento comune cui vi ispirate? Perché dovrebbe esserci una cultura di riferimento comune! I nostri padri costituenti l'avevano una cultura di riferimento comune!

Dal punto di vista democratico nei prossimi giorni vi accingerete a votare il

premierato assoluto, con la riduzione delle garanzie del sistema delle regole, persino con la riduzione del potere di garanzia del Capo dello Stato. Dal punto di vista della cultura dell'uguaglianza, con la *devolution* avete diviso obiettivamente il paese tra forti e deboli e tra ricchi e poveri. Neanche dal punto di vista della cultura della solidarietà noi possiamo trovare un punto di contatto. Noi parliamo di diritti di cittadinanza e la cittadinanza è legata non alla nascita, al sangue o al territorio, bensì alla possibilità di essere integrati nella società, di essere soggetti reciproci nella formazione di una comunità.

D'altra parte avete portato avanti una battaglia enfatica e retorica sul voto degli italiani all'estero, che non portano un centesimo nelle casse dello Stato, che non sono più legati alla nostra società ed al nostro mondo produttivo, mentre negate lo stesso diritto a persone che sono da anni integrate nel nostro territorio, che portano risorse nello sviluppo produttivo del nostro paese e rappresentano elementi di un'altra idea di comunità. Da tutto ciò si evince come, purtroppo, non vi sia alcun contatto con voi. Io credo che questo sia uno degli elementi che ci spinge ad insistere su una opposizione ferma e determinata: voi siete non soltanto lontani dalla realtà di oggi, ma siete soprattutto incapaci di prefigurare il futuro, non solo per i lavoratori e per i cittadini immigrati, ma per tutti noi (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*).

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Grazie Presidente, mi fa piacere il richiamo dell'onorevole Cossutta e dell'onorevole Grandi a questo emendamento da inserire in premessa al primo comma. Mi domando, però, dov'erano essi quando nel 1999 e nel 2001 è stato scritto a due mani l'articolo 123 della Costituzione, poiché in Italia già era presente un numero notevole di stranieri lavoratori. Quindi, poiché que-

sto problema esisteva già allora, credo che avrebbero dovuto manifestare lo stesso entusiasmo al momento della sua regolamentazione. Su ciò mi pare che non vi sia alcuna riflessione costruttiva da parte di chi è intervenuto.

Spiego ora, invece, perché il parere è contrario in questa sede. Il collega Grandi fa finta di non ricordare quali sono stati gli argomenti posti dal collega D'Alia nel motivare il diniego da parte del Comitato dei nove e della Commissione ad un emendamento simile a questo che si tentava di inserire nel secondo comma dell'articolo 117.

Invito i colleghi della Commissione a rappresentare ai tanti colleghi che non ne sono a conoscenza qual è il lavoro che si sta svolgendo nella I Commissione proprio in riferimento a questi problemi (legge costituzionale sulla cittadinanza; voto degli stranieri in Italia anche con legge ordinaria). È all'esame una serie di proposte di legge che abbiamo diviso in tre filoni; proprio questo pomeriggio, mentre qualcuno probabilmente seguiva altre cose, la nostra Commissione ha svolto un'audizione in cui sono emerse riflessioni particolari su questo argomento.

Come Commissione, ci stiamo ponendo il problema e sicuramente forniremo una risposta. Confermo il parere contrario della Commissione sugli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74 per motivi inerenti alla loro formulazione e collocazione in questa parte del testo. Il problema comunque esiste ed è noto e sicuramente saremo in condizione di fornire una risposta positiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, intervengo per confermare le parole del presidente Bruno. Condivido pienamente anche le motivazioni espresse dal collega D'Alia in merito al tema della cittadinanza. Il nostro gruppo parlamentare, nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo del mese di gennaio, ha chiesto di

inserire al più presto in calendario il provvedimento concernente la questione della cittadinanza.

Se mi consentite, vorrei togliermi alcuni sassolini dalle scarpe. Com'è possibile sostenere che gli emigranti italiani non contribuiscono in alcun modo allo Stato italiano? Per rispondere ad un'osservazione probabilmente sfuggita di bocca ad un collega intervenuto precedentemente, mi permetto di ricordare la mole di rimesse che dall'estero giunsero in Italia negli anni Cinquanta e Sessanta. Mi permetto anche di ricordare che questo tema, se si acconsentisse a non stigmatizzarlo senza motivo o solo con ragioni inventate, non può essere utilizzato nemmeno da chi accusa la maggioranza di essere insensibile al tema della solidarietà o dell'integrazione, visto che proprio chi ha citato questi due termini ha avuto l'ardire, con riferimento all'articolo 118, di stigmatizzare quell'articolo che la maggioranza ha riformulato proprio perché all'interno del medesimo vigeva il principio di sussidiarietà orizzontale e delle misure fiscali. Ci vorrebbe un minimo di coerenza nell'argomentare le proprie ragioni e nel fare polemica con chi propone un testo o esprime pareri in Commissione e un minimo di decenza nell'argomentare in merito alla sensibilità e alla volontà di integrazione che, come ha spiegato poco fa il presidente Bruno, già si sta attuando in sede di Commissione. Certamente, ciò che si sta realizzando oggi in quella Commissione e che si farà in aula prima di Natale sarà di molto superiore a quello che si cominciò a fare in I Commissione nella scorsa legislatura (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche perché i colleghi Bruno e Volontè hanno già fornito ampie e convincenti argomentazioni. Vorrei aggiungere che, per quanto

riguarda Alleanza nazionale, quello concernente la concessione del voto amministrativo agli extracomunitari è un problema di attualità in fase di dibattito approfondito in Commissione affari costituzionali. Ha fatto bene il collega, presidente Bruno, a ricordare che oggi si è svolta l'audizione informale dell'associazione «Nessun luogo è lontano», sollecitata dal partito dei Democratici di sinistra. Alleanza nazionale continua a sostenere la propria proposta di legge volta a costituzionalizzare, nella prima parte della Costituzione, con l'articolo 48-bis, il diritto di voto attivo e passivo nelle amministrative agli extracomunitari di lunga residenza, senza precedenti penali e con tutte le caratteristiche che abbiamo individuato nella nostra proposta di legge. Si tratta, dunque, di un dibattito aperto, ampio ed articolato. Vi sono varie sensibilità politiche anche nella maggioranza. Voglio dire molto apertamente che, mentre Alleanza nazionale sostiene in modo convinto questa proposta di legge, abbiamo altre visioni e forse una sensibilità diversa su altre proposte, tipo quelle cui ha fatto cenno anche il collega D'Alia sull'anticipazione dei termini per la concessione della cittadinanza. Crediamo, anche mutuando il pensiero recentissimo del Presidente della Repubblica Ciampi, che siano necessarie determinate caratteristiche e non semplicemente un mero decorso temporale per acquisire il diritto di cittadinanza. Credo che abbia ragione chi ha sottolineato con pacatezza che i rilievi mossi dall'opposizione in merito all'espressione del diritto di voto per le amministrative a favore dei cittadini extracomunitari sarebbero potuti diventare oggetto di analisi politica quando, nel 2001, la maggioranza di allora prese in considerazione l'opportunità di modificare l'articolo 117, quindi, il Titolo V della Costituzione.

In quella occasione, non ritenne politicamente — onorevole Bressa, politicamente — di dover porre tale questione, che oggi voi riproponete, dichiarando che non vi è da parte della maggioranza alcuna sensibilità sul tema. Non corrisponde a verità! Noi abbiamo l'intendimento di

procedere seriamente e attivamente su questo dibattito; ci confronteremo all'interno della maggioranza e ci auguriamo che vi sia un dibattito costruttivo anche con l'opposizione. Dico solo e registro oggi che mi sembra di capire che, con questa posizione che avete assunto con gli emendamenti presentati sgombrate il campo da quella ipotesi, che è peraltro prevista da alcune proposte di legge, di istituire il diritto di voto per via ordinaria. Vi siete anche voi convinti che sia necessario introdurre una modifica alla Costituzione. Noi crediamo che debba essere modificata la prima parte della Costituzione (l'articolo 48, aggiungendo il 48-bis), voi credete che lo si debba fare nell'articolo 117 o in altri articoli della seconda parte, però prendiamo atto e registriamo favorevolmente che vi siete convinti che per legge ordinaria questo non possa avvenire. È un dato di fatto che registriamo a favore di una prosecuzione seria e costruttiva di questo dibattito. Vorrei però fare chiarezza — e qui concludo — sul fatto che, per quanto riguarda Alleanza nazionale, il dibattito sul diritto di voto è aperto ed è di attualità alle condizioni rigorose, precise e vincolanti che sono oggetto della nostra proposta di legge. Cosa diversa è parlare di anticipazione del diritto di cittadinanza, sulla quale Alleanza nazionale ha sempre detto e continuerà a dire che ci vogliono caratteristiche diverse dal semplice elemento temporale.

MAURA COSSUTTA. Fanno votare solo quelli che hanno un reddito! Torniamo all'Ottocento!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, intanto vorrei ricordare all'onorevole Volontè che le rimesse degli italiani all'estero noi le conosciamo bene. Però, l'onorevole Volontè dovrebbe riconoscere che quelle rimesse non sono tassate e noi facevamo riferimento, in passato, alla questione di legare la contribuzione attraverso

il fisco al diritto di voto, cosa che ribadiamo, nella fattispecie, per quanto riguarda il diritto di voto agli immigrati che, essendo residenti, pagano anche le tasse. Perciò, siamo contrari all'idea di Alleanza nazionale di legare il diritto di voto al censo, cioè al reddito, e di questo discuteremo.

In ogni caso, il nostro emendamento serve semplicemente ad incardinare in Costituzione il principio del diritto di voto, in modo tale che attraverso legge ordinaria, anche da parte delle regioni, attraverso gli statuti, si possa provvedere alla soddisfazione di questo diritto.

Ci sembra del tutto pretestuoso arrampicarsi sugli specchi e rimandare ulteriormente, per l'ennesima volta, tale questione, rifiutandosi di incardinarla (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei dire al collega Landi di Chiavenna che non ci siamo accorti ora che c'è bisogno di un modifica della Costituzione per garantire il diritto al voto dei cittadini stranieri extracomunitari, perché la nostra proposta di legge, fin dall'inizio della legislatura, ha avuto questo senso. Devo dire che ho ascoltato con piacere le parole del collega di Alleanza nazionale, perché noi avevamo francamente avuto l'impressione di un « inabissamento », dopo l'uscita molto clamorosa del vicepresidente Fini, dell'intenzione di Alleanza nazionale di andare fino in fondo su questa materia. Noi in Commissione stiamo conducendo questo lavoro, che ha ricordato il presidente Bruno; io mi auguro che la nuova affermazione di volontà da parte del gruppo di Alleanza nazionale voglia significare che la I Commissione, ora che abbiamo ascoltato il dibattito generale, che abbiamo svolto numerose audizioni, dopo il lavoro che stiamo svolgendo sulla riforma della Costituzione, si dedicherà prioritariamente ad un tema — lo ha detto il collega Volontè —

che sarebbe pericoloso e sbagliato lasciare sospeso. Guai, di fronte ad un argomento così delicato, a suscitare aspettative che poi vengono deluse!

Quindi, prendo assolutamente in parola quanto affermato dai colleghi Volontè e Landi di Chiavenna, ed auspico che si possa proseguire insieme quel lavoro, anche se ciò nulla toglie alla bontà...

PRESIDENTE. Onorevole Leoni, concluda!

CARLO LEONI. ... degli identici emendamenti in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bressa 37.71 e Grandi 37.74, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	436
Votanti	435
Astenuti	1
Maggioranza	218
Hanno votato sì	195
Hanno votato no ..	240).

Prendo atto che l'emendamento Pacini 37.73 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 37.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, è importante illustrare questo emendamento, perché sarà propedeutico alla dichiarazione di voto sull'emendamento Elio Vito 37.200.

Anche sulla scorta delle vicende relative agli statuti regionali (che sono in corso di discussione e di approvazione nei diversi consigli), l'esperienza evidenzia che il

consiglio delle autonomie - che ritengo importante -, introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, viene utilizzato in maniera impropria, oppure che la sua funzione viene svalutata dalle regioni stesse.

Il nostro emendamento, che recepisce una richiesta avanzata da molto tempo dai comuni e dalle province, intende riconoscere un ruolo pieno e molto preciso al consiglio delle autonomie locali relativamente al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali stessi. Pertanto, si tratta di prevedere non solo una funzione meramente consultiva, ma un vero coinvolgimento nella partecipazione al procedimento legislativo regionale.

Si tratta di una formulazione che le singole regioni possono definire come meglio ritengono, ma con l'emendamento in esame vengono indotte a realizzare un coinvolgimento effettivo delle autonomie locali relativamente a tutte le attività legislative che investono le competenze degli enti locali.

Ritengo che sia un'esigenza legittima e motivata delle autonomie locali, che abbiamo deciso di sostenere attraverso la nostra proposta emendativa. Crediamo che ciò rappresenti una scelta importante e che sia l'occasione giusta per dare tale riconoscimento ai comuni ed alle province.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in questi giorni è « rimbalzata » in numerosi interventi, anche per sostenere tesi molto diverse fra loro, la stessa parola: federalismo. Vorrei osservare, allora, che nel mondo sono molti gli Stati federali, ed ognuno di essi ha cercato di costruire il federalismo a partire dalla storia del proprio paese per farne non un'operazione di ingegneria istituzionale, sovrapposta ai processi culturali e sociali della nazione, ma una scelta capace di incarnare l'esperienza di un popolo.

Noi sappiamo che la storia dell'Italia è stata, innanzitutto, un'esperienza di co-

muni e di realtà locali molto significative. Sappiamo altresì che, ad un certo punto, la Costituzione del 1947 istituì le regioni, ma che per realizzarle davvero trascorsero molti anni, e che fu necessaria anche una certa battaglia, condotta da alcune componenti politiche sociali, affinché le regioni trovassero, nel 1970, l'inizio della loro vita reale.

Noi abbiamo, dunque, esigenza di combinare questi due elementi, vale a dire, da una parte, la storia dell'Italia come nazione di comuni — i quali, dopo la riforma elettorale che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco, sono diventati ancora di più un'istituzione che i cittadini sentono come realmente vicina all'esercizio del loro potere di autogoverno — e, dall'altra, le regioni, che rappresentano un soggetto istituzionale ormai stabilmente significativo e che sono addirittura parte del potere legislativo del nostro paese.

Pertanto, l'errore più grave che possiamo commettere è immaginare un federalismo come puro sinonimo di regionalismo, perché il federalismo italiano non può fermarsi a tale aspetto. Allo stesso modo, dovrebbe essere cura del Parlamento trovare la maniera di comporre quelle tensioni che ancora permangono tra le autonomie locali e le regioni.

Ho fatto questa premessa per dire che il nostro emendamento punta — mi pare, in modo razionale e, mi permetto di dirlo, anche intelligente — a trovare una via d'uscita positiva alle esigenze di comporre realtà che solo una stranezza della storia può far apparire in conflitto tra loro: i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Quel consiglio delle autonomie, dunque, già previsto nella riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nella scorsa legislatura e confermata dal voto popolare — questo inciso non è di poco conto e non va mai dimenticato —, ha bisogno di diventare un organismo vero, ed è vero solo se partecipa, come noi affermiamo, al processo legislativo regionale.

Prevediamo, naturalmente, una modalità per cui è la regione, attraverso lo statuto, a stabilire in che modo ciò av-

viene. Non si tratta, quindi, di un'immissione conflittuale, ma di un modo per comporre due esigenze assolutamente giuste: la possibilità per la regione di esercitare tutti i suoi poteri e quella che a tale processo legislativo, nelle forme che saranno stabilite, partecipi il consiglio delle autonomie locali.

Penso che attuando ciò renderemmo un buon servizio all'idea di un federalismo e di una Repubblica quali sintesi del concorso tra soggetti istituzionali diversi. Ritengo si tratti di un modo efficace ed utile per dare un segnale positivo in tale direzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, vorrei proporre ai presentatori di quest'emendamento di votarlo per parti separate. È, infatti, noto a tutti coloro che si occupano dei lavori di quest'Assemblea che nel comma unico, fino alla parola « gli enti locali » l'emendamento di maggioranza e quello dell'opposizione sono identici e migliorativi del testo attuale, perché nel testo attuale dell'articolo 123 della Costituzione — com'è altrettanto noto — non si parla né di concertazione né di raccordo, che sono due elementi posti non secondariamente in entrambe le formulazioni degli emendamenti. Detti elementi sono stati introdotti proprio per dare giusta contezza al fatto che, in un sistema federale, soprattutto in un sistema in via di federalizzazione quale il nostro — in cui i comuni, non solo per ragioni storiche, sono nati ben prima dello Stato, delle regioni e delle province —, quest'organo debba avere la possibilità, all'interno degli statuti, di rendere operativa, ossia efficace, la concertazione ed il raccordo tra l'ente regionale e gli altri enti.

Spero, quindi, che si possa votare per parti separate l'emendamento Bressa 37.72: una prima parte, identica al testo dell'emendamento Elio Vito 37.200, e la seconda in cui si prevede da parte del-

l'opposizione — a mio modo di vedere, in maniera limitativa — la possibilità di intervenire nel consiglio delle autonomie locali solo per il procedimento legislativo, senza dare la possibilità agli statuti di farle partecipare anche in altri ambiti.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, il testo degli emendamenti citati dall'onorevole Volontè non è del tutto identico, perché nell'emendamento Bressa si parla di « organo di consultazione e di raccordo tra le regioni e gli enti locali » mentre l'emendamento Elio Vito 37.200 parla di « consultazione, di concertazione e di raccordo ».

I colleghi Bressa, Leoni e Boato dovrebbero, quindi, eventualmente accettare l'integrazione « del termine di concertazione ». Qualora dovessero dire di sì, l'emendamento Bressa 37.72 si potrebbe anche votare per parti separate.

PRESIDENTE. Colleghi, riassumo i termini della questione. Vi è stata una richiesta rivolta ai presentatori dell'emendamento Bressa 37.72 di riformulare la prima parte di tale proposta emendativa (fino alle parole « gli enti locali »), nel senso di riprodurre la formulazione della prima parte dell'emendamento Elio Vito 37.200. In tal caso, l'onorevole Volontè ha chiesto la votazione per parti separate.

GIANCLAUDIO BRESSA. Ciò significherebbe che l'emendamento Elio Vito 37.200 non sarà più posto in votazione?

PRESIDENTE. Ciò significherebbe porre in votazione la prima parte dell'emendamento Bressa 37.72, fino alle parole « gli enti locali »; gli altri, evidentemente, saranno assorbiti...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, comprendo perfettamente la richiesta avanzata dall'onorevole Volontè. Tuttavia, approvando l'emendamento Elio Vito 37.200, si accetterebbe anche la parte che inizia con la parola « conseguentemente », il che non si verificherebbe qualora votassimo per parti separate l'emendamento Bressa 37.72. Allora, a questo punto, sarei dell'avviso di porre in votazione...

PRESIDENTE. In altri termini, lei sarebbe dell'idea di uniformare la riformulazione dell'emendamento Bressa 37.72 con il testo dell'emendamento Elio Vito 37.200, ponendo in votazione il testo dell'emendamento Elio Vito 37.200, perché altrimenti mancherebbe la parte che inizia con la parola « conseguentemente ». Non ha tutti i torti; anzi, sono convinto che in questo caso abbia ragione...

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, il presidente Bruno ha perfettamente ragione, ma la questione non è di formulazione, ma politica. Siccome, se manca la parte in cui si dice che il consiglio delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo, non voteremo a favore dell'emendamento Elio Vito 37.200, proporrei di votare il mio emendamento 37.72 così com'è.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non accedono alla proposta formulata dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 37.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 460
Votanti 446
Astenuti 14
Maggioranza 224
Hanno votato sì 195
Hanno votato no .. 251).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boato 0.37.200.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 468
Votanti 452
Astenuti 16
Maggioranza 227
Hanno votato sì 198
Hanno votato no .. 254).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 37.200, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

ALESSANDRO MARAN. Presidente, chiedo di parlare!

PRESIDENTE. Me lo dovete segnalare prima, altrimenti non posso farci niente!

RENZO INNOCENTI. Stavamo per segnalarlo!

PIERO RUZZANTE. Lei ha indetto subito la votazione!

PRESIDENTE. Varrà per la prossima volta...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 474
Votanti 468
Astenuti 6
Maggioranza 235
Hanno votato sì 267
Hanno votato no .. 201).

Passiamo alla votazione dell'articolo 37. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il nostro voto contrario. Peraltro, sono state rappresentate le ragioni che ci spingevano ad inserire nella previsione un'esplicita partecipazione del consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.

Si è molto discusso del presunto centralismo regionale che potrebbe realizzarsi con il riparto di competenze alle regioni realizzato dal Titolo V. Mi riferisco ad un federalismo che determinerebbe una condizione addirittura peggiorativa per gli enti e le autonomie locali ed un centralismo inedito, quello regionale. Per evitare che ciò possa realizzarsi davvero, uno degli strumenti introdotti è quello del consiglio delle autonomie locali, che non può avere una funzione esclusivamente simbolica, ma deve costruire di nuovo canali partecipativi e comunicativi. Infatti, come abbiamo cercato di ripetere in molte occasioni, il federalismo o è cooperativo o non è tale. Anche nell'ambito regionale è necessario determinare le condizioni affinché gli enti locali possano partecipare alla determinazione delle scelte che riguardano le loro dirette competenze, le scelte essenziali che hanno a che vedere con i sistemi regionali.

Per fare questo è necessario non soltanto strutturare il consiglio delle autonomie locali, ma anche consentire e determinare, fin dal disegno costituzionale, le occasioni della partecipazione, i luoghi istituzionali della cooperazione; in caso contrario, è evidente che il conflitto diventerebbe endemico e le condizioni dell'incertezza determinerebbero inevitabil-

mente condizioni di conflitto. Prevedere, nel disegno costituzionale che cerchiamo di configurare, le condizioni della partecipazione è una delle occasioni che ci consentono di evitare il rischio del centralismo e di far concorrere alla costruzione della nostra Repubblica autonomista e solidale anche gli enti locali, così determinando fin da subito le condizioni di una partecipazione orizzontale diffusa.

L'elemento degli enti locali viene molto spesso utilizzato per contrastare lo stesso disegno federale: a lungo si è detto che il nostro federalismo sarebbe un federalismo municipale, che dovrebbe modellarsi sulla storia nazionale, ovvero sulla storia dei comuni e di quella particolare autonomia; pertanto, in questo caso le regioni sarebbero una costruzione artificiale.

L'occasione di « intrecciare » la vicenda storica con il disegno istituzionale, che non può non costruirsi intorno alla dimensione regionale, viene data anche dal rafforzamento di alcuni istituti: quello del consiglio delle autonomie è, al riguardo, un istituto che noi riteniamo decisivo.

Per questa ragione, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto contrario sul testo dell'articolo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è necessario insistere da parte nostra sulle differenze che hanno guidato, nella scorsa legislatura, il voto sul Titolo V della Costituzione, con i colleghi del centrosinistra, ed anche una diversa valutazione rispetto a nuove istituzioni che andrebbero costituzionalizzate.

Vorrei invece insistere su un punto che considero molto importante: anche se il concetto di federalismo che è circolato in quest'aula non ci appartiene, tuttavia, relativamente all'articolo 37, si sopprime, con riferimento all'articolo 123 così co-

m'era stato approvato, un punto che noi consideravamo positivo. Mi riferisco alla soppressione del periodo nel quale si prevede che per tali leggi, ovvero gli statuti regionali, non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario di Governo.

Questo articolo della maggioranza introduce nuovamente il commissario di Governo: penso allora che proprio in virtù di tante parole spese in quest'aula — noi avremmo regolamentato o ci sarebbe piaciuto regolamentare diversamente i principi fondamentali da osservare anche nei singoli statuti, che ormai si diversificano gli uni dagli altri — ciò che allo stato attuale consideriamo inaccettabile è il visto del commissario di Governo, in definitiva un ruolo politico che si introduce per stabilire ciò che va bene e ciò che non va bene.

Già oggi, stante l'articolo 123 così come approvato nel 2001, siamo in presenza di un Governo che pretende di intervenire sui principi ispiratori dei singoli statuti approvati dai consigli regionali, laddove, in particolare, si regola la convivenza civile ed i rapporti fra i cittadini. In particolare, rispetto agli statuti delle regioni Umbria e Toscana, il Governo ha inteso intervenire, chiedendo di rimuovere la possibilità di riconoscere, in quelle regioni, le coppie di fatto. Non so immaginare che cosa potrebbe accadere se si dovesse nuovamente istituire il commissario di Governo.

Considero tutto questo veramente inaccettabile: è la ragione principale che ci ha visto esprimere una posizione di contrarietà rispetto alle proposte emendative del Governo e della maggioranza riferite all'articolo 37 ed ora rispetto all'articolo stesso nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, si tratta di un articolo e di un voto importanti perché, in qualche modo, sono lo specchio di quanto sta accadendo. Questa mattina abbiamo affrontato la que-

stione delicata ed importante della costituzionalizzazione delle conferenze. Ci siamo astenuti per due ordini di motivi. In primo luogo, vi era un depotenziamento del ruolo della conferenza stessa in quanto non si faceva esplicito riferimento, come proponeva un nostro emendamento respinto, alle conseguenti determinazioni, cioè non veniva dato un vero potere di decisione alle conferenze stesse. In secondo luogo, la Conferenza unificata era considerata solo possibile e non un organismo previsto obbligatoriamente.

La somma di tali due elementi non ci ha impedito di astenerci: abbiamo ritenuto talmente importante la costituzionalizzazione della Conferenza da non esprimere un voto contrario perché finalmente vedevamo tradursi in realtà una battaglia che da tanti anni ci vede protagonisti.

L'occasione per restituire ruolo e funzioni agli enti locali, come prevede l'articolo 114, su un piano di parità con le regioni era costituita proprio dall'articolo in esame. Il nostro emendamento Bressa 37.72 dava una soluzione a tale interpretazione del ruolo paritario perché consentiva agli enti locali, attraverso il consiglio delle autonomie locali, di essere parte attiva nella fase del procedimento legislativo regionale. Non avete voluto accettare neanche questo. Avete utilizzato una formula leggermente migliorativa, ma non avete voluto fare il vero passo avanti che dà concretezza all'articolo 114 ed al rapporto paritario tra autonomie locali, regioni e Stato.

Si tratta di un elemento grave che ci induce a votare convintamente contro il vostro modo di agire che è sicuramente lesivo della funzione importantissima che dovrebbe essere riconosciuta in sede costituzionale agli enti locali.

Vi è una contraddizione di fondo nell'aver mantenuto l'articolo 114 e nel non essere conseguenti negli articoli successivi. Era un'altra delle questioni che il Titolo V aveva aperto ma non risolto chiaramente. Questa era l'occasione per farlo ed è stata mancata. È un atto molto grave che finisce col togliere peso specifico, nel rapporto paritario tra istituzioni, alle autonomie

locali. Vogliamo sottolineare con forza la gravità di ciò ed è questa la motivazione principale del nostro voto contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, nel poco tempo che mi è concesso vorrei aggiungere la mia voce al coro giusto di contrarietà rispetto all'articolo esame. In sede di esame degli emendamenti ho avuto modo di richiamare l'importanza strategica dell'emendamento Bressa 37.71. Da parte dei colleghi della maggioranza mi è stato risposto che vi sono in corso provvedimenti analoghi che tendono a dare cittadinanza agli stranieri residenti nei territori delle regioni e dello Stato. Tuttavia, al momento di assumersi la responsabilità e riconoscere in Costituzione il diritto di cittadinanza si rinvia continuamente. Conosciamo il motivo di tale rinvio: una parte della maggioranza non è d'accordo e con la logica del rinvio cerca di ottenere tempo per procedere. Così non va...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

ALFIERO GRANDI. Dopo le risposte che sono arrivate sull'emendamento concernente gli immigrati, non può che esserci contrarietà su questo articolo 37, perché, malgrado il tentativo di trovare diverse collocazioni per l'argomento, alla fine l'unico dato costante è il rifiuto di affrontare la questione.

Gli argomenti che sono stati portati — non voglio naturalmente offendere nessuno — mi sembrano molto strumentali. Dire che il problema non è stato affrontato in passato, non è una buona ragione per non affrontarlo oggi, se si ritiene che

la questione sia utile. Così come dire oggi che il problema verrà affrontato in altra sede è il classico modo per rinviare l'attenzione e per non affrontarlo quando invece potrebbe essere fatto.

La verità è che il tema dell'integrazione degli immigrati, che è un tema di prima grandezza per un paese che vuole combattere tutto ciò che è fuori dalla legge e aiutare l'integrazione all'interno della legge, oggi non può essere affrontato perché la maggioranza è sostanzialmente sotto ricatto di una parte della stessa maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	442
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	256
<i>Hanno votato no</i> ..	185).

Prendo atto che gli onorevoli Zanella e Melandri non sono riuscite a votare e che avrebbero voluto esprimere un voto contrario. Prendo atto, altresì, che l'onorevole Brusco non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

***(Esame dell'articolo 38
— A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinata sezione 4)*.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Vorrei segnalare alla Presidenza e a tutta l'Assemblea una situazione che ormai si ripropone purtroppo da diversi mesi. Nel monastero *Mater Dei* di Mampula, in Africa...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Volontè, ma ora non posso darle la parola su questo argomento; gliela darò senz'altro a fine seduta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, vorrei porre una questione, che comunque potremo poi discutere più diffusamente in relazione alle modifiche all'articolo 127. Essa attiene complessivamente all'opportunità che sia il Senato ad esprimere — come nel caso del pregiudizio dell'interesse nazionale, come vedremo quando esamineremo l'articolo 127 — il parere circa lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali, disposti secondo le procedure previste dall'articolo. Perché, che cos'è il Senato federale (torniamo al solito problema, che si agita ormai da diversi giorni)? È il luogo in cui si compongono le diverse istanze e quindi il luogo in cui c'è un dialogo ed un confronto tra i diversi territori? Oppure è un organo di controllo delle regioni? È il luogo in cui le varie istanze regionalistiche si confrontano con le scelte nazionali, dunque è il luogo della composizione, oppure è il luogo entro il quale si adottano i provvedimenti e si decidono gli interventi? I due aspetti non si equivalgono, perché non individuano un identico ruolo.

Dunque, tale previsione — proposta nel caso dell'articolo 126, ma che poi tornerà, aggravata, con riferimento all'articolo 127, perché in quel caso bisognerà discutere anche del ruolo del Presidente della Repubblica in relazione al potere di annullamento della legge regionale — si aggancia alla questione (che riproporremo nel corso dell'esame delle singole proposte emendative) che riguarda in particolare il ruolo del Senato.

Il Senato, in ogni ordinamento federale, rappresenta l'istituzione della coopera-

zione; non può avere, come in questo caso, il ruolo della sanzione, del controllo di merito sull'attività delle regioni, perché i due aspetti definiscono un certo assetto, attribuendo allo stesso un ruolo assolutamente improprio e diverso da quello proprio di un ordinamento federale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, desidero segnalare al presidente della Commissione l'opportunità di riflettere sugli emendamenti presentati all'articolo in esame. In particolare, credo che il Comitato dei nove debba prendere in considerazione il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione vigente che, invece, non è stato al centro di particolare attenzione.

Tale comma disciplina il caso della mozione di sfiducia motivata, che deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Nel comma successivo segue la previsione delle dimissioni della giunta e dello scioglimento del consiglio (a tale riguardo, è stata approvata una certa formulazione in Commissione).

Presidente Bruno, lei sa meglio di me che la maggioranza in Commissione ha disciplinato, in maniera molto puntuale, la questione di sfiducia nei confronti nel primo ministro e, seppur in maniera un po' farraginoso, ha introdotto norme che garantiscono alla maggioranza espressa dagli elettori (ho, a tale riguardo, presentato un emendamento, ma ne discuteremo successivamente) la possibilità, anche con una procedura abbastanza rapida (20 giorni, se ricordo bene), di presentare una proposta e procedere ad una nuova elezione.

Considerato che stiamo modificando la disciplina dell'articolo 126 della Costituzione, il quale si sovrappone in qualche modo agli statuti regionali (la materia viene, a questo punto, sottratta alla competenza degli statuti), mi chiedo per quale motivo non si debba introdurre una similitudine di comportamenti, attribuendo

anche ai consigli regionali la possibilità di fare ciò che, molto innovativamente, la Commissione, la maggioranza, hanno inteso introdurre per il Presidente del Consiglio.

Se ci si uniformasse a ciò, non sarebbe male. Tra l'altro, è una questione che diventa anche di principio. Se si consente alla Camera dei deputati di esprimere, a seguito di una mozione di sfiducia o di morte o di impedimento permanente, un nuovo presidente, con determinate modalità, per quale motivo non si devono prevedere le misure contemplate per il primo ministro anche per i presidenti delle regioni? Credo che dovrebbero essere presi in considerazione il secondo ed il terzo comma e, quindi, che si dovrebbe prevedere almeno la possibilità, come è pure affermato nel testo, di rinviare alla disciplina degli statuti e contemplare la medesima procedura.

Vi è poi una seconda questione che vorrei evidenziare (l'ho già sollevata tardivamente nel corso del dibattito sulla precedente riforma).

Nel testo dell'articolo 126 della Costituzione approvato dalla Commissione, identico a quello del Senato, si afferma che, in ogni caso, le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. È chiaro che, in caso di scioglimento del consiglio, vi sarà un provvedimento di indizione delle elezioni. Che senso ha prevedere le dimissioni della giunta? Si crea solo un contenzioso, in quanto le dimissioni sono un atto volontario che potrebbe non verificarsi; infatti, i componenti della giunta potrebbero non dimettersi. In questo caso, o si dovrebbe rinviare la materia agli statuti regionali o si dovrebbe introdurre una previsione più puntuale e più specifica.

Da ultimo, desidero segnalare al presidente Bruno e a tutta l'Assemblea — invito anche il collega Bressa a seguirmi, in quanto si tratta di una questione seria dal punto di vista dell'armonia del testo — che l'attuale articolo 126 stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica di

scioglimento di un consiglio regionale è adottato sentita una commissione di senatori e deputati.

Stiamo trattando dello scioglimento di un consiglio regionale, cioè di un atto fortissimo di invadenza dello Stato nei confronti di una regione; dunque, le garanzie dovrebbero essere amplissime.

Ritengo che, avendo ridotto il parere solo al Senato federale, si sia alleggerito il carico di garanzie. Inoltre, presidente Bruno, in ciò noto anche una situazione di conflitto di interessi, perché il Senato della Repubblica, nella sua evoluzione, è composto in stretta connessione con l'elezione dei consigli regionali. Dunque, in pratica, il Senato federale potrebbe avere un interesse immediato a non procedere allo scioglimento dei consigli regionali, che potrebbe comportare la decadenza dei senatori eletti insieme al consiglio regionale che si scioglie.

Ritengo dunque che un accrescimento delle garanzie, prevedendo che anche la Camera dei deputati esprima il parere, sia assolutamente necessario. Invece, ho l'impressione che, attraverso l'emendamento Elio Vito 38.200, le garanzie siano alleggerite. Invito quindi il presidente Bruno e il Comitato dei nove a riflettere su tale questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, voglio dare atto all'onorevole Boccia di aver posto una questione che il Comitato dei nove deve probabilmente riprendere in considerazione.

In tutta onestà, il testo uscito dai lavori in Commissione è il prodotto della discussione avvenuta in quella sede. L'onorevole Boccia, al di là delle altre considerazioni, ha toccato un punto che a me sembra fondamentale. Mi riferisco al trattamento riservato al primo ministro — aspetto ancora da prendere in considerazione —, in quanto non viene prefigurato pari trattamento rispetto al presidente della giunta regionale. Cerco di spiegarmi meglio: in

caso di impedimento o morte, abbiamo previsto — anche se ovviamente il testo non è ancora definitivo — che la stessa maggioranza uscita dalle elezioni possa nominare un nuovo primo ministro. Al contrario, per il presidente della giunta regionale non è stata contemplata alcuna previsione in tal senso, pur essendo le circostanze di morte o impedimento possibili anche per tale organo.

Non so se il Comitato dei nove, la maggioranza o l'Assemblea possono pronunciarsi su questo punto; credo però che sia necessaria una riflessione seria, proprio perché tale aspetto è stato carente di emendamenti che invece avrebbero permesso una migliore valutazione dei rilievi sollevati dall'onorevole Boccia in sede di discussione sul complesso degli emendamenti. Non escluderei, insomma, che su questo punto sia necessario riflettere ulteriormente.

Signor Presidente, chiederei, quindi, se lo ritiene opportuno, l'accantonamento di tutto l'articolo. Eventualmente posso esprimere i pareri della Commissione, ma non procederei al voto finale sull'articolo 38 perché mi riservo domani mattina, in sede di Comitato dei nove, di chiedere un'ulteriore valutazione in proposito.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, ha facoltà di intervenire per esprimere il parere della Commissione, anche se francamente...

DONATO BRUNO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Leoni 38.10. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200, mentre sull'emendamento Pacini 38.70...

PRESIDENTE. È stato ritirato.

DONATO BRUNO, Relatore. Bene, in ogni caso, il parere sarebbe stato contrario.

Ribadisco, Presidente, la richiesta di non procedere stasera alla votazione dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Ma allora, scusi...! Lei ha dato dei pareri...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Sull'emendamento soppressivo Leoni 38.10 siamo tutti d'accordo e possiamo votare. Sull'emendamento Elio Vito 38.200 siamo egualmente d'accordo, in quanto il parere è stato espresso dal Comitato dei nove e non credo che sia necessaria un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Ho capito. Il Governo?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ritengo si possa procedere alla votazione dell'emendamento Leoni 38.10 che, essendo interamente soppressivo, ha una sua logica.

Credo si possa procedere anche alla votazione dell'emendamento Elio Vito 38.200. Il dialogo avviatosi tra l'onorevole Boccia e il presidente Bruno, che peraltro non credo dispiaccia a nessuno, non incide sui due emendamenti in questione... Propongo quindi di porli in votazione, accantonando la votazione dell'articolo 34.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi scusi, ma mi permetto di dissentire dalle sue valutazioni, rivolgendomi nel contempo anche al presidente della Commissione e relatore, onorevole Bruno.

È evidente e chiaro a tutti coloro che hanno seguito la discussione relativa all'articolo 38 che la valutazione del Comitato dei nove sull'emendamento soppressivo non sarà modificata. Trovo però che sia conveniente e logico per il prosieguo dei nostri lavori accantonare tutte le votazioni relative all'articolo 38, che, le ricordo, sono in totale tre.

Il problema posto è stato oggetto di dibattito, senza che però sia stato presen-

tato alcun emendamento. Faccio notare alla Presidenza che, ad esempio, l'opposizione potrebbe modificare l'idea di presentare un emendamento soppressivo....

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, mi scusi, ma la interrompo perché mi ha convinto: lei ha ragione, anche perché una parte dell'emendamento Elio Vito 38.200 è stata posta in discussione dall'onorevole Boccia.

Ritengo pertanto che si possa procedere alla votazione dell'emendamento soppressivo Leoni 38.10 e di rinviare alla seduta di domani l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200 nonché la votazione dell'articolo 38.

Indico la votazione...

PIERO RUZZANTE. Vi sono richieste di parola!

GRAZIELLA MASCIA. Ho chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Chiedo scusa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, ritengo che la proposta dell'onorevole Ruzzante di accantonare anche l'esame dell'emendamento soppressivo Leoni 38.10 sia di buon senso, in quanto le motivazioni per le quali è stato proposto l'emendamento stesso risiedono nei temi che sono stati affrontati dall'onorevole Boccia.

Quanto allo scioglimento automatico del consiglio regionale, rilevo che ci troviamo di fronte a due elementi: in primo luogo, non si prevede un percorso risolutivo nella fattispecie dello scioglimento del consiglio, mentre tale tema è stato affrontato, seppure, a nostro avviso, non risolto, nella disciplina della forma di Governo. Ci si riferisce al presidente eletto direttamente, e dunque il problema non può essere risolto limitandosi ad escludere lo scioglimento automatico. Infatti, le modalità di soluzione sono molto diverse a seconda che l'elezione abbia avuto luogo

direttamente, come i consigli regionali hanno facoltà di prevedere, ovvero che sia prevista, anche a livello regionale, una forma di Governo, che auspichiamo, di tipo parlamentare, nell'ambito della quale possono essere trovate altre soluzioni. Il problema, dunque, è costituito dal riferimento esplicito all'elezione diretta del presidente.

In secondo luogo, vi è un ulteriore aspetto meritevole di attenzione, rilevato dall'onorevole Boccia, che riguarda il conflitto di interesse che si determina nel caso di scioglimento. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica può recare lo scioglimento di un consiglio regionale per motivi gravi ed eccezionali, relativi ad esempio alla sicurezza nazionale o al contrasto degli atti regionali con la Costituzione (ricordo il caso della Calabria). L'emanazione di tale decreto, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, deve essere preceduta dalla consultazione della Commissione per le questioni regionali, costituita da deputati e senatori, al fine di acquisire tutti gli elementi utili all'assunzione di una determinazione. L'emendamento Elio Vito 38.200 prevede esclusivamente la consultazione del Senato federale. Dunque, non soltanto le regioni che possono determinare lo scioglimento del consiglio regionale sono di gravità tale da rendere necessaria anche la consultazione di rappresentanti della Camera dei deputati (che peraltro nel progetto di riforma è la Camera politica), ma ciò è reso ancor più necessario dal fatto che il Senato federale dovrebbe essere eletto contestualmente ai consigli regionali.

Tale previsione apre pertanto un conflitto di interesse, con riferimento ai motivi che possano determinare lo scioglimento dei consigli regionali. Chiedo pertanto che non si proceda alla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 38, in quanto ritengo necessario un ulteriore approfondimento in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Leoni 38.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	438
<i>Votanti</i>	436
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	189
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200 nonché la votazione dell'articolo 38.

***(Esame dell'articolo 39
- A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinata sezione 5)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, noi abbiamo già approvato, anzi, la maggioranza di questo Parlamento ha già approvato una nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione che noi non abbiamo condiviso, che prevede una clausola di supremazia di fatto e una tutela dei valori e degli interessi della Repubblica.

Ora siamo chiamati a votare un articolo nel quale si afferma l'interesse nazionale. In altre parole, sul piano politico si individua una bandiera che è stata ampiamente proposta nel dibattito di questi ultimi due mesi come l'espressione di un interesse politico, quello di Alleanza nazionale, un particolare interesse politico negoziato da Alleanza nazionale. In sostanza, il quesito è: come funziona il meccanismo d'insieme della nuova formulazione dell'articolo 120 con questa for-

mulazione relativa all'interesse nazionale? Come funziona, in sostanza, il rapporto tra lo Stato e le regioni?

Voi avevate previsto un meccanismo — che poi avete cancellato — che era quello di una commissione, una sorta di camera di compensazione. Ora prevedete un meccanismo in sé apparentemente molto forte ed autorevole, quello cioè della convocazione del Parlamento in seduta comune, per bocciare una legge regionale. Ora, colleghi, come si può pensare che il combinato disposto delle due formulazioni renda efficace e produttivo il rapporto legislativo su questioni delicatissime tra le regioni, la loro autonomia e lo Stato?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 18,42)

ELENA MONTECCHI. Ve lo chiediamo, colleghi, perché qui gli elementi di conflittualità, di caos, di contrapposizione tra poteri sono evidenti nella lettura incrociata tra la nuova formulazione dell'articolo 120 e le modifiche proposte che sono alla nostra attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, come già diceva la collega Montecchi, noi riteniamo che questo articolo sia un po' la metafora di uno spirito costituente inesistente ed anche — se mi permette l'espressione — un modo pasticciato, pressapochistico, di mutare perfino la Carta costituzionale, facendo sorgere in realtà una serie di problemi che riguardano appunto i conflitti tra poteri, i conflitti tra Stato e regioni, quindi tra autonomie territoriali e potere centrale.

Noi partiamo da un punto fondamentale, l'articolo 127 della Costituzione, il quale disegna un sistema molto preciso: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Qui è disegnato un percorso, è disegnato un sistema, un ordinamento in qualche modo garantito dentro lo Stato di diritto.

Voi aggiungete, invece, a questo punto un procedimento basato sulla introduzione di una nozione e di una concezione, peraltro non meglio precisata, quale quella di « interesse nazionale », fino a giungere poi alla concezione di un Presidente della Repubblica, che viene mutilato assolutamente della sua discrezionalità, dei suoi poteri discrezionali, del suo potere di custodia della Carta costituzionale.

Io credo che tutto questo — come già diceva la collega Montecchi prima — nasca dal fatto che avete sostituito al potere costituente una mercificazione in qualche modo fatta per parti: una proposta, la vostra, prodotto di pulsioni, di esigenze politiche e anche di pubblicità e propaganda politica, che rappresenta, comunque, diverse concezioni, immesse dentro questo inesistente potere costituente.

Da un lato, la Lega « porta a casa » (passatemi l'espressione banale volutamente usata) la sua presunta secessione, o comunque la sua devoluzione, buona per la sua base e comunque buona a disarticolare in ogni caso l'unità repubblicana, creando il caos nella gestione; Alleanza nazionale deve ribaltare il problema, altrimenti come farebbe ad affrontare — lo dicono i dirigenti meridionali di AN su tutti i giornali locali — i referendum del sud se non usasse quella parolina magica (che ha voluto introdurre) dell'interesse nazionale (peraltro assolutamente insignificante in un sistema giuridico ed anche in un sistema normativo)?

Dall'altra parte, vi è il premierato forte o, meglio, assoluto, come giustamente l'hanno definito i costituzionalisti, chiesto da altre parti della maggioranza; e all'UDC del collega capogruppo Volontè verrà riservata la promessa, entro la fine della legislatura, della proposta di un disegno di legge sul sistema proporzionale, come del resto abbiamo già discusso; e mi sembra

vano contenti e felici i colleghi dell'UDC alla loro festa nazionale a Fiuggi, alla quale gentilmente sono stato invitato.

Credo che così non si possa andare avanti, non si possa discutere un percorso di revisione, anzi di cambiamento profondo della Costituzione, non solo della seconda parte, ma anche della prima, in quanto è in gioco l'interesse nazionale, introdotto nell'articolo 39 e che noi proponiamo di cancellare con emendamenti soppressivi di tutte le opposizioni e con emendamenti anche invece propositivi, alternativi.

Il motivo l'abbiamo spiegato in tutti i nostri interventi, lo hanno detto anche le altre forze di opposizione (noi con particolare forza, insieme ad altri gruppi, per la nostra concezione e perché non abbiamo tra l'altro acceduto nemmeno ad altre riforme, ritenute in qualche modo carenti, del Titolo V nella scorsa legislatura): a nostro avviso infatti, anche volendo accedere ad un sistema federale (così come, ad esempio, il rapporto tra i *Länder* e lo Stato in Germania), occorre fissare — lo abbiamo detto in tutti i nostri interventi — la precisa competenza della legge dello Stato, laddove gli interessi repubblicani vadano tutelati con disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

Piaccia o non piaccia (non piace nemmeno a tanti colleghi del centrosinistra), questo è un criterio, peraltro non statalista, come abbiamo tentato di dimostrare, che comunque vale e riesce a delineare un percorso ed un sistema, cioè una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, tra l'altro partendo dai temi sanità, scuola e formazione, mercato del lavoro, sicurezza del lavoro. Le nostre compagne ed i nostri compagni, anche negli interventi di merito specifici, lo hanno dimostrato. Voi, invece, che operazione fate?

Voi avete disarticolato l'unità territoriale come punto della soggettività giuridica della Repubblica ed ora, attraverso l'interesse nazionale, recuperate surrettiziamente in maniera sbagliata ed inefficace, creando un guazzabuglio nel nostro Stato di diritto, un tentativo di sistema. Tutto ciò non funziona, perché attribuite

al Governo, qualora ritenga che una legge regionale, o parte di essa, pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, il potere di sottoporre la questione al Senato federale. Qui inizia il percorso che può arrivare fino alla stessa abrogazione della norma regionale.

Maggiore centralismo statalistico di questo, magari fittizio ed inefficace, era difficile immaginarlo! Da un lato, ieri avete brindato alla disarticolazione dello Stato, degli interessi universalistici, dei diritti universali e dello Stato sociale, trasformandolo in uno Stato sociale minimo, residuale e compassionevole, come direbbe il vostro capo Bush, e ora, dall'altro, introducete questa incredibile « zepa » — uso volutamente questo termine volgare perché in questo caso non vi è niente di giuridico — dell'interesse nazionale, che giunge persino a mutare i poteri del Presidente della Repubblica, idolatrando lo statalismo, sovraordinato come apice gerarchico all'autonomia stessa del decentramento.

Questo è il vostro spirito riformatore, come già notava prima la collega Montecchi a nome delle altre forze dell'opposizione. La maggioranza oscilla fra secessione e negazione della soggettività giuridica della Repubblica ed una deriva statalistica assoluta, che fa dell'interesse nazionale la leva che permette al Governo di esercitare una piena discrezionalità. Questo sistema non può funzionare, deve essere giudicato, e sarà giudicato, dal popolo italiano attraverso il referendum che seguirà l'approvazione di questa legge. Queste pasticciate riforme costituzionali, lo ripeto senza offesa, sono il frutto di un mercato e non di uno spirito costituzionale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, certamente questo articolo è un altro di quelli che devono far riflettere tutta l'Assemblea sulla natura e sulla chiarezza che presiedono a questa riforma costituzionale, presentata, come è noto,

sotto le insegne della *devolution*, che introduce meccanismi di cui non avevamo avuto mai sperimentazione, e forse neanche velleità, nel nostro ordinamento giuridico.

In questo caso, l'articolo 39 introduce la modifica all'articolo 127 della Costituzione, prevedendo un inedito potere di annullamento delle leggi regionali in caso di contrasto con l'interesse nazionale. Manca una qualificazione dell'interesse nazionale, manca un corretto iter procedurale; è assurdo pensare che un tale annullamento venga deciso dal Senato cosiddetto federale, che dovrebbe essere la sede di rappresentazione degli interessi regionali.

È imprecisata la natura dell'atto del Capo dello Stato, poiché il decreto di annullamento, per ora, non rientra tra gli atti per i quali è necessaria la controfirma; forse, deve considerarsi solo un atto formalmente presidenziale, mentre il potere resta sostanzialmente in capo al Senato federale. È un articolo costruito in modo illogico e violentemente antiregionalista.

Con la riforma del Titolo V, in ordine alla quale abbiamo manifestato la disponibilità autocritica a compiere *restyling* correttivi utili alla prova dei fatti, abbiamo ritenuto di dover eliminare il filtro preventivo del commissario dello Stato, lasciando comunque le regioni più « piene » e legittimate nell'esercizio dei poteri legislativi propri. In questo caso, si opera addirittura un'ingerenza tutta politica ed assolutamente irragionevole, in nome di un interesse nazionale non specificato e non qualificato, riguardo l'esercizio della legislazione regionale. È un fatto davvero grave.

Credo sia assolutamente inutile fare appello ai colleghi della Lega e anche al buon senso dei colleghi della maggioranza. È un potere statalista e centralista, ed è un'ingerenza della politica nazionale sull'autonomia regionale che, tra l'altro, affianca meccanismi, che in parte abbiamo già esaminato, dello stesso segno. Qual è l'interesse nazionale che dovrebbe legittimare il Senato federale a compiere un così grave atto, fino a determinare l'annulla-

mento di una legge decisa da un consiglio regionale? Credo che non possa essere la tutela dell'interesse nazionale identificata con i livelli essenziali minimi dei servizi, poiché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è già un potere attribuito allo Stato. Quindi, non è questo il parametro per misurare l'interesse nazionale. Evidentemente, non sono neanche quelli stabiliti nell'articolo 36, che fa riferimento al rispetto delle norme e dei trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità, la sicurezza pubblica, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali, perché su tali materie, in caso di contrasto rispetto a queste finalità, abbiamo testé votato, in modo sciagurato (in ogni caso, è stato votato), il potere del Governo e del Parlamento di sostituirsi alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.

In sostanza, resta un'ulteriore clausola di supremazia gerarchica, ma anche di invadenza di un livello della politica nazionale sull'autonomia regionale, per cui senza alcuna bussola né alcun criterio chiaro di determinazione dei parametri dell'interesse nazionale e fuori da quelli che ho sommariamente ricordato, il Senato federale, sede della composizione degli interessi regionali, dovrebbe procedere all'annullamento di una legge autonomamente decisa.

Cari colleghi, è davvero un attentato alla ragionevolezza della Costituzione e all'equilibrio dei poteri.

Se credete di bilanciare in questo modo l'improvvida previsione di affidare talune materie alle competenze esclusive delle regioni — competenze esclusive che abbiamo visto esclusive non sono —, se pensate in questo modo di favorire la propaganda nel paese vendendo nei comizi la *devolution* al nord e l'interesse nazionale, così centralizzato in modo assolutamente inaccettabile, al sud del paese, cioè riproducendo nella Costituzione le divisioni che già avete nell'alleanza politica (un'alleanza anomala e non omogenea), insomma predicando nella Costituzione

quello che predicate nei comizi, francamente, fate un doppio torto: alla Costituzione, alla vostra capacità di visione del paese e, naturalmente, fate un torto all'Italia, che non ha bisogno di nuove confusioni, non ha bisogno, da una parte, di vedere stimolata la predicazione regionalista, federalista, secessionista, e, dall'altra, di veder mortificati i fondamentali poteri delle autonomie locali e dell'autonomia legislativa delle regioni. Voi, in un tempo solo, in un provvedimento solo, riuscite a fare entrambe le cose, il che è davvero un *record* negativo, di cui presenterete però il conto dinanzi agli elettori (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti di questo articolo. Come hanno già ricordato i colleghi Montecchi e Mantini, siamo fortemente contrari alla nuova formulazione proposta dalla maggioranza. Non si tratta di un pregiudizio, ma di una posizione motivata nel merito e nella sostanza. L'operazione che si tenta di compiere non soltanto provoca confusione, determinata anche dalla nuova formulazione dell'articolo 120, ma è legata fundamentalmente alle procedure con le quali si articola la statualità in questo paese.

Io vorrei ricordare che l'articolo 127 dell'attuale Costituzione, nel testo vigente, pone due questioni, che non sono solo formali, ma di sostanza. Cito testualmente: « il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione... ». Eccedere la competenza della regione significa concretamente che intanto si riconosce alla regione la possibilità di svolgere la sua funzione legislativa all'interno del riparto delle materie. Noi abbiamo già visto, nella riformulazione dell'articolo 117, che si tolgono molte delle materie concorrenti e si attribuisce la competenza esclusiva alle regioni come suggello del progetto di devoluzione. Il Governo, prima, interveniva e promuoveva

una questione di legittimità costituzionale, perché vi era un'eccedenza di competenza della regione. È evidente che, secondo l'attuale articolo 127, si dava ad un terzo, la Corte costituzionale, la possibilità di intervenire, all'interno non di un contenzioso, ma di un procedimento che decretava la legittimità costituzionale o meno di quella legge.

L'operazione compiuta dalla maggioranza non è solo un'operazione tutta politica, ma è un'operazione che rivela la volontà di riformare a tutti i costi; una operazione che avviene non pensando alla capacità di governare questo paese, ma con l'intento di mettere in Costituzione una serie di procedimenti, di regole, di ingessature, che poco hanno a che vedere con la capacità di stare al passo delle novità che sono intervenute nel corso del dibattito storico-politico, dalla nascita delle regioni in poi.

Nel momento in cui si inseriscono le parole « il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o una parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica... », si entra in contrasto con il principio dell'attuale articolo 127, con il quale si riconosce comunque alla regione la legittimità di emanare una propria legge (legittimando un intervento solo nel caso in cui si ecceda la competenza).

La vostra proposta (vale a dire la proposta della maggioranza) risponde, invece, ad una logica tutta politica e si tratta di una logica in cui lo stesso interesse nazionale della Repubblica diventa una tautologia; in altri termini, esso diventa il famoso « orpello » con il quale si ritiene di poter tacitare le argomentazioni che serpeggiano tra i costituzionalisti e nel popolo italiano, poiché si pensa che l'interesse nazionale della Repubblica rappresenti, di per sé, un « paletto » nella definizione di un procedimento legislativo.

È esattamente il contrario, poiché, all'interno dell'operazione compiuta con la formulazione del nuovo testo dell'articolo 127 della Costituzione, si manifesta, di fatto, la contraddizione tutta interna all'opera di mediazione conclusa dalla maggioranza. Infatti, come hanno già soste-

nuto numerosi colleghi, e come ribadito in occasione della modifica degli articoli della Costituzione dal 117 in poi, da un lato si crede di essere così federalisti da pensare che si attivi un processo devolutivo, mentre dall'altro si fissa a tale processo un limite. Non si tratta di un limite di sostanza politica, poiché si delimita la capacità concreta di dare a questo paese, e alla sua articolazione statutale, la possibilità di governare in nome degli interessi dei cittadini e delle cittadine.

È questo l'elemento pericoloso che immettete in questa nuova formulazione dell'articolo 127 della Costituzione. Credo che questo sia non solo un richiamo ad un'antica idea di centralismo dello Stato unitario, ma proprio ciò che si tenta di imporre sin dalla nascita delle regioni. Vorrei ricordare a me stessa e ai colleghi, infatti, che la nostra Costituzione nasce nell'ambito di un dibattito molto elevato, ossia di un profilo di discussione di merito in cui si tenevano insieme sia i valori, sia il patto sociale del paese che rinasceva dalle macerie del fascismo. All'interno di quel patto sociale, era compreso anche un patto di cittadinanza e di articolazione dello Stato, e già allora, ai tempi della Costituente, all'interno di tale patto si prevede la possibilità di istituire le regioni.

Tuttavia, le regioni, anche nella loro capacità di azione legislativa, vengono realizzate molto avanti nel tempo: vengono istituite con la Costituzione del 1947, ma il loro processo di attuazione avviene negli anni Settanta. Vorrei ricordare che si tratta di anni nei quali si apre un dibattito politico molto serio sulle forme del regionalismo e dell'autonomismo, all'interno del quale ciò che prevale è la tenuta unitaria di una cornice in cui allo Stato debbano spettare una serie di compiti, mentre alle regioni debba essere conferita una capacità di legiferare all'interno non dell'interesse nazionale, che diventa il limite circoscritto e tautologico, ma della cornice del patto che si era costruito.

L'operazione che oggi, invece, la maggioranza offre alla discussione della Camera dei deputati è esattamente il contrario di tutto ciò, poiché non si tengono

insieme valori strategici ed interessi in grado di determinare la capacità di realizzare il buongoverno, ma si introducono limiti che ingesseranno le istituzioni e che non diminuiranno il conflitto, ma anzi lo aumenteranno. Infatti, si introduce una discrezionalità che riguarda non la ripartizione delle competenze, ma i pregiudizi di chi pensa che l'espressione « interesse nazionale » non abbia la capacità di entrare in quel merito delle leggi che è demandato ad altre parti della Costituzione.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un vero e proprio pasticcio, ma proprio tale pasticcio rende ancora più cogente, per l'opposizione, la capacità di entrare nel merito delle questioni. Pertanto, chiedere la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 127 ed il ripristino della vigente non rappresenta un « innamoramento », o una questione di primogenitura.

A quell'articolo si lega, infatti, la possibilità concreta che uno Stato guardi alle regioni come a un grande fenomeno di autonomia, capace di stare a fianco dei cittadini, anziché pensare che è necessario subire l'esistenza delle regioni fissando dei paletti che ne impediscano la concreta possibilità di esercitare un'autonoma funzione legislativa. Sono questi gli elementi a suffragio della proposta di sopprimere l'articolo 39 del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, siamo giunti all'esame dell'articolo 39, concernente le leggi regionali e l'interesse nazionale della Repubblica.

Siamo, cioè, se i miei ricordi della Bibbia non m'ingannano, al piatto di lenticchie, per il quale Esaù decise di sacrificare la propria primogenitura a Giacobbe. Fuori di metafora, su tale problema di armonizzazione fra leggi regionali e interesse nazionale, vi sono state forze politiche della maggioranza, in questo Parlamento, che hanno in sostanza stabilito la

propria « linea del Piave ». In particolare, i colleghi di Alleanza nazionale hanno attribuito a quest'articolo un valore dirimente. Si poteva, poiché vi è tale articolo, anche accettare lo smembramento del nostro paese, che in molti si affannano a chiamare *devolution*. Sarebbe, infatti, stato salvaguardato l'interesse nazionale.

La collega Montecchi, prima di me, è riuscita a definire — con molta chiarezza — quali siano, a questo punto della discussione, le questioni che l'articolo 39 vorrebbe affrontare e che già precedentemente, nella modifica dell'articolo 120 della Costituzione, abbiamo affrontato.

Siamo, dunque, di fronte o ad un articolo pleonastico o che può soltanto aggiungere confusione a confusione. Dal momento che stiamo parlando di attribuzioni, di funzioni e di prerogative istituzionali, non si tratta di una confusione semplice, poiché essa va letta come aumento del contenzioso tra le diverse articolazioni dello Stato.

Tale elemento di confusione non riguarda solo l'articolo in esame, ma le due settimane di discussione che stiamo svolgendo — ahimè — in veste di parlamentari costituenti e non avendone il diritto, perché stiamo conducendo non una discussione di alto profilo costituzionale e parlamentare, bensì una discussione in un clima nel quale si deve stare solo attenti, da parte della maggioranza, a non rinfocolare vecchi conflitti e vecchie discussioni e, da parte dell'opposizione, a presentare inutilmente, fino a questo momento, una serie di avvertimenti, di moniti e di proposte, tutti disattesi.

È proprio tale clima che fa disperare un po' circa l'esito positivo delle nostre discussioni e che fa presagire — senza voler fare i facili profeti — che questo dibattito dovrà sfociare inevitabilmente in un referendum nel quale il popolo italiano sarà chiamato a valutare se confermare o bocciare complessivamente il provvedimento in esame.

L'elemento caratteristico e, in qualche modo, illuminante di tale situazione l'ho letto, questa mattina, sui giornali. Si tratta di una dichiarazione del ministro Calde-

roli, il quale ha la maggiore responsabilità nel guidare questo dibattito, che mi ha lasciato davvero attonito. Di fronte a qualche « mal di pancia » serpeggiante non all'interno della sua coalizione, ma addirittura della sua formazione politica, il senatore Calderoli, alla fine della discussione e della votazione degli articoli sulla *devolution*, ha avuto la bontà di affermare che, poiché tale risultato andava bene all'onorevole Umberto Bossi, doveva andare bene per tutti.

A questo punto siamo arrivati in tale discussione! Non è l'interesse del paese, quello che viene definito interesse nazionale, ad essere l'elemento fondamentale rispetto al quale raccordare tutte le nostre discussioni, ma è l'interesse di una forza politica che ricatta una maggioranza e, all'interno di questa forza politica, l'opinione del suo *leader*.

Non so come giudicare tale previsione e non so come verremo giudicati fuori di qui rispetto a tale situazione. Tuttavia, limitandomi al problema dell'articolo 39, ne chiedo la soppressione a nome dei Socialisti (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, la discussione che stiamo svolgendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 39 testimonia ulteriormente la sofferenza con la quale la maggioranza giunge alla conclusione di questo dibattito e al voto. Credo che vi siano molti indizi in questa direzione ed anche il testo che verrà approvato alla fine non sarà quello definitivo. Infatti, come è stato sottolineato in alcuni interventi precedenti, un ulteriore emendamento ha modificato il testo di questo articolo, secondo il quale non è più una commissione composta da senatori e deputati a valutare se esistano i presupposti per rinviare una legge approvata da una regione, bensì si arriva ad immaginare sia il Parlamento in seduta comune.

Ricordo a tutti voi che il Parlamento in seduta comune si riunisce in poche e

fondamentali occasioni: l'elezione del Presidente della Repubblica (in tal caso, è integrato dai rappresentanti delle regioni e — se verrà approvata la riforma — dai rappresentanti delle autonomie locali), l'elezione dei giudici costituzionali, l'elezione di componenti del Consiglio superiore della magistratura, momenti nei quali si assumono decisioni di rilievo costituzionale.

Ora, immaginare che una legge regionale possa essere sottoposta al giudizio del Parlamento in seduta comune può significare varie cose. Sicuramente, serve ad attenuare l'iniziale ingerenza dello Stato con il ricorso all'interesse nazionale. Da un lato, si è annacquata la devoluzione e, con questo emendamento, si tende ad annacquare l'interesse nazionale. Infatti, è chiaro che immaginare la consuetudine di riunire le Camere — Senato e Camera dei deputati — per rinviare leggi regionali non è certamente qualcosa che si può considerare normale.

Allora, delle due l'una: o si è trovato un compromesso, che sicuramente non sarà quello definitivo e che, quindi, porterà ad un superamento di questa formulazione; oppure, diversamente, come ho detto prima, in realtà l'interesse nazionale che si vuole tutelare viene reso difficile e complesso. Da un certo punto di vista, si può dire che questa tesi viene svuotata e, quindi, anche la mediazione politica e le stesse considerazioni che Alleanza nazionale ha ripetuto nel corso di questa discussione vanno viste sotto una luce diversa.

Penso sia assai singolare immaginare che, così come le Camere si riuniscono in seduta comune per dichiarare lo stato di guerra, le stesse si debbano riunire in seduta comune per dichiarare guerra ad una legge regionale. Immagino che sia una soluzione ed un punto di mediazione che voi stessi, probabilmente, non considerate definitivo e sul quale tornerete.

Penso che ci tornerete, anche perché il senso della misura, per non dire quello del ridicolo, deve essere sempre presente, soprattutto quando si tratta una materia così delicata come la riforma costituzionale.

Per questa ragione abbiamo presentato emendamenti soppressivi dell'articolo 39, riproponendo la tesi che consolida ciò che è previsto nella Costituzione nella sua attuale versione. Un conflitto di attribuzioni fra lo Stato centrale ed una regione deve essere risolto da un'autorità terza, ovvero dalla Corte costituzionale. Questa è la strada maestra alla quale noi vi invitiamo a ritornare, perché l'interesse nazionale o è un'ingerenza nell'attività libera ed autonoma di una regione oppure è una bandierina come questa che, fra l'altro, espone al ridicolo il Parlamento che, in seduta comune, dovrebbe discutere di « dichiarare guerra » ad una regione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi (non vedo il relatore, ma parlerò con lei, signor Presidente), mi sembra che, dal momento che si parla del ruolo e delle funzioni del Senato federale, sia francamente assurda la questione che stiamo portando avanti, senza aver prima votato sul Senato federale.

Siamo in fase di discussione sul complesso degli emendamenti, ma prima del voto, signor Presidente, vorrei sottolineare questa contraddizione: non possiamo intervenire sull'articolo 39 senza aver prima votato il Senato federale.

La mia contrarietà a questo articolo è molto forte dal punto di vista politico, ma soprattutto da un punto di vista di cultura politica. Vorrei denunciare un'evidente ipocrisia: infatti, state « tenendo insieme » questo articolo per salvare le vostre contraddizioni. Ma c'è qualcosa di più, e credo siate arrivati ad essere persino avventuristi: nel tentativo di trovare tra voi una quadratura, state trascinando il Parlamento in quello che è un vero e proprio mercato sui principi — un tanto a te, un tanto a me! — e non vi preoccupate delle conseguenze, a cascata, che introducete non soltanto nell'assetto costituzionale, ma anche nella cultura costituzionale che la Carta fondamentale ha determinato.

Per quanto riguarda l'interesse nazionale, occorre chiarire cosa sia l'interesse nazionale stesso. Se si fa riferimento ai principi, a quelli previsti dall'articolo 117 della Costituzione ed anche a quelli previsti dalle modifiche già approvate da voi in materia di competenza esclusiva dello Stato, allora si deve intervenire in altro modo; se si fa riferimento ai principi costitutivi della parte I della Costituzione, il discorso è diverso.

Ma allora chi difende l'interesse nazionale? Voi, da una parte, lasciate il primo comma, nel quale si dice che il Governo può porre la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Nel secondo comma, cambiate completamente: in questo caso non è più la Corte costituzionale, ma il Senato o una commissione mista — vedremo cosa voterete — a venire in rilievo. Credo che in tal modo si introduca, sotto il profilo della cultura istituzionale e politica, una devianza, che è la stessa che tiene insieme le vostre derive. Derive che io considero antidemocratiche sulla proposta del premierato assoluto: c'è l'idea che l'interesse nazionale possa essere garantito, e quindi rappresentato, dall'organismo che esprime una rappresentanza politica e territoriale.

Dal momento che parlate di maggioranza, vorrei chiedervi: il voto, a maggioranza, di questo Senato attribuisce la titolarità di rappresentare l'interesse nazionale? Credo che in tal modo, da una parte, voi private di forza e di valore la Carta costituzionale — tutte queste controriforme vanno in tale direzione — ma, dall'altro, introducete un'idea pericolosa dal punto di vista della cultura democratica. Noi l'abbiamo chiamata la dittatura della maggioranza, supportata dall'idea che l'autorità sia data dall'investitura del suffragio popolare.

La Costituzione non è di una parte, non è della maggioranza, ma è di tutti. La tutela costituzionale non può essere affidata ad un organismo politico né ad un organismo eletto a suffragio universale.

Intervenite persino sulle competenze del Presidente della Repubblica: nell'emendamento Elio Vito 39.200 non si

prevede una possibilità, ma si dice che il Presidente della Repubblica «emana» il decreto. Dunque, intervenite direttamente sul ruolo, sulle funzioni, sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Questo, purtroppo, è coerente con la vostra impostazione, che affronteremo nei successivi articoli.

Credo non vi sia da denunciare solo un'ipocrisia, una follia, ma anche un avventurismo politico. Dunque, siamo contrari all'articolo in esame ed ai vostri emendamenti perché rappresentano una cultura costituzionalmente eversiva (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, già molti colleghi sono intervenuti per esprimere il diniego assoluto del centrosinistra e spiegare il motivo dell'emendamento soppressivo presentato all'articolo in esame. Tutti hanno messo in evidenza che alla base di tale articolo vi è un accordo politico, una spartizione politico-partitica nella maggioranza per tenere insieme la maggioranza stessa.

È evidente una duplice contraddizione nel tentativo di ripristinare l'interesse nazionale come strumento attraverso il quale reintrodurre un giudizio di merito sull'attività legislativa delle regioni. Si vuole fare in modo, da un lato, che la Lega predichi la devoluzione al nord, dall'altro, che Alleanza nazionale possa dire al sud che con l'interesse nazionale si riescono a superare eventuali problemi dovuti alla devoluzione.

L'ulteriore elemento che balza agli occhi in modo eclatante è la confusione assoluta. Non me ne vogliano i colleghi della maggioranza, ma si tratta di un dato che si concretizza leggendo il progetto di legge in esame.

Vi è una questione preliminare già affrontata da numerosi interventi, in modo particolare da quello del collega Cabras. Qual è l'interesse nazionale a cui vi richiamate? È forse l'interesse nazionale

previsto dalla Costituzione precedente come limite politico alla legislazione regionale? Si tratta di un elemento mai attivato e superato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 eliminando il controllo di merito sulle leggi delle regioni. Oppure è quell'interesse nazionale inventato dalla Corte costituzionale quale limite di legittimità costituzionale, che ha pervaso l'intera esperienza del regionalismo italiano da vent'anni a questa parte? Si tratta di un limite che ha fortemente condizionato, con i principi di riforma economico-sociale, la produzione legislativa delle regioni. Attraverso tale strumento, quel tipo di storia della Corte costituzionale invadeva in modo eclatante le prerogative delle regioni che esercitavano giustamente il loro diritto di produrre leggi.

Su questo, colleghi della maggioranza e del Governo, non abbiamo avuto modo di sentire la vostra voce. Vorremmo sapere veramente a cosa vi ispirate reintroducendo un controllo di merito che — giustamente — era stato eliminato nel 2001 dalla Carta costituzionale.

Non abbiamo avuto modo di saperlo neppure durante il dibattito in Commissione. È una domanda, che probabilmente non riceverà risposta da parte vostra, ma sulla quale noi vi richiamiamo ancora, affinché possiate dire, non soltanto a noi ma a tutti gli italiani, qual è *la ratio* in virtù della quale volete essere i castigatori, i fustigatori dell'attività legislativa delle regioni. Voi che vi chiamate federalisti, voi che volete dare più poteri alle regioni, poi ve li volete andare a riprendere con un intervento di merito, dapprima da parte del Governo e poi da parte del Parlamento riunito in seduta comune. È una domanda alla quale voi, anche se non date risposta a noi, la dovrete comunque dare al paese quando vi sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale.

Vi è un evidente stato confusionale nella produzione legislativa su tale questione. Voi sapete sicuramente, tanto quanto me, che il punto di partenza è l'attuale articolo 127 della Costituzione, novellato nel 2001, che prevede giustamente una reciprocità, tra il Governo e le

regioni, nella possibilità di impugnare, rispettivamente, le leggi regionali (da parte del Governo) o le leggi statali (da parte delle regioni), qualora sussista un conflitto di attribuzione. Vi è, dunque, un giudice terzo, la Corte costituzionale, che dirime eventuali questioni, nel caso di straripamenti rispetto alle competenze legislative assegnate allo Stato o alle regioni. Voi invece avete prodotto una serie di modifiche, sulle quali è opportuno (anche per nostra memoria) richiamare un minimo di attenzione. In base alla formulazione del testo di riforma trasmessoci dal Senato, questo giudizio di merito è devoluto al Senato federale della Repubblica ed è previsto che alla fine sia il Presidente della Repubblica a dover intervenire con un suo provvedimento, nel quale sancisce effettivamente che questo interesse nazionale è stato violato da quella determinata legge regionale. Dopodiché la Commissione in sede referente non ha cambiato nulla nella sostanza, se non introducendo piccole modifiche sui tempi; dunque, non è intervenuta sulla questione di fondo, che riguarda l'organo che svolge questo giudizio di merito. Successivamente, durante il periodo estivo e alla ripresa dei lavori autunnali, ci avete presentato una proposta che innova rispetto a quanto era stato deciso dal Senato, per quanto riguarda l'organo che decide sul conflitto e quindi sull'interesse nazionale (perché non si sa bene quale sia la formula alla quale vi richiamate). Avete proposto infatti di sostituire il Senato federale con una Commissione paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità nella rappresentanza politica, che giudica se vi è o meno la violazione dell'interesse nazionale, togliendo però al Capo dello Stato la possibilità di verificare ulteriormente se il lavoro di accertamento della violazione è stato compiuto in modo corretto o meno; pertanto, con tale proposta, quel provvedimento di annullamento diventa un provvedimento obbligato. Dunque: Senato federale, Commissione paritetica, Camera e Senato federale, con atto dovuto da parte del Capo dello Stato. Non contenti neanche di questa soluzione, ora ce ne prospettate un'altra:

non è più la Commissione paritetica, bensì il Parlamento in seduta comune che deve decidere (per annullare eventualmente le disposizioni normative regionali) se quella determinata legge regionale abbia violato o meno l'interesse nazionale.

Colleghi, penso che di fronte a questi mutamenti sostanziali in così poco tempo un giudizio vada dato. Comunque, un giudizio è sicuramente evidente: non avete le idee chiare! È evidente, infatti, che questa è una formula che riguarda solo una mediazione politica.

È una mediazione politica assolutamente al ribasso che si contraddice, rispetto a quanto è stato approvato, con la costruzione di una Repubblica federale. È una formidabile ricentralizzazione perché, oltre alla previsione di una clausola di supremazia, su cui questa mattina si è discusso, quindi oltre alla possibilità da parte dello Stato di esercitare poteri di sostituzione, avete voluto prevedere la possibilità per il Parlamento di sostituirsi, con l'approvazione di leggi, ad eventuali manchevolezze rispetto agli interventi legislativi regionali o anche ad atti amministrativi, con l'intervento del Governo sulla province e sui comuni. Non contenti di ciò, volete introdurre anche il giudizio di merito. Dov'è la visione federale? Vi richiamo ad un minimo di coerenza e al rispetto della dignità, dell'intelligenza degli italiani che sapranno sicuramente giudicare.

Da parte vostra, prospettate alla Camera dei deputati una soluzione sulla quale siamo assolutamente contrari, perché la nostra prospettiva è quella attuale del testo costituzionale. «No» quindi ad un giudizio di merito, «no» ad un giudizio assolutamente politico che potrebbe essere articolato con simpatia nei confronti di regioni nelle quali, magari, vi sono amministrazioni simili a quelle della maggioranza che, in quel momento, governa il sistema nazionale ed è maggioranza nella Camera dei deputati, rispetto ad atteggiamenti assolutamente contrari.

Diciamo «no» ed almeno prospettateci una soluzione rigorosa e degna dal punto

di vista costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, per chi come me ha avuto la possibilità di essere presidente della propria regione, nonché presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e la ventura di firmare la richiesta, tramite referendum, di soppressione di cinque ministeri, dovendo fare una graduatoria della pericolosità e della gravità delle previsioni di questa riforma, inserisco l'emendamento Elio Vito 39.200 al primo posto. Dico ciò, perché l'emendamento in esame segna la fine dell'autonomia legislativa delle regioni, sebbene sia stata apportata un'opportuna correzione con il subemendamento della Commissione 0.39.0200.6, con il quale si è eliminato l'aspetto procedurale più farraginoso di una verifica in sede bicamerale attraverso una Commissione; quindi nella logica della maggioranza, questa sistemazione è perfino funzionale, ma, dal mio punto di vista, è peggiorativa perché semplifica il processo di compressione dell'autonomia regionale.

Insomma, questa correzione attribuisce al Parlamento in seduta comune la possibilità di annullare una legge regionale.

Con questa correzione, non si elimina dunque il *vulnus*; rispetto al primo e al terzo comma, si prevede un'autorità terza, la massima autorità di garanzia che c'è nel nostro paese, la Corte costituzionale. Al primo comma si prevede, qualora il Governo, quindi lo Stato, dovesse ravvisare una violazione della Costituzione da parte di una legge regionale, la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale per ottenere giustizia, cioè il riconoscimento dell'incostituzionalità di quella legge.

Al terzo comma, al contrario, si prevede che, se una regione o un altro ente ad autonomia riconosciuta da parte della Costituzione — quindi, un comune, una provincia, una città metropolitana — dovesse ritenere che una propria competenza sia

stata violata da una legge dello Stato o anche della regione nel caso di enti locali, vi sia la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale. Qui si aggiunge un comma nel quale la Corte costituzionale non è prevista.

A dire il vero, ho qualche dubbio anche sulla possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale — anzi dovrei escluderlo, considerandolo la formulazione di questo comma — nel caso in cui il Parlamento, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, dovesse decidere di annullare una legge regionale.

Dunque, la gravità è già insita nella procedura, cioè nel fatto che nell'architettura di questo articolo, al primo e al terzo comma, si prevede che l'autorità di garanzia sia la Corte, mentre in questo secondo comma l'autorità di garanzia non è la Corte.

Ma la Corte su cosa dovrebbe vigilare e garantire il rispetto dell'autonomia legislativa della regione? Su una previsione generica e generalista di interesse nazionale. È vero che la Corte costituzionale più volte si è dovuta pronunciare e i contorni della fattispecie in qualche modo si sono determinati attraverso la giurisprudenza della Alta Corte, ma ciò non toglie che si possano aggiungere nuove fattispecie, man mano che le sentenze della Corte aumentano.

Quindi, vi sarebbe una definizione *in progress* dell'interesse nazionale. In realtà, stiamo scrivendo un comma importante della Costituzione senza conoscere quale sia la determinazione definitiva di interesse nazionale. Inoltre, nella riforma non vi è alcuna specificazione dell'interesse nazionale, nessun rinvio ad alcuna autorità di garanzia e tantomeno ad una legge nazionale del Parlamento.

Dunque, ci affidiamo al Parlamento in seduta comune. Proprio in ciò consiste il *vulnus* principale, in quanto in un sistema come quello emergente in questa riforma — non solo maggioritario e presidenziale, ma con un primo ministro che in base alla Costituzione deve essere candidato ed eletto in relazione ad una maggioranza parlamentare, con il supporto della quale

deve formare il Governo — vi sono un Parlamento, un Governo e un primo ministro che, in sostanza, sono la stessa cosa.

Quindi, rimettersi al Parlamento in seduta comune significa rimettersi a una maggioranza politica, se si prevede che sia il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta, a deliberare. Il *quorum*, infatti, non è indifferente nell'esercizio di un'attività di controllo, in quanto di tale tipo di attività si tratta: il Parlamento è chiamato dalla Costituzione a svolgere l'attività di controllo sulla conformità all'interesse nazionale. Il Parlamento, quindi, diviene controllore delle regioni.

Tale controllo, dunque, non viene esercitato da un'autorità terza, come la Corte costituzionale o il Presidente della Repubblica, ma da una maggioranza politica, seppure riunita nel Parlamento in seduta comune. Ne consegue che una maggioranza politica, in sede parlamentare, in ogni momento, di fronte a una legge di una regione, anche con una motivazione arbitraria, può stabilire che l'interesse nazionale è violato, e dunque annullare la legge.

Ricordo ai colleghi regionalisti che, quando si scrive la Costituzione, non lo si fa per il tempo in cui si scrive né tenendo conto della qualità dei legislatori che scrivono: può accadere che cambino le maggioranze, e può anche accadere che vi sia un degrado della qualità dei parlamentari. Pertanto, si possono determinare annullamenti anche faziosi, in cui l'interpretazione dell'interesse nazionale può essere capziosa e faziosa. Mi chiedo: una grande regione, come la Lombardia o il Lazio, o anche una piccola regione, può essere messa nelle mani di una maggioranza parlamentare ostile e di diverso colore, in un sistema bipolare o, come si preannuncia, bipartitico, in cui la lotta di fazione sarà altissima (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)?

State scrivendo una norma costituzionale che dà la possibilità a una maggioranza parlamentare faziosa e capziosa di annullare le leggi di una regione, senza alcuna discriminazione, in quanto è richiesta un'unica motivazione: la violazione

dell'interesse nazionale. Non sono previsti altri motivi; non vi è alcun appiglio alle norme ed ai principi costituzionali: si tratta di un giudizio politico! Non viene lasciata alcuna discrezionalità al Presidente della Repubblica, in quanto si prevede l'emanazione automatica di un decreto di annullamento.

Onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento Elio Vito 39.200, con il quale viene riscritto l'articolo 126 della Costituzione, sia al limite di un regime dittatoriale, in quanto, nel momento in cui una maggioranza politica si attribuisce il compito di annullare le leggi di una regione sulla base di un generico riferimento all'interesse nazionale, si comprime l'intero sistema del pluralismo istituzionale sul quale è fondata la nostra democrazia. Altro che riforma: questa è una controriforma!

Purtroppo, quello che angoscia, alle 19.50, in un'aula semivuota, è che tanti colleghi che votano a seconda delle indicazioni del capogruppo questo articolo non lo hanno nemmeno letto! Voteranno senza conoscerlo e quando lo vedranno scritto nella Costituzione si chiederanno per quale ragione lo hanno votato!

Un collega avvertito qual è il collega Buontempo — cito il collega Buontempo e cerco di fare un ragionamento fuori da ogni strumentalità — ha presentato un emendamento in cui propone: almeno — sottolineo «almeno» — togliamo il Governo e mettiamo un'autorità terza! Dice il collega Buontempo: l'iniziativa — nemmeno il giudizio, ma l'iniziativa — che attribuisce al Parlamento in seduta comune la facoltà di annullare la legge facciamola assumere ad un'autorità terza, cioè al Presidente della Repubblica o alla Corte costituzionale!

Non è la soluzione ideale, non è la soluzione migliore, non è una soluzione che risolve il problema; ma, se il Governo, che è espressione della maggioranza parlamentare, decide di attivare l'iniziativa per sopprimere una legge regionale e la sua maggioranza parlamentare è chiamata a votare, è assai probabile che quest'ultima finirà per assecondare la volontà del

Governo. Perché la valutazione è sulle due parole: interesse nazionale. Il conflitto tra il Governo e il Parlamento dovrebbe nascere sull'interpretazione dell'interesse nazionale violato! Chiunque di noi abbia avuto esperienze di amministrazione sa che dottrina e giurisprudenza ormai seguono una linea abbastanza consolidata di comportamento e di interpretazione: più c'è discrezionalità in una norma, più bisogna fissare limiti e criteri. Ora, qui c'è una discrezionalità infinita: il Parlamento in seduta comune, con la sua maggioranza, decide che una certa legge è in contrasto con l'interesse nazionale e la annulla!

Vorrei fosse chiaro che le maggioranze cambiano e, come ho già detto, potrebbero peggiorare (*Commenti del presidente Bruno*)... Devo ricordare al presidente Bruno che il regolamento mi dà la possibilità di parlare 40 minuti.

PRESIDENTE. Siamo interessati anche noi a questo dialogo, se solo ci rendeste partecipi...

ANTONIO BOCCIA. Siccome il presidente Bruno, persona cortese e squisita, mi richiamava a rispettare i tempi, io gli ho ricordato quanto tempo il regolamento mette a mia disposizione.

Dopo di che, Presidente, per quanto riguarda i contenuti del mio ragionamento, ovviamente vi possono essere opinioni diverse. Anzi, devo dire che la maggioranza, presentando questo emendamento, oggettivamente ha opinioni diverse. Io ho opinioni diverse dalla maggioranza e siccome noi, vivaddio, dobbiamo tutti avere vita lunga, presidente Bruno, avremo la possibilità di vedere chi ha ragione e chi ha torto.

Allora, qual è la mia conclusione? Penso di poter ricavare una conclusione a beneficio di tutti i colleghi.

Se si esamina il subemendamento 0.39.200.5, presentato dai colleghi del centrosinistra, non vi si trova la risoluzione del problema; però, vi è una mitigazione, perché si prevede (seppure quel subemendamento probabilmente verrà superato dall'approvazione del precedente sube-

mendamento 0.39.200.6) un *quorum* qualificato, cioè quello dei tre quinti.

In questo caso avrebbe un senso; infatti, la Costituzione attribuirebbe al Parlamento in seduta comune la possibilità di annullare una legge regionale — ripeto, che potrebbe anche essere capziosa, arbitraria e faziosa — ma con i tre quinti si giustificherebbe, quantomeno nel raggiungimento di una larghissima e qualificata maggioranza, una garanzia di rispetto dell'autonomia legislativa di una determinata regione; una maggioranza qualificata darebbe quantomeno — pur non rappresentando la soluzione del problema — una garanzia maggiore che ad annullare quella legge, quindi a giudicare che l'interesse nazionale sia trasgredito, non sia la stessa maggioranza del Governo che promuove l'iniziativa, ma una maggioranza più ampia del Parlamento.

Io insisto moltissimo, perché almeno questa correzione e l'accoglimento di questo subemendamento riducano il danno di una previsione che, valutata nel tempo, costituisce una previsione costituzionale gravissima, contraria ad una impostazione pluralistica, autonomistica e di rispetto della volontà legislativa delle regioni.

Ci sono tanti colleghi regionalisti, ce ne sono tanti che del regionalismo vogliono fare anche il federalismo: ho l'impressione che ci siano anche tanti che alzano la mano senza rendersi conto di fare esattamente il contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea (ore 19,52).

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito che nella seduta di lunedì 4 ottobre, alle ore 14, si svolgerà l'esposizione economico-

finanziaria e l'esposizione relativa al bilancio di previsione da parte del ministro dell'economia e delle finanze e, a seguire, l'esame della nota di aggiornamento al DPEF per gli anni 2005-2007, preannunciata dal Governo, con votazione della risoluzione. Avrà quindi luogo, con eventuale prosecuzione notturna della seduta, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862 e abbinata — Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato*).

Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 4, la discussione in Assemblea della nota di aggiornamento al DPEF sarà organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun gruppo e prevedendo tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti del gruppo Misto, che ne facciano richiesta. Come da prassi, a ciascun gruppo sarà attribuito un tempo pari a 15 minuti e al gruppo Misto complessivamente 40 minuti.

Nella mattinata di lunedì 4 ottobre potrà aver luogo lo svolgimento di atti del sindacato ispettivo.

Nelle sedute di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, proseguirà l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale, con possibilità di prosecuzione notturna delle sedute di martedì, mercoledì, giovedì e di prosecuzione pomeridiana della seduta di venerdì.

La Conferenza dei presidenti di gruppo sarà nuovamente convocata, presumibilmente venerdì della prossima settimana, per la definizione del programma e del calendario dei lavori, alla luce dell'*iter* del disegno di legge di riforma costituzionale.

Comunico infine che nella seduta di domani, giovedì 30 settembre, al termine del previsto esame del disegno di legge di riforma costituzionale, l'Assemblea potrà procedere all'esame di tre documenti in materia di insidacabilità.

Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regola-

mento, oltre un decimo dei componenti la Camera ha chiesto la rimessione all'Assemblea della seguente proposta di legge, già assegnata alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede legislativa:

S. 3018. — Senatori Tarolli ed altri: Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale» (approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (5181).

La predetta proposta di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

S. 3103. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario » (5302) — *Parere delle Commissioni I e VII.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Sull'ordine dei lavori (ore 19,55).

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea e alla Presidenza l'opportunità di intervenire, attraverso un coinvolgimento diretto della Commissione affari esteri e, se lo ritiene opportuno,

attraverso un intervento diretto da parte della Presidenza della Camera verso il Parlamento del Mozambico, riguardo ad una situazione drammatica: il rapimento e la scomparsa di 150 bambini e adolescenti nella regione di Nampula, nel Mozambico settentrionale. Da mesi, i missionari e, in particolare, le suore dell'ordine dei Servi di Maria, stanno denunciando questa situazione. Ritengo che sia opportuno, visto l'impegno che in questi giorni ci ha unito nella vicenda irachena, un impegno altrettanto determinato da parte della Commissione e della Presidenza della Camera per salvaguardare la vita anche di questi poveri innocenti.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, le assicuro che la sua richiesta sarà inoltrata immediatamente al Presidente della Camera ed al presidente della Commissione affari esteri.

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo (ore 20).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Vorrei sollecitare la risposta da parte del ministro della salute relativamente ad una condizione di degrado dell'Azienda ospedaliera di Melegnano, segnalata con la interrogazione n. 4-10161 del 27 maggio del 2004. Poiché stiamo discutendo di una riforma costituzionale che attribuirebbe al ministro della salute poteri assai più rilevanti in materia di salute dei cittadini, per coerenza si dovrebbe far presente al ministro che non si può attendere mesi e mesi prima di fornire risposte relativamente a richieste che riguardano la necessità di sincerarsi, da parte del Ministero, dell'adeguatezza di forniture del Servizio sanitario e delle relative prestazioni da parte di una struttura pubblica che in questo caso risponde alla regione

Lombardia e che insiste su un territorio particolare come quello di Milano sud.

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, riferirò al Presidente della Camera la sua richiesta, affinché interessi il Governo.

RAFFAELE COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE COSTA. Sono passati molti mesi da quando è stata presentata a nome di diversi colleghi, alcuni presenti anche ora in aula, l'interrogazione n. 4-08577, con cui si è chiesta al Ministero delle infrastrutture spiegazione circa taluni costi ingiustificatamente cresciuti negli ultimi quattro anni, ogni anno di oltre il 6 per cento, delle tariffe dell'autostrada Torino-Savona. Si richiede di avere risposta analitica ai tanti quesiti che sono stati posti. L'interrogazione è stata reiterata più volte, è stato più volte sollecitato il Presidente della Camera, sono state fatte decine di telefonate. Chiedere una risposta urgente è il minimo, altrimenti si vanifica il potere ispettivo della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, condivido il suo risentimento istituzionale; tuttavia, vorrei farle presente, e ciò non inficia assolutamente la protesta che leggo nelle sue parole, che l'interrogazione da lei sollecitata è stata presentata il 31 luglio 2003, prima come interrogazione a risposta in Commissione e poi trasformata il 16 gennaio 2004 in interrogazione a risposta scritta. Tale atto ispettivo, già in veste di interrogazione a risposta in Commissione, è stato, su sua richiesta, ripetutamente sollecitato con lettere inviate al ministro per i rapporti con il Parlamento in data 15 dicembre 2003, 12 marzo 2004 e 24 settembre 2004.

Il Governo ha comunicato, con lettera del 26 giugno 2004, a lei trasmessa, l'avvenuto intervento presso i Ministeri competenti per la risposta all'interrogazione stessa. L'ultima richiesta di sollecito è pervenuta in data odierna e sarà puntualmente trasmessa al dipartimento per i

rapporti con il Parlamento. La Presidenza non può che prendere atto di questo ennesimo sollecito ed invitare il Governo, che, peraltro, è rappresentato in aula, ad una tempestiva risposta.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intervengo per un fatto che potrà sembrare un po' strano...

PRESIDENTE. Siamo abituati, onorevole Perrotta...

ALDO PERROTTA. Ho presentato 52 atti di sindacato ispettivo sulle ferrovie e non ho ricevuto una risposta. Sembra che interrogare il Governo sulle ferrovie sia impossibile, perché non ti rispondono. Non so più cosa fare. Non vorrei, la prossima volta, piuttosto che presentare atti di sindacato ispettivo sulle ferrovie, essere costretto a sequestrare il ministro per ricevere una risposta... Ripeto, non ho ricevuto alcuna risposta a nessuna delle 52 interrogazioni presentate sulla gestione Cimoli!

PRESIDENTE. Onorevole Perrotta, trasmetteremo questo suo legittimo sollecito al ministro delle infrastrutture e lo pregheremo di fornire una tempestiva risposta ai suoi atti di sindacato ispettivo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 30 settembre 2004, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

S. 2544 — Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica*) (4862-A)

e delle abbinate proposte di legge costituzionale: ZELLER ed altri; BIELLI; SPINI e ANGIONI; BUTTIGLIONE ed altri; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERRETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ed altri; ZACCHEO; MANTINI ed altri; SODA; OLIVIERI e KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ed altri; BOLOGNESI ed altri; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ed altri; COLLÈ; VITALI ed altri; MAURANDI ed altri; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ed altri; CABRAS ed altri; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ed altri; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ed altri; FIORI. (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044).

— *Relatore*: Bruno.

2. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Bondi (Doc. IV-*quater*, n. 106).

— *Relatore*: Siniscalchi.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Galvagno (Doc. IV-*quater*, n. 108).

— *Relatore*: Mazzoni.

Richiesta di deliberazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Tullio Grimaldi, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-*ter*, n. 7-A).

— *Relatore*: Siniscalchi.

La seduta termina alle 20,05.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO LUCA VOLONTÈ RELATIVO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO CARRARA 36.05 ED ALL'EMENDAMENTO ELIO VITO 36.200 (DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4862 ED ABBINATE)

LUCA VOLONTÈ. La nuova formulazione dell'articolo 120 pone finalmente all'attenzione di quest'aula la « clausola di supremazia ».

A poco serve ricordare che questo fu ed è uno dei temi proposti e fortemente voluti dall'UDC.

Questa clausola è diventata patrimonio dell'intera maggioranza e in qualche modo già faceva parte delle osservazioni degli emendamenti Tabacci ed altri e Bressa ed altri relativi all'articolo 117 della Costituzione.

Nell'articolo 114 della Costituzione, in apertura cioè del Titolo V, abbiamo voluto, noi dell'UDC e ora noi della maggioranza, introdurre i principi ordinatori dei rapporti tra comuni, città metropolitane, province e regioni, i principi di « leale collaborazione e sussidiarietà ».

Nell'articolo 117, sempre su nostra iniziativa, si sono corretti gli errori contenuti nella riforma approvata dal centrosinistra nella scorsa legislatura.

Alcune materie sono tornate alla competenza dello Stato, altre sono state conferite alle regioni. Fondamentale corollario di questo riassetto è la clausola di supremazia o di sostituzione che prevede, come in tutti gli Stati federali moderni (dalla Germania agli Stati Uniti) che lo Stato — Governo e Parlamento — può per via legislativa sostituirsi alle competenze legislative regionali e/o concorrenti per tutelare, tra l'altro, l'unità giuridica ed economica della nazione.

La legge dello Stato, come in tutti gli altri Stati federali, vale più di qualunque legge regionale.

Tale sostituzione vale sia per le funzioni legislative previste per gli enti locali dall'articolo 117, sia per le funzioni amministrative per gli stessi previste dall'articolo 118 della Costituzione.

Finalmente con questa nuova formulazione — da noi voluta fortemente — oltre a introdurre un elemento fondamentale per la definizione di uno Stato a federalismo solidale, si evita il formidabile pericolo presente nell'articolo 120, attualmente vigente, della Costituzione.

Oggi, infatti, è solo il Governo che può sostituirsi agli organi e alle funzioni regionali, quindi una maggioranza politica e per via amministrativa. Mantenere questa formulazione significherebbe favorire la « tirannia della maggioranza ».

Bene è stato invece individuare una nuova formulazione dell'articolo 120, che

prevede appunto la via legislativa statale sempre, e non solo per inadempienza regionale, esercitabile dallo Stato qualora lo ritenga necessario nel rispetto dell'unità giuridica ed economica, o a fronte del mancato rispetto di normative internazionali o dei livelli essenziali delle prestazioni su diritti civili e sociali.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22.